



REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 19 luglio 2016

Anno XLVII - N. 70



Cortina d'Ampezzo (Bl), località Acquabona, ex Stazione sulla vecchia linea ferroviaria Calalzo - Dobbiaco.

Questa stazione veniva toccata dal trenino bianco azzurro delle Dolomiti che, entrato in servizio il 15 giugno 1921, ha collegato per 43 anni Calalzo con Cortina e Dobbiaco. Dopo il boom di passeggeri trasportati in occasione delle Olimpiadi invernali di Cortina del 1956, il traffico ferroviario subì un inesorabile declino e la linea, caduta sempre più in disuso, fu soppressa il 17 maggio 1964. L'ex tracciato è oggi utilizzato come pista ciclabile, denominata "Lunga via delle Dolomiti", che partendo da Calalzo arriva fino a Cortina e prosegue, attraverso Passo Cimabanche, fino a Dobbiaco. Alcune delle ex stazioni sono riutilizzate, anche per servizi pubblici. Quella di Acquabona è oggi un'abitazione privata.

(Foto Alighiero Moro)

Direzione - Redazione

Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905

Sito internet: <http://bur.regione.veneto.it> e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **992** del 29 giugno 2016

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Veneto 2014-2020 e PSR del Veneto 2007-2013. DM n.3536 del 8 febbraio 2016, "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Disposizioni regionali di applicazione per gli impegni vigenti dall'anno 2016 compreso.

[Agricoltura]

1

RETTIFICHE

Errata corrige

Comunicato relativo alla Deliberazione della Giunta regionale n. 931 del 22 giugno 2016 "Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare "Veneto Agricoltura" in liquidazione. Approvazione delle operazioni di liquidazione e degli inventari redatti dal Commissario liquidatore con richiesta d'integrazioni e nomina del Direttore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario. Legge regionale n. 37 del 28 novembre 2014, "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario", articoli 5 e 14." (Bollettino ufficiale n. 69 del 19 luglio 2016).

169

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 326431)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 992 del 29 giugno 2016

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Veneto 2014-2020 e PSR del Veneto 2007-2013. DM n.3536 del 8 febbraio 2016, "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Disposizioni regionali di applicazione per gli impegni vigenti dall'anno 2016 compreso.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Applicazione delle nuove norme dell'Unione e nazionali relative alle sanzioni dovute a inadempienze rispetto a impegni e altri obblighi previsti nell'ambito delle Misure del PSR a decorrere dall'anno 2016 compreso.

Il relatore riferisce quanto segue.

Con Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007, la Commissione Europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013, dando garanzia del cofinanziamento comunitario e dell'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate.

Con Deliberazione del 13 novembre 2007, n. 3560 la Giunta regionale ha pertanto confermato il testo vigente del PSR 2007 - 2013 che definisce la pianificazione finanziaria per anno, per asse e per misura, la classificazione dei comuni del Veneto ai fini dell'applicazione degli assi 3 e 4 del Programma e la delimitazione per comune delle aree montane del Veneto, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005. Il Programma è stato poi oggetto di successive modifiche, da ultimo con Deliberazione della Giunta regionale n. 957 del 10/06/2014.

Dal punto di vista attuativo, facendo seguito alle previste consultazioni della Quarta Commissione consiliare e del Comitato di Sorveglianza sullo sviluppo rurale, e di un ulteriore ampio confronto con il partenariato, la Giunta regionale, con proprie deliberazioni, ha provveduto ad approvare bandi generali e specifici su un gran numero di misure ed azioni, secondo modalità e procedure sia singole che integrate di attuazione dettagliate negli stessi bandi a valere sulle misure dei tre assi del Programma di sviluppo rurale 2007-2013.

Tra le misure del PSR 2007-2013, alcune prevedono l'erogazione di aiuti finanziari di durata quinquennale agli agricoltori che assumono volontariamente impegni agroambientali, silvoambientali, di imboschimento o per il benessere animale.

L'articolo 46 del Regolamento CE 1974/2006, prevede una clausola di revisione per gli impegni assunti a norma degli articoli 39, 40 e 47 del regolamento (CE) n. 1698/2005, al fine di garantirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori del medesimo regolamento, stabiliti a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale, che sono oltrepassati dagli impegni assunti a norma dei suddetti articoli. L'articolo 46 prevede altresì che se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. E' questo il caso delle domande relative alla misura 214 Pagamenti agroambientali - sottomisure a, b, c, d, e, f, g, i, ed alla misura 215 Benessere animale presentate a seguito dell'approvazione dei bandi di apertura dei termini di cui alle DGR n. 877/2009 (sottomisura 214/f), DGR n. 376/2011, DGR n. 2470/2011, DGR n. 519/2013 e DGR n. 456/2014. Si precisa quindi che, per quanto riguarda le domande della misura 214 e 215 finanziate con i bandi del PSR 2007-2013 è stata introdotta la clausola di revisione ai sensi dell'art. 46 del reg. CE n. 1974/2006. Tale clausola prevede che gli impegni assunti dal beneficiario debbano essere rivisti al fine di consentirne l'adeguamento al mutato quadro di riferimento giuridico.

A tale riguardo, con la deliberazione n. 608 del 21 aprile 2015, avente ad oggetto "Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Proposta di modifica del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 lettera c) del regolamento (CE) n. 1974/2006", sono state adottate le modifiche al PSR 2007-2013 relative alle misure 214 e 215 che tengono conto dei nuovi obblighi derivanti dalle norme sulla condizionalità e sul greening che hanno condotto anche

ad una rideterminazione del livello dei pagamenti. Qualora tale adeguamento non sia accettato, il beneficiario deve presentare esplicita dichiarazione secondo le modalità definite da AVEPA. In questo caso, l'impegno cessa senza obbligo per il beneficiario di rimborso dei pagamenti percepiti per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Il regolamento (UE) n. 1310/2013 all'articolo 3 e il regolamento (UE) n. 807/2014 all'art. 16 disciplinano l'ammissibilità delle spese per gli impegni giuridici nei confronti dei beneficiari al contributo FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020. A tale proposito, il regolamento citato dispone che le spese derivanti da impegni pluriennali assunti nelle precedenti programmazioni sono ammissibili al beneficio del contributo del FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020, alle seguenti condizioni:

- a) che tale spesa sia prevista nel rispettivo programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020;
- b) che si applichi il tasso di partecipazione del FEASR alla misura corrispondente così come fissata nell'allegato I del regolamento n. 1310/2013 nell'ambito del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- c) che gli Stati membri assicurino che le corrispondenti operazioni transitorie siano chiaramente identificate mediante i propri sistemi di gestione e di controllo.

Tali condizioni sono state richiamate nel capitolo 19.1 Descrizione delle condizioni transitorie per misura del PSR 2014-2020 della Regione Veneto, approvato dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C(2015) 3482 del 26 maggio 2015, dando garanzia del cofinanziamento comunitario e l'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate, ai sensi del Regolamento UE n 1305/2013 che disciplina l'attuazione del FEASR per il periodo 2014-2020.

Pertanto, a partire dal 2015 si trovano ad essere messi in atto, da parte dei relativi beneficiari, sia impegni nell'ambito misure del PSR 2007-2013, sia impegni nell'ambito delle misure del PSR 2014-2020 conseguenti ai bandi di apertura e di conferma di cui alle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 439/2015 n. 440/2015 e n. 607/2015.

Con l'avvio del periodo di programmazione 2014-2020, l'Unione Europea nell'articolata normativa che disciplina l'attuazione del FEASR nel quadro dei Fondi Strutturali (SIE), con Regolamenti UE n. 1303/2013 e n.1306/2013 e con i Regolamenti di Esecuzione n. 808/2014 e n. 809/2014, disciplina la posizione del beneficiario rispetto al sostegno concesso, indicando sanzioni (riduzioni o rifiuti e revoche integrali) connesse a inadempienze rispetto a obblighi generali (es. dichiarazione di superfici agricole e animali, stabilità dell'operazione finanziata, false dichiarazioni, cause di forza maggiore, modalità di controllo, ecc.).

Inoltre, con Regolamento Delegato n. 640/2014, la Commissione Europea fornisce la nuova base normativa per il calcolo e l'applicazione di sanzioni per inadempienze del beneficiario relative a requisiti di ammissibilità, impegni e altri obblighi previsti nell'ambito delle misure e delle sottomisure di sviluppo rurale. Detta base normativa ha come elementi fondamentali i principi di dissuasività, efficacia e proporzionalità di cui all'art. 58 del Regolamento n. 1306/2013 e i criteri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza di cui all'art. 35 del Regolamento n. 640/2014.

Il Regolamento n. 640/2014 abroga il Regolamento n. 65/2011 per quanto riguarda la disciplina di dette sanzioni successivamente al 31/12/2014, determinando così la necessità di applicare la nuova disciplina anche agli impegni delle misure del PSR 2007-2013 che siano mantenuti in atto successivamente a tale data.

Con Decreto Ministeriale n.180 del 23 gennaio 2015, Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, il MIPAAF attua a livello nazionale il Regolamento n. 640/2014 nonché stabilisce disposizioni integrative e individua la metodologia generale del calcolo delle sanzioni per inadempienze dei beneficiari del PSR in base ai citati criteri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza, con particolari distinzioni per le misure che prevedono aiuti per ettaro di superficie o per capo d'allevamento e per le misure di sostegno agli investimenti.

Successivamente il MIPAAF ha fornito precisazioni interpretative con nota n. 11020 del 29/05/2015 esplicitando la necessità, ai sensi del Regolamento UE n. 640/2014, di applicare le procedure di calcolo delle sanzioni secondo le nuove norme anche agli impegni previsti dalle misure del PSR 2007-2013, che rimangono in atto successivamente al 31/12/2014.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n.1176 del 8 settembre 2015, sono state approvate le disposizioni regionali di attuazione della nuova normativa nazionale e dell'Unione in materia di sanzioni per inadempienze commesse dai beneficiari del PSR relativamente alle misure del PSR 2014-2020 (di cui alcune già a bando con DGR n.440/2015), nonché alle misure del PSR 2007-2013 per le quali risulteranno impegni confermati e mantenuti in atto dai beneficiari successivamente al 31/12/2014. Ai sensi dell'art.7 del Regolamento UE n. 1306/2013, l'organismo pagatore regionale AVEPA è tenuto all'applicazione delle sanzioni definite dal DM n. 180/2015 e dai provvedimenti applicativi regionali.

Successivamente, a seguito di approfondimenti, il MIPAAF è intervenuto nuovamente sulla materia in oggetto con il DM n. 3536 del 8 febbraio 2016, apportando innovazioni sostanziali nella metodologia di determinazione di sanzioni e riduzioni, e abrogando il precedente DM n. 180/2015 a decorrere dall'entrata in vigore della nuova norma. Le innovazioni riguardano diversi aspetti, quali nuove percentuali di riduzione, la modulazione delle riduzioni in caso di ripetizione delle inadempienze, e la considerazione dei requisiti minimi per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e dell'attività minima quali obblighi da

rispettare. In assenza di specifiche disposizioni la validità della DGR n. 1176/2015 è da ritenersi limitata all'anno 2015. Altresì, si è resa evidente la necessità di modificare alla DGR n. 1176/2015, a cui si è dato riscontro con Decreti del Direttore della Sezione Piani e Programmi Settore Primario n. 3 e n. 5 del 2016, con riferimento alla sola campagna di controllo del 2015.

Si configura così la necessità di applicare la nuova norma nazionale a partire dall'anno 2016, al fine di garantire l'operatività di AVEPA per la campagna di controllo 2016.

Sentita AVEPA e la Sezione Agroambiente si propongono all'approvazione della Giunta i seguenti allegati tecnici che disciplinano rispettivamente le procedure di calcolo e applicazione delle sanzioni:

- **Allegato A** relativo alle misure a superficie del PSR 2014-2020 M10 - pagamenti agro-climatico-ambientali, M11 - agricoltura biologica e M13- Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (indennità compensativa in zona montana);
- **Allegato B** relativo alle misure a superficie o per capo d'allevamento del PSR 2007-2013 per le quali possono configurarsi impegni in atto successivamente al 31/12/2014.

Detti Allegati specificano le sanzioni dovute a inadempienze rispetto a obblighi generali del beneficiario, secondo le disposizioni contenute nel quadro dei Regolamenti UE sull'attuazione del FEASR nell'ambito dei Fondi SIE. Stabiliscono altresì la procedura di calcolo delle sanzioni per inadempienze relative agli impegni specifici di misura e altri obblighi, riportando la valutazione delle inadempienze per ciascun impegno secondo i criteri di gravità, entità, durata e ripetizione, quindi ricavando le percentuali di riduzione ai sensi del DM n. 3536/2016. La valutazione delle inadempienze segue i principi di efficacia, dissuasività, proporzionalità e semplificazione compatibilmente con i vincoli imposti dal DM n. 3536/2016.

Date le tempistiche e i lavori in corso per l'approvazione dei successivi bandi a valere sulle Misure del PSR 2014-2020 considerate le attività programmate dell'organismo pagatore e valutata l'opportunità di disciplinare le sanzioni per gruppi omogenei di misure, si rinvia a un successivo provvedimento la definizione delle sanzioni per inadempienze dei beneficiari del PSR per le misure a investimento del nuovo periodo di programmazione che verranno aperte con i prossimi bandi.

Inoltre, considerata la possibilità di modifica o integrazione delle normative dell'Unione e di quella nazionale, nonché le possibili modifiche al PSR (ai sensi dell'art 11 del Regolamento UE n.1305/2013 e dell'art 4 del Regolamento di Esecuzione n. 808/2014 della Commissione), o esiti di audit degli organi di controllo europei, si propone che l'eventuale rettifica, errata-corrige, integrazione e adeguamento degli **Allegati A e B**, e in generale della successiva normativa regionale di attuazione in materia di sanzioni nell'ambito delle misure di sviluppo rurale, vengano effettuati con provvedimento del Direttore della Sezione Piani e Programmi del Settore Primario.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

VISTO il Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento di Esecuzione UE n. 808/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2015) 3482 del 26 maggio 2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Veneto ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTO il Regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento di Esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento Delegato UE n. 640/2014 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

CONSIDERATO che il Regolamento UE n. 640/2014 disciplina la materia delle sanzioni da applicare nei confronti di inadempienze di impegni e altri obblighi connessi alle misure di sviluppo rurale, incluse quelle del precedente periodo di programmazione, i quali siano in atto successivamente al 31/12/2014;

VISTA la Decisione della Commissione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007 che approva il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Veneto ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale per il periodo di programmazione 2007-2013;

CONSIDERATA la facoltà dei beneficiari delle misure del PSR 2007-2013 di proseguire gli impegni delle misure poliennali accettando gli adeguamenti consentiti dalla clausola di revisione di cui all'art. 46 del Regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione;

VISTE le Deliberazioni della giunta Regionale n. 439/2015, n. 440/2015 e n. 607/2015, che aprono i termini per la presentazione di domande di sostegno con cui si assumono o confermano impegni che proseguiranno oltre il 31/12/2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1176 del 8 settembre 2015, modificata e integrata con i Decreti del Direttore della Sezione Piani e Programmi Settore Primario n. 3/2016 e n.5/2016;

VISTO il Decreto n. 3536 del 8 febbraio 2016 del MIPAAF, che Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;

PRESO ATTO che il Decreto n. 3536/2016 del MIPAAF, a partire dalla data di entrata in vigore, abroga l'analogo Decreto n.180/2015, introducendo diverse innovazioni sostanziali;

SENTITA l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) in qualità di organismo pagatore regionale e responsabile dei controlli ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE n.1306/2013;

SENTITA la Sezione Agroambiente;

CONSIDERATE le tempistiche delle attività istruttorie e di controllo in essere da parte di AVEPA;

RAVVISATA la necessità attuare a livello regionale il DM n. 3536/2016, disciplinando le sanzioni per inadempienze dei beneficiari rispetto a impegni e altri obblighi connessi alle misure del PSR Veneto 2014-2020 in atto dal 2016 in poi, nonché a impegni e altri obblighi connessi alle misure pluriannuali del PSR 2007-2013 in atto dal 2016 in poi;

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

1. di approvare l'**Allegato A** al presente provvedimento recante attuazione al Decreto n. 3536/2016 del MIPAAF, in relazione agli impegni connessi alle misure a superficie del PSR Veneto 2014-2020;
2. di approvare l'**Allegato B** al presente provvedimento recante attuazione al Decreto n. 3536 del MIPAAF, in relazione agli impegni connessi alle misure a superficie del PSR Veneto 2007-2013, che permangano in atto successivamente al 31/12/2014;
3. di applicare l'**Allegato A** e l'**Allegato B** con riferimento alle domande di pagamento e alle campagne di controllo a partire dal 2016;
4. di autorizzare il Direttore della Sezione Piani e Programmi del Settore Primario a effettuare, con proprio provvedimento, eventuali rettifiche, errata-corrige, integrazioni e adeguamenti a nuove norme, relativi agli allegati

della presente deliberazione;

5. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento la Sezione Piani e Programmi Settore Primario;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 1 di 86

PSR 2014-2020: RIDUZIONI E SANZIONI

Documento contenente le Norme attuative regionali, contenenti l'individuazione del tipo di sanzione e le procedure di calcolo delle riduzioni dell'aiuto, per ogni tipo di intervento del PSR.

MISURE DEL PSR 2014-2020 CONNESSE ALLA SUPERFICIE O AGLI ANIMALI

(Decreto MIPAAAF n. 3536/2016, sez.2, s.sez.1, misure connesse alla superficie e agli animali di cui al regolamento n. 1305/2013)

Sommario

Nota sull'ordine delle sanzioni e delle riduzioni.....	3
1. SANZIONI CONNESSE ALLA DICHIARAZIONE DELLE SUPEFICI E DEL NUMERO DI ANIMALI (REG UE n. 640/2014)	3
2. RIDUZIONI CONNESSE A NORME GENERALI E OBBLIGHI COMUNI	7
3. IMPEGNI SPECIFICI PER TIPO D'INTERVENTO	11
3.1. PROCEDURA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI	11
3.2. VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE PER LE MISURE PSR 2014-2020.....	13
MISURA 10 - PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI	13
TIPO DI INTERVENTO 10.1.1 - TECNICHE AGRONOMICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE	13
TIPO DI INTERVENTO 10.1.2 - OTTIMIZZAZIONE AMBIENTALE DELLE TECNICHE AGRONOMICHE E IRRIGUE	22
TIPO DI INTERVENTO 10.1.3 - GESTIONE ATTIVA DI INFRASTRUTTURE VERDI	33
TIPO DI INTERVENTO 10.1.4 - GESTIONE SOSTENIBILE DI PRATI, PRATI SEMINATURALI, PASCOLI e PRATI-PASCOLI	44
TIPO DI INTERVENTO 10.1.5 - MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI SUOLI AGRICOLI E RIDUZIONE DELLE EMISSIONI CLIMALTERANTI.....	57
TIPO DI INTERVENTO 10.1.6 -TUTELA E INCREMENTO DEGLI HABITAT SEMINATURALI	62
TIPO DI INTERVENTO 10.1.7 - BIODIVERSITÀ - ALLEVATORI E COLTIVATORI CUSTODI.....	75



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 2 di 86

MISURA 11 - AGRICOLTURA BIOLOGICA	80
TIPO DI INTERVENTO 11.1.1 - PAGAMENTO PER LA CONVERSIONE IN PRATICHE E METODI DI AGRICOLTURA BIOLOGICA.....	80
TIPO DI INTERVENTO 11.2.1 - PAGAMENTO PER IL MANTENIMENTO DI PRATICHE E METODI DI AGRICOLTURA BIOLOGICA.....	83
MISURA 13 - INENNITA' A FAVORE DELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI O AD ALTRIVINCOLI SPECIFICI.....	86
TIPO DI INTERVENTO 13.1.1 - INDENNITÀ COMPENSATIVA IN ZONA MONTANA.....	86



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 3 di 86

Nota sull'ordine delle sanzioni e delle riduzioni

L'ordine di calcolo delle sanzioni e riduzioni per le misure connesse alla superficie o agli animali (e per i regimi di pagamento diretto) è stabilito all'art. 6 del REG UE n.809/2014.

1. SANZIONI CONNESSE ALLA DICHIARAZIONE DELLE SUPERFICIE E DEL NUMERO DI ANIMALI (REG UE n. 640/2014)

Norma/Obbligo	Ambito di applicazione	Tipo di controllo	Tipo di sanzione	Importo a cui si applica la sanzione
Dichiarazione annuale di tutte le parcelle aziendali (art. 72, par 1 del REG UE n. 1306/2013).	Operazioni nell'ambito di misure a superficie.	Amministrativo sulla domanda di pagamento e/o <i>in loco</i> .	Riduzione (art. 16 del REG UE n. 640/2014).	Importo complessivo dell'aiuto per le misure a superficie che spettano per l'anno considerato.
Dichiarazione delle superfici ai fini della misura di sostegno.	Operazioni nell'ambito di misure a superficie.	Amministrativo sulla domanda di pagamento e/o <i>in loco</i> .	Riduzione o non concessione dell'aiuto(art. 19 del REG UE n. 640/2014).	Importo spettante in base alla superficie determinata per gruppo di colture.
Dichiarazione del numero di animali ai fini della misura di sostegno.	Operazioni nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali.	Amministrativo sulla domanda di pagamento e/o <i>in loco</i> .	Riduzione o non concessione dell'aiuto (art. 31 del REG UE n. 640/2014).	Importo spettante in base al numero di animali accertati

DICHIARAZIONE ANNUALE DI TUTTE LE PARCELLE AZIENDALI (ART. 72, PAR 1 DEL REG UE N. 1306/2013).*Descrizione*

Ogni anno, nella domanda di pagamento, il beneficiario dichiara tutte le parcelle dell'azienda relative alle superfici di cui all'art. 72, par. 1 del REG UE n. 1306/2013).

Effetti dell'inadempienza

Ai sensi dell'art. 16 del REG UE n. 640/2014, la riduzione dell'importo spettante è così determinata:



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 4 di 86

	Rapporto (%) tra superficie non dichiarata e superficie dichiarata	Riduzione dell'importo spettante per l'anno considerato
→	Inferiore o uguale al 3%	Nessuna riduzione
→	Superiore al 3% e inferiore o uguale al 6%	1%
→	Superiore al 6%	3%

Ai sensi dell'art. 16, comma 3, del REG UE n.640/2014 le riduzioni non si applicano ai pagamenti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013.

DICHIARAZIONE DELLE SUPERFICI AI FINI DELLA MISURA DI SOSTEGNO.*Descrizione*

Il beneficiario non deve commettere sovra-dichiarazione delle superfici per gruppo di colture.

Si configura una sovra-dichiarazione qualora la superficie dichiarata per il gruppo di colture risulti superiore alla superficie determinata con i controlli (definizioni agli art. 2 e 17 del REG UE n. 640/2014).

Effetti dell'inadempienza

Ai sensi dell'art. 19 del REG UE n. 640/2014, in caso di sovra-dichiarazioni, l'aiuto è così calcolato sulla base della superficie determinata per il gruppo di colture:

Differenza tra superficie dichiarata e superficie determinata	Modalità di calcolo dell'aiuto
Inferiore o uguale a 2 ha e Inferiore o uguale al 3% della superficie determinata	Nessuna riduzione.
Superiore a 2 ha o Superiore al 3% della superficie determinata; e Inferiore o uguale 20% della superficie determinata	Aiuto calcolato sulla base della superficie determinata, diminuita di due volte la differenza constatata.



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 5 di 86

Superiore a 2 ha e Superiore al 20% della superficie determinata; Inferiore o uguale al 50% della superficie determinata	Non è concesso alcun aiuto per il gruppo di colture.
Superiore a 2 ha e Superiore al 50% della superficie determinata	Non è concesso alcun aiuto per il gruppo di colture. Inoltre si applica una sanzione supplementare, pari all'importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata.

Se l'importo calcolato non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile di accertamento, il saldo restante è azzerato.

DICHIARAZIONE DEL NUMERO DI ANIMALI AI FINI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Descrizione

Si configura una sovra-dichiarazione qualora il numero di animali dichiarati risulti superiore al numero di animali accertati con i controlli amministrativi e *in loco* (definizioni agli art. 2 e 30 del REG UE n. 640/2014; ai sensi dell'art. 31).

Effetti dell'inadempienza

Ai sensi dell'art. 31 del REG UE n. 640/2014, in caso di sovra-dichiarazioni, l'aiuto è così calcolato sulla base degli animali accertati:

Differenza tra animali dichiarati e animali accertati	Modalità di calcolo dell'aiuto
Inferiore o uguale a 3 animali o Inferiore o uguale al 10% degli animali accertati	Importo a cui il beneficiario ha diritto, ridotto di una percentuale corrispondente al rapporto tra il numero di animali dichiarati per i quali è accertata l'inadempienza e il numero di animali accertati
Superiore a 3 animali e Superiore al 10% degli animali accertati; Inferiore o uguale al 20% degli animali accertati	Importo a cui il beneficiario ha diritto, ridotto di 2 volte la percentuale corrispondente al rapporto tra il numero di animali dichiarati per i quali è accertata l'inadempienza e il numero di animali accertati



f855f053



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 6 di 86

Superiore a 3 animali e Superiore al 20% degli animali accertati; Inferiore o uguale al 50% degli animali accertati;	Non è concesso alcun aiuto
Superiore a 3 animali e Superiore al 50% degli animali accertati	Non è concesso alcun aiuto. Inoltre si applica una sanzione supplementare pari all'importo dell'aiuto corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali determinati

Se l'importo calcolato non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile di accertamento, il saldo restante è azzerato.



f855f053



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 7 di 86

2. RIDUZIONI CONNESSE A NORME GENERALI E OBBLIGHI COMUNI

Si riportano di seguito un riepilogo e successive specificazioni degli impegni derivati da obblighi stabiliti dalla normativa dell'Unione applicabili al sostegno del FEASR per misure connesse alla superficie e agli animali, soggette al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) ai sensi dell'art. 67 del REG UE n. 1306/2013.

Norma/obbligo	Ambito di applicazione	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Conseguenza in caso di inadempienza	Importo a cui si applica la riduzione o la revoca
Rispetto delle condizioni di ammissibilità (inclusa assenza di doppio finanziamento irregolare).	Tutte le operazioni.	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile a sostegno per l'operazione.
Attività agricola minima sulla SOI	Tutte le operazioni relative alle misure 10 e 11	<i>In loco</i> .	Revoca dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014; art 4 del Reg UE n. 1307/2013).	Importo ammissibile a sostegno per le superfici oggetto di inadempienza per l'anno di domanda
Assenza di false prove e di omissioni intenzionali.	Tutte le operazioni.	<i>In loco</i> .	Revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile a sostegno per l'operazione.
Comunicazione di cause di forza maggiore o circostanza eccezionale.	Tutte le operazioni.	Amministrativo sulla documentazione presentata <i>e/o in loco</i> .	Applicazione delle conseguenze previste per le inadempienze non giustificate da cause di forza maggiore o circostanze eccezionali (art. 4, art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile a sostegno per l'operazione.
Presentazione delle domande di pagamento entro la scadenza dei termini.	Tutte le domande annuali di pagamento.	Amministrativo.	Riduzione o irricevibilità della domanda (art. 13 del REG UE n. 640/2014)	Importo a cui il beneficiario avrebbe diritto con la presentazione della domanda nei termini.
Mantenimento da un anno all'altro del numero di ettari a cui si applicano gli impegni	Tipo d'intervento 10.1.2, 10.1.5.	Amministrativo sulla domanda di pagamento <i>e/o in loco</i> .	Rifiuto/revoca integrale dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014 e art. 47 del REG UE n. 1305/2013).	Importo spettante relativo all'azione.
Mantenimento da un anno all'altro delle medesime superfici determinate a cui si applicano gli impegni	Tipo d'intervento 10.1.1, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.6, 11.1.1, 11.2.1.	Amministrativo sulla domanda di pagamento <i>e/o in loco</i> .	Revoca integrale dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014 e art. 47 del REG UE n. 1305/2013).	Importo spettante relativo all'azione.



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 8 di 86

RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ*Descrizione*

Il richiedente deve dimostrare al momento della presentazione della domanda di aiuto il rispetto delle condizioni di ammissibilità indicate nel bando, riferite al beneficiario e/o all'intervento oggetto di aiuto (inclusa l'assenza di altro finanziamento, doppio finanziamento irregolare e di doppio finanziamento a valere sul bilancio UE, in atto per le medesime spese, di cui all'art 30 del REG UE n. 1306/2013). Il beneficiario deve assicurare il rispetto di quelle condizioni, indicate nel bando, che devono permanere successivamente alla concessione dell'aiuto in funzione delle finalità dell'operazione, che sono pertanto oggetto di controlli *in loco*. Fanno eccezione quelle condizioni che siano pertinenti solamente al momento della presentazione della domanda di aiuto e quelle che non possano essere mantenute per loro natura.

Effetti dell'inadempienza

Il mancato rispetto al momento della presentazione della domanda di aiuto preclude alla concessione dell'aiuto. In caso di accertamento in loco, le inadempienze corrispondenti al mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità che devono permanere, determinano la revoca totale dell'aiuto per l'operazione (salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali).

ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA SULLA SOI*Descrizione*

Il beneficiario deve svolgere sulla SOI almeno l' "attività agricola minima", di cui di cui al decreto MiPAAF n. 6513 del 18 novembre 2014 e al decreto MIPAAF n. 1420 del 26 febbraio 2015.

Effetti dell'inadempienza

Il mancato svolgimento dell'attività agricola minima ai sensi della citata normativa nazionale è considerata come un'assenza della *baseline* determinata dall'art. 4 del Reg UE n. 1307/2015. Poiché l'aiuto è riferito a impegni che vanno oltre tale *baseline*, non si ritiene applicabile la riduzione dell'aiuto secondo criteri di gravità, entità, durata e ripetizione. Bensì si ritengono non ammissibili all'aiuto la superfici su cui non sia stata svolta almeno l'attività minima; pertanto, in caso di mancato svolgimento di attività minima, è revocato l'aiuto per tali superfici per l'anno di domanda.

ASSENZA DI FALSE PROVE E DI OMISSIONI INTENZIONALI*Descrizione ed effetti dell'inadempienza*

ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 9 di 86

Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere l'aiuto oppure ha ommesso intenzionalmente di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Nota: eventuali errori palesi sono trattati ai sensi dell' art. 4 del REG UE n. 809/2014, che prevede la possibilità di porvi rimedio senza conseguenze per il beneficiario.

COMUNICAZIONE DI CAUSE DI FORZA MAGGIORE O CIRCOSTANZA ECCEZIONALE.

S'intendono per *cause di forza maggiore e circostanze eccezionali*, ai sensi dell'art.2 del REG UE n. 1306/2013:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Queste eventualità possono generare inadempienze, di cui il beneficiario non sarebbe responsabile, relative agli impegni e ai requisiti di ammissibilità connessi alle operazioni oggetto di sostegno.

Affinché non vengano applicate sanzioni o riduzioni, la segnalazione di cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente (AVEPA), devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

La mancata segnalazione con relativa documentazione determina l'applicazione delle sanzioni o riduzioni previste dal presente allegato per le inadempienze rilevate.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO ENTRO LA SCADENZA DEI TERMINI.*Descrizione*

Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, le domande annuali di pagamento devono essere presentate entro il termine del 15 maggio (salvo altro termine eventualmente determinato dalla Commissione Europea).



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 10 di 86

Effetti dell'inadempienza

Ai sensi dell'art. 13 del REG UE n. 640/2014, si applica una riduzione, pari all' 1% per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di cui sopra, degli importi a cui il beneficiario avrebbe avuto diritto. Se il ritardo è superiore ai 25 giorni di calendario, la domanda è considerata irricevibile, quindi non presentata.

In caso il termine per la presentazione della domanda, o il termine massimo di ritardo della presentazione, cada in sabato o in giorno festivo, detto termine viene posticipato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

In caso di ritardo superiore al termine massimo appena individuato, al beneficiario non è concesso l'aiuto per l'annualità corrispondente alla domanda non presentata/irricevibile. Il beneficiario inoltre è sottoposto a controllo obbligatorio relativamente agli impegni previsti per lo specifico tipo d'intervento del PSR, ai sensi dell'art. 35 del REG UE n. 640/2014. L'eventuale accertamento di inadempienze produce gli effetti previsti nell'ambito del presente documento.

MANTENIMENTO DA UN ANNO ALL'ALTRO DEL NUMERO DI ETTARI A CUI SI APPLICANO GLI IMPEGNI

In ragione dell'art. 47 del REG UE n. 1305/2013, il beneficiario delle misure poliennali a superficie 10.1.2 e 10.1.5 deve indicare nella domanda annuale di pagamento la superficie sottoposta a impegno per un numero di ettari non inferiore a quello risultante dalla superficie determinata dell'anno precedente. In caso di dichiarazione di un numero di ettari inferiore, decorsi i termini previsti dagli indirizzi procedurali entro cui è possibile presentare una modifica della domanda di pagamento, l'aiuto per l'azione pertinente è revocato.

Tuttavia l'aiuto non è revocato in caso di una dichiarazione di un numero di ettari inferiore, rispetto a quello risultante dalla superficie determinata dell'anno precedente, che sia riconducibile a trasformazioni d'uso del suolo agricolo autorizzate e funzionali all'attività agricola del beneficiario per la realizzazione o l'ampliamento di fabbricati rurali in zona agricola o per la realizzazione di viabilità interpodereale.

MANTENIMENTO DA UN ANNO ALL'ALTRO DELLE MEDESIME SUPERFICI DETERMINATE A CUI SI APPLICANO GLI IMPEGNI

I beneficiari dei tipi d'intervento 10.1.1, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.6, 11.1.1, 11.1.2 devono dichiarare nella domanda annuale di pagamento le medesime superfici sottoposte a impegno determinate nell'anno precedente. Il mantenimento di dette superfici comporta il rispetto dell' art. 47 del REG UE n. 1305/2013 relativamente al mantenimento del numero di ettari a cui si applicano impegni, nell'ambito delle misure a superficie poliennali.

In caso di mancata dichiarazione (incluso il caso di dichiarazione di superfici diverse di quelle determinate nell'anno precedente), decorsi i termini previsti dagli indirizzi procedurali entro cui è possibile presentare una modifica della domanda di pagamento, l'aiuto per l'azione pertinente è revocato.

Tuttavia l'aiuto non è revocato in caso di una dichiarazione di un numero di ettari inferiore, rispetto a quello risultante dalla superficie determinata dell'anno precedente, che sia riconducibile a trasformazioni d'uso del suolo agricolo autorizzate e funzionali all'attività agricola del beneficiario per la realizzazione o l'ampliamento di fabbricati rurali in zona agricola o per la realizzazione di viabilità interpodereale.



3. IMPEGNI SPECIFICI PER TIPO D'INTERVENTO

3.1. PROCEDURA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI

(ai sensi dell'art. 15 e all'Allegato 4 del D.M. n. 3536/2016)

Per ciascun tipo di intervento, vengono di seguito elencati gli impegni specifici (che in alcuni casi possono essere espressi in forma di divieti, o da un gruppo di prescrizioni) da rispettare e le possibili conseguenze in caso di inadempienza.

Relativamente a ciascun impegno o gruppo di impegni, l'inadempienza è valutata rispetto ai seguenti criteri:

- *Gravità* - le conseguenze dell'inadempienza sugli obiettivi perseguiti dall'impegno;
- *Entità* - gli effetti dell'inadempienza sull'operazione nel suo insieme;
- *Durata* - periodo di tempo in cui perdura l'effetto dell'inadempienza.

All'inadempienza è attribuito un punteggio in base alla sua rilevanza (1= bassa; 3= media; 5= alta) per ciascuno dei criteri di *gravità*, *entità* e *durata*, compatibilmente con la natura dell'impegno e dell'inadempienza.

Per ciascun impegno o gruppo di impegni, si calcola la media aritmetica dei punteggi attribuiti ai diversi criteri. Il punteggio medio ottenuto (arrotondabile secondo le modalità previste all'Allegato 4 del DM n. 3536/2016) sarà impiegato per ottenere la percentuale della riduzione attraverso la seguente tabella:

Punteggio medio (x)	Percentuale di riduzione
$1 \leq x < 3$	3 %
$3 \leq x < 5$	5 %
$5 \leq x$	10 %

Le percentuali si applicano all'importo spettante secondo le indicazioni riportate per lo specifico impegno (es. per misura, operazione o gruppo di coltura), determinando così il valore degli importi delle riduzioni. Le riduzioni per inadempienze rispetto a ciascun impegno o gruppo di impegni vengono sommate, comunque fino al limite massimo pari al 100% dell'importo spettante. Ai sensi dell'art 15 del DM n. 3536/2016, la violazione di impegni pluriennali determina la riduzione anche degli importi degli anni precedenti per la stessa operazione, ove dimostrato che la stessa violazione sia avvenuta anche in tali anni.



f855f053



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 12 di 86

Riduzioni in caso di ripetizione dell'inadempienza

Ove si accerti la *ripetizione* di un'inadempienza (negli ultimi 4 anni o nel periodo di programmazione), sempre rispetto al medesimo impegno e da parte del medesimo beneficiario, che non raggiunga il punteggio massimo per tutti e tre i criteri, la percentuale di riduzione calcolata secondo la precedente tabella è **raddoppiata**.

Ove si accerti la *ripetizione* di un'inadempienza (una o più reiterazioni dell'inadempienza negli ultimi 4 anni o nel periodo di programmazione), rispetto al medesimo impegno nell'ambito di un tipo d'intervento del PSR e da parte del medesimo beneficiario, di punteggio massimo per tutti e tre i criteri, l'aiuto è revocato integralmente; inoltre il beneficiario è **escluso** dal sostegno, per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo, per il tipo di intervento a cui si riferisce l'inadempienza. Ai sensi dell'art. 35, comma 3, del Reg UE n.640/2014 circa la ripetizione di un'inadempienza da parte dello stesso beneficiario, in caso di subentro al beneficiario originale da parte di un nuovo soggetto (nei casi previsti dall'art.47 del Reg UE n.1305/2013), nei confronti del nuovo soggetto il criterio di ripetizione non si considerano le inadempienze analoghe commesse dal beneficiario originale.

Riduzioni in caso di inadempienze rispetto a impegni pertinenti di condizionalità

In caso di inadempienza di un impegno pertinente di condizionalità e contestualmente dell'impegno (previsto per il tipo d'intervento) ad esso collegato secondo le tavole di concordanza del PSR, la percentuale di riduzione calcolata secondo la precedente tabella (per l'impegno, o per il gruppo di impegni che lo contiene) è **raddoppiata**.

Ai sensi dell'art. 16 del DM n. 3536/2016, a seguito di accertamento di questo tipo di inadempienza, l'organismo preposto informa il beneficiario sulle conseguenze di un'eventuale ripetizione.

La ripetizione di questo tipo di inadempienza (impegno del tipo d'intervento e impegno pertinente di condizionalità collegato) determina la revoca totale dell'aiuto (relativo al tipo d'intervento per l'anno di accertamento) e l'esclusione dal tipo d'intervento per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.



3.2. VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE PER LE MISURE PSR 2014-2020

MISURA 10 - PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI

TIPO DI INTERVENTO 10.1.1 - TECNICHE AGRONOMICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE

QUADRO DEGLI IMPEGNI PER L'INTRODUZIONE O IL MANTENIMENTO DELL'AGRICOLTURA CONSERVATIVA (*No Tillage*)

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Conseguenza in caso di inadempienza	Importo a cui si applica la riduzione o la revoca
IMPEGNI GENERALI: <ul style="list-style-type: none"> • Compilare il registro Web, con annotazione degli interventi colturali e dell'attività di scouting (ove prevista) sulle superfici ad impegno. • Rispettare il divieto di non impiegare alcun tipo di fango sulle superfici ad impegno. 	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014); sospensione (art. 36 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per l'operazione.
LAVORAZIONI <ul style="list-style-type: none"> • Rispettare il divieto di inversione degli strati del terreno, il divieto di aratura e il divieto di effettuare operazioni di preparazione del letto di semina, anche solo sulla fila. • Richiedere autorizzazione preventiva (ad AVEPA) per l'eventuale uso di decompattatori, sulle superfici ad impegno. • Rispettare il divieto di ripuntatura. • Mantenere in modo omogeneo in loco i residui colturali della coltura principale (<i>mulching</i>). 	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per coltura.
AVVICENDAMENTI COLTURALI <ul style="list-style-type: none"> • Adottare avvicendamenti di colture diverse sulla SOI ad impegno, compresa, se del caso, la bulatura. • Rispettare un periodo massimo di 40 giorni tra la raccolta della coltura e la semina della coltura successiva, con l'obiettivo di assicurare la copertura continuativa del terreno, anche attraverso la semina di cover crops autunno-vernine e/o erbai estivi, salvo 	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per coltura.



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 14 di 86

condizioni agrometeorologiche avverse.			
SEMINA	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per coltura.
<ul style="list-style-type: none"> Adottare in via esclusiva la semina su sodo (<i>sod seeding</i>) consistente nella deposizione del seme nel terreno senza alterare la struttura preesistente, eccetto che per una fascia ristretta di 8-10 cm e una profondità di 6-8 cm in corrispondenza di ogni fila di semina. Chiudere il solco di semina senza rivoltamento del terreno. 			
FERTILIZZAZIONI	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per coltura.
<ul style="list-style-type: none"> distribuire fertilizzanti organici e inorganici precedentemente alla fase di disseccamento della <i>cover crop</i>, prima della semina della coltura principale con strumenti poco impattanti sul profilo del terreno agrario. L'operazione può essere effettuata anche dopo la raccolta della coltura principale. Distribuire in modo localizzato i fertilizzanti in copertura utilizzando interrottori leggeri nell'interfila. Distribuire ridotti apporti fosfatici solo alla semina e localizzati. Osservare il divieto di distribuire solfato ammonico su terreno in assenza di coltura. 			
REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI IN ZONE ORDINARIE (connesso all'impegno "distribuire fertilizzanti organici e inorganici precedentemente alla fase di disseccamento della <i>cover crop</i> , prima della semina della coltura principale con strumenti poco impattanti sul profilo del terreno agrario")	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014 e Allegato 7 del DM n. 3536/2016).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per coltura.
Decreto interministeriale 7 aprile 2006:			
<ul style="list-style-type: none"> Obblighi amministrativi. Obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti. Rispetto dei massimali previsti. Divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti. 			
BCAA 1 DM n. 3536/2016			
<ul style="list-style-type: none"> Divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua 			
RACCOLTA	<i>In loco</i> .	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per coltura.
<ul style="list-style-type: none"> Trebbiare con pneumatici a bassa pressione, ruote gemellate o cingoli, assicurandosi che non vengano originati solchi, né compattamenti puntuali. 			



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 15 di 86

<ul style="list-style-type: none"> Spargere la paglia o i residui colturali (se necessario, trinciati) contestualmente alle operazioni di trebbiatura o, successivamente, tramite girello voltafieno. 	<i>In loco.</i>	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione nei casi previsti dagli art. 16 e 17 del DM n. 3536/2016 e ss.mm.ii..	Sostegno concesso nell'anno per il tipo d'intervento.
<p>IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA' connesso all'impegno "Spargere la paglia o i residui colturali (...)": BCAA 6: divieto di bruciatura delle stoppie</p>	<i>In loco.</i>	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014); possibile sospensione (art. 36 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per coltura.
<p>OBBLIGO DI SCOUTING E CONTROLLO</p> <ul style="list-style-type: none"> Effettuare lo <i>scouting</i> anticipato, in chiusura della fase invernale per valutare le più opportune condizioni di sviluppo della coltura principale a seguire. Effettuare lo <i>scouting</i> continuativo post semina per valutare lo sviluppo di limacce ipogee ed epigee, e gli eventuali interventi di diserbo necessario per controllare la diffusione delle malerbe. Controllare lo sviluppo delle limacce ipogee ed epigee con formulati da distribuire tramite seminatrice e/o in superficie a pieno campo o limitatamente al bordo degli appezzamenti coltivati a <i>No Tillage</i>, a seconda del grado di infestazione riscontrato con l'attività di scouting. In caso di riscontro tramite lo scouting è necessaria la distribuzione sulla fila durante la semina e in copertura lungo il perimetro degli appezzamenti soprattutto nel caso di semina di dicotiledoni quali soia/colza/girasole. In caso di inverni particolarmente umidi, il controllo va esteso anche al mais e ai cereali autunno-vernini. Qualora riscontrata, la limitazione allo sviluppo delle limacce va fatta utilizzando lumachicidi registrati anche per l'uso nelle aziende biologiche, in dosi fino a 30 kg/ha, che possono essere distribuiti sia sul solco di semina, sia tramite girello distributore. 	<i>In loco.</i>	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014); possibile sospensione (art. 36 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per coltura.



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 16 di 86

TUTTI I GRUPPI DI IMPEGNI**(IMPEGNI GENERALI, LAVORAZIONI, AVVICENDAMENTI CULTURALI, SEMINA, FERTILIZZANIONI, RACCOLTA, OBBLIGO DI SCOUTING E CONTROLLO)***Descrizione*

Gli impegni sono organizzati in gruppi definiti in scheda misura e collegati agli obiettivi del programma.

Effetti delle inadempienze

Per ciascun gruppo di impegni inerente all'agricoltura conservativa, le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	Si applica in ogni caso (salvo inadempienze che comportano un punteggio maggiore). →Punteggio =1
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
inadempienza rispetto a 2 o più impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Inadempienze relative a <ul style="list-style-type: none"> - Rispettare il divieto di non impiegare alcun tipo di fango sulle superfici ad impegno. - Rispettare il divieto di inversione degli strati del terreno, il divieto di aratura e il divieto di effettuare operazioni di preparazione del letto di semina, anche solo sulla fila; - Rispettare il divieto di ripuntatura; →Punteggio =5

Sospensione

In caso di riscontro di inadempienze relative a:



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 17 di 86

- compilazione del registro web;
- scouting anticipato;
- scouting continuativo;
- controllo delle limacce;

il sostegno è sospeso ai sensi dell'art. 36 del REG UE n. 640/2014, compatibilmente con le possibilità di porre rimedio all'inadempienza. La sospensione cessa qualora il beneficiario dia evidenza di aver posto rimedio all'inadempienza entro 30gg di calendario dalla comunicazione di sospensione. In caso il termine ultimo cada in sabato o in giorno festivo, il termine viene posticipato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo. Allo scadere del termine, le inadempienze che non risultino sanate sono considerate per il calcolo delle riduzioni.

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI (gruppo)*Effetti delle inadempienze*

le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera quella più grave. Per il criterio di entità si considera il numero complessivo delle inadempienze riscontrate (quindi anche rispetto a diversi impegni del gruppo e prendendo in considerazione anche diverse inadempienze entro lo stesso impegno). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa agli obblighi amministrativi →Punteggio =1	n. complessivo di inadempienze rilevate: 1 →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa al rispetto dei massimali e/o allo stoccaggio degli effluenti. →Punteggio =3	n. complessivo di inadempienze rilevate: 2 -3 →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Mancato rispetto dei divieti. →Punteggio =5	n. complessivo di inadempienze rilevate: 4 e oltre →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ: BCAA6

L'inadempienza di un impegno pertinente di condizionalità e contestualmente dell'impegno (previsto per il tipo d'intervento) ad esso collegato, secondo le tavole di concordanza del PSR, determina gli effetti descritti al par. 3.1 del presente documento. .



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 18 di 86

QUADRO DEGLI IMPEGNI PER LA MINIMA LAVORAZIONE (*Minimum Tillage*)

Impegno o gruppi di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Conseguenza in caso di inadempienza	Importo a cui si applica la riduzione o la revoca
<p>IMPEGNI GENERALI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compilare il registro Web, con annotazione degli interventi colturali sulle superfici ad impegno. • Rispettare il divieto di non impiegare alcun tipo di fango sulle superfici ad impegno. 	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014); sospensione (art. 36 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per coltura.
<p>REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI IN ZONE ORDINARIE (connesso all'impegno "Compilare il registro Web, con annotazione degli interventi colturali sulle superfici ad impegno")</p> <p>Decreto interministeriale 7 aprile 2006:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obblighi amministrativi. • Obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti. • Rispetto dei massimali previsti. • Divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti. <p>BCAA 1 DM n.3536/2016</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua 	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014 e Allegato 7 del DM n. 3536/2016).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per coltura.
<p>LAVORAZIONI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adottare esclusivamente lavorazioni superficiali, con attrezzature che non utilizzano organi lavoranti rotanti attivati dalla presa di potenza (solo per i terreni pesanti, con contenuto di argilla > 40%, può essere ammesso l'utilizzo dell'erpice rotante per l'affinamento del letto di semina) al fine di ottenere con massimo due passaggi un letto di semina adatto alla semina delle colture seminatrici, mantenendo nel contempo una copertura di residui colturali sulla superficie lavorata. È ammessa l'adozione delle tecniche di <i>strip tillage</i> con semina all'interno delle bande lavorate, che non devono interessare nel loro insieme più del 50% della superficie del terreno. • Rispettare il divieto di aratura convenzionale sia per la preparazione del letto di semina e sia per il sovescio. 	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per coltura.



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 19 di 86

<ul style="list-style-type: none"> • Richiedere autorizzazione per l'eventuale uso di operazioni di ripuntatura. • Rispettare il divieto di inversione degli strati del profilo attivo del terreno. • Mantenere in loco, previa trinciatura, le paglie e i residui colturali delle colture seminative principali (mais, soia, frumento, colza, ...) con la tecnica del <i>mulching</i>. 			
IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA' connesso all'impegno "Mantenere in loco, previa trinciatura, le paglie e i residui colturali delle colture seminative principali" : BCAA 6: divieto di bruciatura delle stoppie	<i>In loco.</i>	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione nei casi previsti dagli art. 16 e 17 del DM n. 3536/2016 e ss.mm.ii..	Sostegno concesso nell'anno per il tipo d'intervento.
AVVICENDAMENTI COLTURALI <ul style="list-style-type: none"> • Rispettare un periodo massimo di 40 giorni tra la raccolta della coltura e la semina della coltura successiva, con l'obiettivo di assicurare la copertura continuativa del terreno, anche attraverso la semina di cover crops autunno-vernine e/o erbai estivi, salvo condizioni agrometeorologiche avverse. 	Amministrativo e <i>In loco.</i>	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per coltura.
FERTILIZZAZIONI <ul style="list-style-type: none"> • L'agricoltore può effettuare la distribuzione organica al termine del ciclo colturale della cover crop che precede la semina della coltura principale. L'operazione può essere effettuata anche dopo la raccolta della coltura principale. • L'agricoltore deve distribuire in modo localizzato i fertilizzanti in copertura utilizzando interratori leggeri nell'interfila. 	<i>In loco.</i>	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per coltura.

TUTTI I GRUPPI DI IMPEGNI**(IMPEGNI GENERALI, LAVORAZIONI, AVVICENDAMENTI COLTURALI, FERTILIZZAZIONI)***Descrizione*

Gli impegni sono organizzati in gruppi definiti in scheda misura e collegati agli obiettivi del programma.



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 20 di 86

Effetti delle inadempienze

Rispetto a ciascun gruppo di impegni inerente all'agricoltura conservativa, le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). Per il criterio di durata, si considera la durata degli effetti delle inadempienze rispetto ai diversi impegni. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	Si applica in ogni caso (salvo inadempienze che comportano un punteggio maggiore). →Punteggio =1
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
inadempienza rispetto a 2 o più impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Inadempienze relative a - Rispettare il divieto di non impiegare alcun tipo di fango sulle superfici ad impegno. - Rispettare il divieto di inversione degli strati del terreno; - Rispettare il divieto di aratura convenzionale sia per la preparazione del letto di semina e sia per il sovescio →Punteggio =5

Sospensione

In caso di riscontro di inadempienze relative a:

- compilazione del registro web;

il sostegno è sospeso ai sensi dell'art. 36 del REG UE n. 640/2014, compatibilmente con le possibilità di porre rimedio all'inadempienza. La sospensione cessa qualora il beneficiario dia evidenza di aver posto rimedio all'inadempienza entro 30gg di calendario dalla comunicazione di sospensione. In caso il termine ultimo cada in sabato o in giorno festivo, il termine viene posticipato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Allo scadere del termine, le inadempienze che non risultino sanate sono considerate per il calcolo delle riduzioni.



f855f053



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 21 di 86

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI (gruppo)*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera quella più grave. Per il criterio di entità si considera il numero complessivo delle inadempienze riscontrate (quindi anche rispetto a diversi impegni del gruppo e prendendo in considerazione anche diverse inadempienze entro lo stesso impegno). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa agli obblighi amministrativi →Punteggio =1	n. complessivo di inadempienze rilevate: 1 →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa al rispetto dei massimali e/o allo stoccaggio degli effluenti. →Punteggio =3	n. complessivo di inadempienze rilevate: 2 -3 →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Mancato rispetto dei divieti. →Punteggio =5	n. complessivo di inadempienze rilevate: 4 e oltre →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ: BCAA6*Effetti delle inadempienze*

L'inadempienza di un impegno pertinente di condizionalità e contestualmente dell'impegno (previsto per il tipo d'intervento) ad esso collegato, secondo le tavole di concordanza del PSR, determina gli effetti descritti al par. 3.1 del presente documento.



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 22 di 86

TIPO DI INTERVENTO 10.1.2 - OTTIMIZZAZIONE AMBIENTALE DELLE TECNICHE AGRONOMICHE E IRRIGUE

QUADRO DEGLI IMPEGNI PER L'OTTIMIZZAZIONE PRATICA IRRIGUA E DELLA FERTILIZZAZIONE

(ottimizzazione della sola fertilizzazione, nel caso in cui il Consorzio di Bonifica attesti l'assenza di servizio idrico strutturato)

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Conseguenza in caso di inadempienza	Importo a cui si applica la riduzione o la revoca
COLTURE INTERCALARI <ul style="list-style-type: none"> Seminare ogni anno il 25% della SOI seminativa aziendale con colture intercalari di copertura, mediante preparazione del letto di semina Trinciare e sovesciare il cotico antecedentemente alla semina della coltura principale. 	<i>In loco.</i>	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile delle domande di pagamento per coltura.
EFFETTUAZIONE DELLE ANALISI DEI TERRENI: <ul style="list-style-type: none"> Eeguire l'analisi chimico-fisica, suddividendo i prelievi per "appezzamento omogeneo", di dimensioni massime pari a 5 ha, al fine di determinare le dotazioni nutrizionali. Per tutte le colture seminate, il prelievo del campionamento va effettuato il primo e il quarto anno di impegno; nel caso delle colture trapiantate, il campionamento effettuato nei terreni ad impegno è annuale; le analisi degli anni successivi al primo riguardano N, P, K e la sostanza organica. 	Amministrativo .	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014); sospensione (art. 36 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per coltura.
RIDUZIONE DEL QUANTITATIVO DEI CONCIMI AZOTATI E DISTRIBUZIONE OTTIMIZZATA DEI FERTILIZZANTI <ul style="list-style-type: none"> Redazione di un piano di concimazione utilizzando il software AGRELAN-WEB (ARPAV) che tiene conto delle analisi dei terreni. Ridurre gli apporti di fertilizzanti, nei casi e nelle quantità indicate in scheda misura. In zona ordinaria l'agricoltore deve rispettare gli stessi massimali di azoto distribuibile previsti per le Zone Vulnerabili ai Nitrati. 	Amministrativo e <i>in loco.</i>	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per coltura.



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 23 di 86

<ul style="list-style-type: none"> • Rispettare le disposizioni specifiche di fertilizzazione previste per tipo di coltura nella scheda misura. • Effettuare la somministrazione in dosi frazionate e localizzate degli elementi fertilizzanti in copertura, durante la stagione primaverile-estiva, con interrimento obbligatorio dei fertilizzanti granulari, semplici o complessi; in alternativa al frazionamento della dose in copertura, è consentito l'uso delle tecniche fertirrigue con fertilizzanti idrosolubili. 			
<p>REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI IN ZONE ORDINARIE (connesso all'impegno "In zona ordinaria l'agricoltore deve rispettare gli stessi massimali di azoto distribuibile previsti per le Zone Vulnerabili ai Nitrati")</p>	<p>Amministrativo e <i>in loco</i>.</p>	<p>Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014 e Allegato 7 del DM n. 3536/2016).</p>	<p>Importo ammissibile delle domande di pagamento per coltura.</p>
<p>Decreto interministeriale 7 aprile 2006:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obblighi amministrativi. • Obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti. • Rispetto dei massimali previsti. • Divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti. <p>BCAA 1 DM n. 3536/2016</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua 			
<p>COMPILAZIONE DEL REGISTRO WEB DI COLTIVAZIONE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Annotare nel registro web la data e la modalità di semina, sovescio, trinciatura delle colture intercalari di copertura. • Annotare nel registro web la data e la modalità di semina/trapianto delle colture principali. • Annotare nel registro web tempi e modalità di distribuzione, quantitativi e tipologie dei fertilizzanti utilizzati. • Stampare il referto e annotare gli esiti prodotti dall'inserimento delle analisi del terreno nel Piano di Concimazione redatto utilizzando il software ARPAV (AGRELAN WEB). • Compilare la scheda di lettura del contatore aziendale per ciascuna coltura e appezzamento nonché, in caso di microirrigazione, 	<p>Amministrativo e <i>in loco</i>.</p>	<p>Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014), sospensione (art. 36 del REG UE n. 640/2014).</p>	<p>Importo ammissibile delle domande di pagamento per coltura.</p>



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 24 di 86

compilare la scheda di registrazione delle operazioni di messa in opera/spurgo/rimozione delle manichette.

<p>IMPEGNI IRRIGUI (<i>gli impegni irrigui non sussistono qualora il Consorzio di Bonifica competente per il territorio attesti la mancanza strutturale di servizio idrico sulla superficie aziendale oggetto di impegno</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divieto di irrigazione per scorrimento superficiale o per infiltrazione da solchi (solo per mais, soia, barbabietola e tabacco). • Equipaggiare gli appezzamenti con impianti di irrigazione per aspersione o di microirrigazione laddove siano coltivati mais, soia, barbabietola e tabacco. • Iscrivere annualmente al sistema IRRIFRAME, che prevede l'esecuzione del calcolo, per ciascun appezzamento ad impegno, del bilancio irriguo stagionale anche sulla base di informazioni pedologiche e della data di semina/trapianto della coltura oggetto di bilancio irriguo. • Dotarsi di contatore installato sull'opera di presa di adduzione dell'acqua irrigua. • Attenersi strettamente al consiglio irriguo proposto per ciascuna coltura e appezzamento inseriti in IRRIFRAME, che viene calcolato giornalmente sulla base di indicazioni agrometeorologiche rilevate da ARPAV, e in relazione al turno irriguo messo a disposizione dal Consorzio di Bonifica. • Presidiare le operazioni di irrigazione per evitare malfunzionamenti della rete distributiva. • Inserire e validare nel registro della coltura, elaborato da IRRIFRAME, gli interventi irrigui man mano che si eseguono nella stagione. • Stampare mensilmente e conservare il registro elaborato con il software IRRIFRAME per gli appezzamenti oggetto di impegno; inserirvi le informazioni riguardanti la "data di raccolta" per ciascun appezzamento aziendale soggetto ad impegno irriguo; salvare e stampare il registro finale delle irrigazioni che riporta per appezzamento i volumi irrigui stagionali. • In caso di microirrigazione e fertirrigazione, attuare la stesura, 	<p>Amministrativo e in loco.</p>	<p>Riduzione revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014); sospensione (art. 36 del REG UE n. 640/2014).</p>	<p>Importo ammissibile delle domande di pagamento per coltura.</p>
---	----------------------------------	---	--



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 25 di 86

manutenzione e la rimozione di manichette gocciolanti, nonché prevedere lo spurgo e la ripulitura dei filtri.

IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ connesso al gruppo IMPEGNI IRRIGUI: BCAA 2 rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto d autorizzazione	<i>In loco.</i>	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusionenei casi previsti dagli art. 16 e 17 del DM n. 3536/2016 e ss.mm.ii..	Sostegno concesso nell'anno per il tipo d'intervento.
---	-----------------	---	---

COLTURE INTERCALARI (gruppo)*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate per il gruppo di impegni rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto all'impegno di trinciatura e sovescio. →Punteggio =1	Inadempienza su superficie s ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- →Punteggio =1
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie s > 10% della SOI e s ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso di inadempienza. →Punteggio =3
Inadempienza rispetto all'impegno di semina di colture intercalari su almeno il 25% della SOI →Punteggio =5	Inadempienza su superficie s > 20% della SOI →Punteggio =5	- (Punteggio =5 non applicato)



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 26 di 86

EFFETTUAZIONE DELLE ANALISI DEI TERRENI (gruppo)*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate per il gruppo di impegni rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa alle modalità di campionamento previste (per appezzamento omogeneo) →Punteggio =1	Inadempienza relativa a 1 impegno →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	- (Punteggio =3 non applicato)	Si applica in ogni caso di inadempienza. →Punteggio =3
Inadempienza relativa alle tempistiche/annualità dei campionamenti (o sia alle tempistiche sia alle modalità dei campionamenti) →Punteggio =5	Inadempienze relative ai 2 impegni →Punteggio =5	- (Punteggio =5 non applicato)

Sospensione

In caso di riscontro di inadempienza per gli impegni:

- Eseguire l'analisi chimico-fisica, suddividendo i prelievi per "appezzamento omogeneo", di dimensioni massime pari a 5 ha, al fine di determinare le dotazioni nutrizionali;
- Per tutte le colture seminate, i prelievi del campionamento va effettuato il primo e il quarto anno di impegno; nel caso delle colture trapiantate, il campionamento effettuato nei terreni ad impegno è annuale; le analisi degli anni successivi al primo riguardano N, P, K e la sostanza organica;

l'aiuto è sospeso ai sensi dell'art. 36 del REG UE n. 640/2014, compatibilmente con le possibilità di porre rimedio all'inadempienza. La sospensione cessa qualora il beneficiario dia evidenza di aver posto rimedio all'inadempienza entro 30gg di calendario dalla comunicazione di sospensione. In caso il termine ultimo cada in sabato o in giorno festivo, il termine viene posticipato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Allo scadere del termine, le inadempienze che non risultino sanate sono considerate per il calcolo delle riduzioni.



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 27 di 86

RIDUZIONE DEL QUANTITATIVO DEI CONCIMI AZOTATI E DISTRIBUZIONE OTTIMIZZATA DEI FERTILIZZANTI (gruppo)*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate per il gruppo di impegni rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	Inadempienza relativa a 1 impegno →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Si applica in ogni caso, eccetto in caso di inadempienza relativa alla redazione di un piano di concimazione. →Punteggio =3	Inadempienza relativa a 2 impegni →Punteggio =3	Si applica in ogni caso, con l'eccezione delle inadempienze che comportano punteggio maggiore. →Punteggio =3
Inadempienza relativa alla redazione di un piano di concimazione con software AGRELAN-WEB e/o alla riduzione delle concimazioni. →Punteggio =5	Inadempienze relative a 3 o più impegni →Punteggio =5	Inadempienza relativa alla redazione di un piano di concimazione con software AGRELAN-WEB. →Punteggio =5

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI (gruppo)*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera quella più grave. Per il criterio di entità si considera il numero complessivo delle inadempienze riscontrate (quindi anche rispetto a diversi impegni del gruppo e prendendo in considerazione anche diverse inadempienze entro lo stesso impegno). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 28 di 86

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa agli obblighi amministrativi →Punteggio =1	n. complessivo di inadempienze rilevate: 1 →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa al rispetto dei massimali e/o allo stoccaggio degli effluenti. →Punteggio =3	n. complessivo di inadempienze rilevate: 2 -3 →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Mancato rispetto dei divieti. →Punteggio =5	n. complessivo di inadempienze rilevate: 4 e oltre →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5

COMPILAZIONE DEL REGISTRO WEB DI COLTIVAZIONE (gruppo)*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate per il gruppo di impegni rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	Inadempienza rispetto a 1 impegno. →Punteggio =1	Si applica in ogni caso di inadempienza. →Punteggio =1
Si applica in ogni caso. →Punteggio =3	Inadempienza rispetto a 2 impegni. →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
- (Punteggio =5 non applicato)	inadempienza rispetto a più di 2 impegni. →Punteggio =5	- (Punteggio =5 non applicato)

Sospensione

In caso di riscontro di inadempienza per gli impegni:

- Annotare nel registro web la data e la modalità di semina, sovescio, trinciatura delle colture intercalari di copertura;
- Annotare nel registro web la data e la modalità di semina/trapianto delle colture principali;
- Annotare nel registro web tempi e modalità di distribuzione, quantitativi e tipologie dei fertilizzanti utilizzati;
- Stampare il referto e annotare gli esiti prodotti dall'inserimento delle analisi del terreno nel Piano di Concimazione redatto utilizzando il software ARPAV (AGRELAN WEB);



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 29 di 86

- Compilare la scheda di lettura del contatore aziendale per ciascuna coltura e appezzamento nonché, in caso di microirrigazione, compilare la scheda di registrazione delle operazioni di messa in opera/spurgo/rimozione delle manichette;
l'aiuto è sospeso ai sensi dell'art. 36 del REG UE n. 640/2014, compatibilmente con le possibilità di porre rimedio all'inadempienza. La sospensione cessa qualora il beneficiario dia evidenza di aver posto rimedio all'inadempienza entro 30gg di calendario dalla comunicazione di sospensione. In caso il termine ultimo cada in sabato o in giorno festivo, il termine viene posticipato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.
Allo scadere del termine, le inadempienze che non risultino sanate sono considerate per il calcolo delle riduzioni.

IMPEGNI IRRIGUI (gruppo)*Nota*

Gli impegni irrigui non sussistono qualora il Consorzio di Bonifica competente per il territorio attesti la mancanza strutturale di servizio idrico sulla superficie aziendale oggetto di impegno.

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate per il gruppo di impegni rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	- (Punteggio =1 non applicato)	Si applica in ogni caso, con l'eccezione delle inadempienze che comportano punteggio maggiore. →Punteggio =1
Si applica in ogni caso, con l'eccezione delle inadempienze che comportano punteggio maggiore. →Punteggio =3	Inadempienza relativa a 1 impegno. →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Inadempienza relativa a: <ul style="list-style-type: none"> • Iscrizione a IRRIFRAME; • Rispetto del consiglio irriguo generato da IRRIFRAME; • Installazione del contatore. →Punteggio =5	Inadempienze relative a 2 o più impegni. →Punteggio =5	Inadempienza relativa a: <ul style="list-style-type: none"> • l' equipaggiamento con impianti di irrigazione per aspersione o di microirrigazione laddove siano coltivati mais, soia, barbabietola e tabacco; • Iscrizione a IRRIFRAME; • Installazione del contatore. →Punteggio =5



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 30 di 86

Sospensione

In caso di riscontro di inadempienze relative a:

- Iscrizione a IRRIFRAME;

l'aiuto è sospeso ai sensi dell'art. 36 del REG UE n. 640/2014, compatibilmente con le possibilità di porre rimedio all'inadempienza. La sospensione cessa qualora il beneficiario dia evidenza di aver posto rimedio all'inadempienza entro 30gg di calendario dalla comunicazione di sospensione. In caso il termine ultimo cada in sabato o in giorno festivo, il termine viene posticipato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Allo scadere del termine, le inadempienze che non risultino sanate sono considerate per il calcolo delle riduzioni.

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ: BCAA2*Effetti delle inadempienze*

L'inadempienza di un impegno pertinente di condizionalità e contestualmente dell'impegno (previsto per il tipo d'intervento) ad esso collegato, secondo le tavole di concordanza del PSR, determina gli effetti descritti al par. 3.1 del presente documento.



f855f053



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 31 di 86

QUADRO DEGLI IMPEGNI CON SPECIFICHE FINALITA' AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Conseguenza in caso di inadempienza	Importo a cui si applica la riduzione o la revoca
IMPEGNI CON SPECIFICHE FINALITA' AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE <ul style="list-style-type: none"> • Attuare la semina di colture erbacee non più ordinarie negli ambiti di pianura e collina (dettaglio delle specie nella scheda misura del PSR) • Non coltivare mais, tabacco, soia e barbabietola. • Divieto di monosuccessione della stessa coltura principale sulla medesima superficie per due anni consecutivi sulla SOI. • Rispettare il divieto di insilamento delle colture prodotte • Effettuare la raccolta a maturazione delle colture autunno-vernine, mantenendo le relative stoppie sul terreno fino alle operazioni che precedono la semina della coltura successiva 	<i>In loco.</i>	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per coltura.
IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA' connesso all'impegno "Effettuare la raccolta a maturazione delle colture autunno-vernine, mantenendo le relative stoppie sul terreno fino alle operazioni che precedono la semina della coltura successiva": BCAA 6 - divieto di bruciatura delle stoppie	<i>In loco.</i>	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione nei casi previsti dagli art. 16 e 17 del DM n. 3536/2016 e ss.mm.ii..	Sostegno concesso nell'anno per il tipo d'intervento.

IMPEGNI CON SPECIFICHE FINALITA' AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE (gruppo)

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). Per il criterio di durata, si considera la durata degli effetti delle inadempienze rispetto ai diversi impegni. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 32 di 86

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	Inadempienza su superficie s ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	Si applica in ogni caso, con l'eccezione delle inadempienze che comportano punteggio maggiore. →Punteggio =1
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =3	Inadempienza su superficie s > 10% della SOI e s ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	Inadempienza rispetto a <ul style="list-style-type: none"> • Raccolta delle colture autunno-vernine • Semina di colture erbacee non più ordinarie. →Punteggio =3
inadempienza rispetto a 2 o più impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie s > 20% della SOI →Punteggio =5	Inadempienza rispetto al divieto di monosuccessione →Punteggio =5

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ: BCAA6
Effetti delle inadempienze

L'inadempienza di un impegno pertinente di condizionalità e contestualmente dell'impegno (previsto per il tipo d'intervento) ad esso collegato, secondo le tavole di concordanza del PSR, determina gli effetti descritti al par. 3.1 del presente documento.



f855f053



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 33 di 86

TIPO DI INTERVENTO 10.1.3 - GESTIONE ATTIVA DI INFRASTRUTTURE VERDI

QUADRO DEGLI IMPEGNI: SIEPI E FASCE TAMPONE

Impegno o gruppi di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Conseguenza in caso di inadempienza	Importo a cui si applica la riduzione o la revoca
<p>IMPEGNI CONNESSI ALLA QUALIFICAZIONE DEL PAESAGGIO</p> <ul style="list-style-type: none"> • mantenere la formazione lineare arboreo-arbustiva con “densità colma”, facendo in modo che le chiome delle piante ad alto fusto, a ceppaia, e quelle degli arbusti risultino a reciproco contatto (si applicano anche le disposizioni specifiche del bando riguardanti questo impegno); • nel caso di necessario infoltimento, rispettare la distanza massima tra le piante ad alto fusto che non dovrà risultare superiore ad 8 m, la distanza massima fra le ceppaie non dovrà risultare superiore a 4 m e la distanza massima sulla fila tra gli arbusti non dovrà risultare superiore a 2 m; • colmare gli eventuali spazi lacunosi dovuti a moria o deperimento dei soggetti arborei e arbustivi esclusivamente con le tipologie di specie arboree e arbustive autoctone che verranno indicate in sede di Bando in un apposito elenco; • rispettare il divieto di taglio a raso delle formazioni lineari arboreo/arbustive • regolamentare le potature in riferimento alle diverse specie che compongono le formazioni lineari, nel rispetto del principio di “densità colma”; 	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell’aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.
<p>IMPEGNI CONNESSI ALLA TUTELA DELLE ACQUE E DEI SUOLI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per le formazioni monofilari: mantenimento del “modulo base” costituito da una fascia arboreo-arbustiva larga 1 m e da una fascia erbacea larga 5m. Per le formazioni plurifilari: mantenimento del numero di filari e delle fasce erbacee che costituiscono l’insieme del modulo base e dei moduli aggiuntivi previsti nella domanda di aiuto (Scheda descrittiva 1, di cui allegati tecnici del bando); • tagliare la fascia erbacea (minimo 5m nel “modulo base”) almeno una 	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell’aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 34 di 86

<p>volta l'anno;</p> <ul style="list-style-type: none"> rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, compresi i diserbanti non residuali, e di fertilizzanti di sintesi chimica e organici su tutta la superficie erbacea/arboreo/arbustiva; rispettare il divieto di impiego di fanghi 			
<p>REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI IN ZONE ORDinarie (connesso all'impegno "rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, compresi i diserbanti non residuali, e di fertilizzanti di sintesi chimica e organici su tutta la superficie erbacea/arboreo/arbustiva")</p> <p>Decreto interministeriale 7 aprile 2006:</p> <ul style="list-style-type: none"> Obblighi amministrativi. Obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti. Rispetto dei massimali previsti. Divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti. <p>BCAA 1 DM n. 3536/2016</p> <ul style="list-style-type: none"> Divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua 	<p>Amministrativo e <i>in loco</i>.</p>	<p>Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014 e Allegato 7 del DM n. 3536/2016).</p>	<p>Importo ammissibile delle domande di pagamento per coltura.</p>
<p>IMPEGNI CONNESSI ALLA BIODIVERSITA'</p> <ul style="list-style-type: none"> controllare le specie erbacee, lianose e arboreo-arbustive invadenti su tutta la superficie ad impegno; garantire che le specie presenti nelle fasce tampone e siepi interessate dall'impegno siano ricomprese nell'elenco delle specie ammissibili approvato in sede di bando. L'incidenza di soggetti non appartenenti alle specie indicate è tollerata nella misura massima del 5% del numero di individui arborei e arbustivi complessivamente presenti su tali superfici oggetto d'impegno. Nel caso di rinfoltimento di tratti lacunosi ed integrazione di siepi rade mediante impianto di giovani soggetti arborei e/o arbustivi, al fine di portare la densità ai livelli minimi previsti, va utilizzato materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato da Cartellino del Produttore e, ove necessario, del Passaporto delle piante. Non è ammesso l'uso di talee autoprodotte. 	<p>Amministrativo e <i>in loco</i>.</p>	<p>Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014).</p>	<p>Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.</p>
<p>IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA' connesso all'impegno "rispettare il divieto di taglio a raso delle formazioni lineari arboreo/arbustive":</p> <p>BCAA 7 - livello minimo di mantenimento dei paesaggi</p>	<p><i>In loco</i>.</p>	<p>Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione nei casi previsti dagli art. 16 e 17 del DM n. 3536/2016 e ss.mm.ii..</p>	<p>Sostegno concesso nell'anno per il tipo d'intervento.</p>



f855f053



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 35 di 86

IMPEGNI CONNESSI ALLA QUALIFICAZIONE DEL PAESAGGIO (gruppo)*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). Per il criterio di durata, si considera la durata degli effetti delle inadempienze rispetto ai diversi impegni. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	Si applica in ogni caso, con l'eccezione delle inadempienze che comportano punteggio maggiore. →Punteggio =1
Inadempienza rispetto a 2 impegni →Punteggio =3	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	Inadempienza rispetto agli impegni relativi alle specie e alle distanze tra piante. →Punteggio =3
Inadempienza rispetto a più di 2 impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Inadempienza rispetto al divieto di taglio a raso →Punteggio =5

IMPEGNI CONNESSI ALLA TUTELA DELLE ACQUE E DEI SUOLI (gruppo)*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 36 di 86

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie s ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie s > 10% della SOI e s ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	Inadempienza relativa al taglio della fascia erbacea →Punteggio =3
inadempienza rispetto a 2 o più impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie s > 20% della SOI →Punteggio =5	Si applica in ogni caso, salvo la sola inadempienza relativa al taglio della fascia erbacea. →Punteggio =5

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI (gruppo)

Effetti delle inadempienze

le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera quella più grave. Per il criterio di entità si considera il numero complessivo delle inadempienze riscontrate (quindi anche rispetto a diversi impegni del gruppo e prendendo in considerazione anche diverse inadempienze entro lo stesso impegno). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa agli obblighi amministrativi →Punteggio =1	n. complessivo di inadempienze rilevate: 1 →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa al rispetto dei massimali e/o allo stoccaggio degli effluenti. →Punteggio =3	n. complessivo di inadempienze rilevate: 2 -3 →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Mancato rispetto dei divieti. →Punteggio =5	n. complessivo di inadempienze rilevate: 4 e oltre →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5



f855f053



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 37 di 86

IMPEGNI CONNESSI ALLA BIODIVERSITA' (gruppo)*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). Per il criterio di durata, si considera la durata degli effetti delle inadempienze rispetto ai diversi impegni. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =3	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	Inadempienza relativa al controllo delle specie invadenti (salvo inadempienza che comporti un punteggio maggiore). →Punteggio =3
Inadempienza rispetto a 2 o più impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Inadempienza relativa alla presenza delle specie indicate nel bando. →Punteggio =5

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ: BCAA7*Effetti delle inadempienze*

L'inadempienza di un impegno pertinente di condizionalità e contestualmente dell'impegno (previsto per il tipo d'intervento) ad esso collegato, secondo le tavole di concordanza del PSR, determina gli effetti descritti al par. 3.1 del presente documento.



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 38 di 86

QUADRO DEGLI IMPEGNI: BOSCHETTI

Impegno o gruppi di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Conseguenza in caso di inadempienza	Importo a cui si applica la riduzione o la revoca
<p>IMPEGNI CONNESSI ALLA BIODIVERSITÀ</p> <ul style="list-style-type: none"> • esecuzione di un diradamento nel periodo compreso tra l'8° e il 10° anno di età del boschetto; • nel caso di necessario infoltimento rispettare le specie indicate in sede di Bando; • rispettare il divieto di taglio a raso delle formazioni arboreo-arbustive; • controllare le specie erbacee, lianose e arboreo-arbustive invadenti che si sviluppano nel boschetto. 	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.
<p>IMPEGNI CONNESSI ALLA TUTELA DELLE ACQUE E DEI SUOLI</p> <ul style="list-style-type: none"> • rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, compresi diserbanti non residuali e fertilizzanti di sintesi chimica e organici sulla superficie ad impegno; • rispettare il divieto di impiego di fanghi; 	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.
<p>REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI IN ZONE ORDINARIE (connesso all'impegno "rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, compresi i diserbanti non residuali, e di fertilizzanti di sintesi chimica e organici su tutta la superficie erbacea/arboreo/arbustiva")</p> <p>Decreto interministeriale 7 aprile 2006:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obblighi amministrativi. • Obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti. • Rispetto dei massimali previsti. • Divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti. <p>BCAA 1 DM n. 3536/2016</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua 	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014 e Allegato 7 del DM n. 3536/2016).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per coltura.
<p>IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ' connesso all'impegno "rispettare il divieto di taglio a raso delle formazioni lineari arboreo/arbustive": BCAA 7 - livello minimo di mantenimento dei paesaggi</p>	<i>In loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione nei casi previsti dagli art. 16 e 17 del DM n. 3536/2016 e ss.mm.ii..	Sostegno concesso nell'anno per il tipo d'intervento.



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 39 di 86

IMPEGNI CONNESSI ALLA BIODIVERSITÀ (gruppo)*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). Per il criterio di durata, si considera la durata degli effetti delle inadempienze rispetto ai diversi impegni. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	Inadempienza rispetto agli impegni di gestione attiva e/o di controllo delle specie infestanti e/o all'impegno alle specie da impiegare in caso di rinfoltimento (salvo inadempienze che comportano un punteggio più alto) →Punteggio =3
Inadempienza rispetto a 2 o più impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Inadempienza rispetto al divieto di taglio a raso. →Punteggio =5

IMPEGNI CONNESSI ALLA TUTELA DELLE ACQUE E DEI SUOLI (gruppo)*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 40 di 86

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- →Punteggio =3	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso, salvo inadempienze per cui è previsto un punteggio maggiore →Punteggio =3
inadempienza rispetto a 2 o più impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Inadempienza relativa al divieto di impiego di fertilizzanti, prodotti fitosanitari e diserbanti e/o al divieto di impiego di fanghi. →Punteggio =5

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI (gruppo)

Effetti delle inadempienze

le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera quella più grave. Per il criterio di entità si considera il numero complessivo delle inadempienze riscontrate (quindi anche rispetto a diversi impegni del gruppo e prendendo in considerazione anche diverse inadempienze entro lo stesso impegno). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa agli obblighi amministrativi →Punteggio =1	n. complessivo di infrazioni rilevate: 1 →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa al rispetto dei massimali e/o allo stoccaggio degli effluenti. →Punteggio =3	n. complessivo di infrazioni rilevate: 2 -3 →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Mancato rispetto dei divieti. →Punteggio =5	n. complessivo di infrazioni rilevate: 4 e oltre →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 41 di 86

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ: BCAA7*Effetti delle inadempienze*

L'inadempienza di un impegno pertinente di condizionalità e contestualmente dell'impegno (previsto per il tipo d'intervento) ad esso collegato, secondo le tavole di concordanza del PSR, determina gli effetti descritti al par. 3.1 del presente documento.



f855f053



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 42 di 86

QUADRO DEGLI IMPEGNI: CANALI ERBOSI

Impegno o gruppi di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Conseguenza in caso di inadempienza	Importo a cui si applica la riduzione o la revoca
SFALCIO DELLA FASCIA ERBACEA ALMENO 1 VOLTA L'ANNO	<i>In loco.</i>	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile della domanda di pagamento
IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA' connesso all'impegno "sfalcio della fascia erbacea almeno 1 volta l'anno": BCAA 7 - livello minimo di mantenimento dei paesaggi	<i>In loco.</i>	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione nei casi previsti dagli art. 16 e 17 del DM n. 3536/2016 e ss.mm.ii..	Sostegno concesso nell'anno per il tipo d'intervento.

SFALCIO DELLA FASCIA ERBACEA ALMENO 1 VOLTA L'ANNO

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Si applica in ogni caso. →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 43 di 86

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ: BCAA7*Effetti delle inadempienze*

L'inadempienza di un impegno pertinente di condizionalità e contestualmente dell'impegno (previsto per il tipo d'intervento) ad esso collegato, secondo le tavole di concordanza del PSR, determina gli effetti descritti al par. 3.1 del presente documento.



f855f053



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 44 di 86

TIPO DI INTERVENTO 10.1.4 - GESTIONE SOSTENIBILE DI PRATI, PRATI SEMINATURALI, PASCOLI e PRATI-PASCOLI**QUADRO DELGI IMPEGNI: PRATI DI PIANURA, COLLINA, MONTAGNA**

Impegno o gruppi di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Conseguenza in caso di inadempienza	Importo a cui si applica la riduzione o la revoca
TAGLIO FRAZIONATO DEGLI APPEZZAMENTI <ul style="list-style-type: none"> • esecuzione del taglio frazionato (si veda la descrizione) • riportare su apposita cartografia la SOI e l'ubicazione delle parcelle non falciate 	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.
MANTENIMENTO DI ELEMENTI ARBOREI E ARBUSTIVI (si veda la descrizione che distingue impegni per le superfici in pianura e collina e per le superfici in montagna)	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.
IMPEGNI CONNESSI ALLA TUTELA DELLE ACQUE E DEI SUOLI <ul style="list-style-type: none"> • Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti, fertilizzanti di sintesi chimica • Dimezzare in Zona Ordinaria la concimazione organica, palabile e non palabile rispetto al massimale consentito. 	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.
REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI (connesso all'impegno "Dimezzare in Zona Ordinaria la concimazione organica, palabile e non palabile rispetto al massimale consentito.") Decreto interministeriale 7 aprile 2006: <ul style="list-style-type: none"> • Obblighi amministrativi. • Obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti. • Rispetto dei massimali previsti. • Divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti. BCAA 1 DM n. 3536/2016 <ul style="list-style-type: none"> • Divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua 	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 e del REG UE n. 640/2014 e Allegato 7 del DM n. 3536/2016).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per coltura.



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 45 di 86

TAGLIO FRAZIONATO DEGLI APPEZZAMENTI*Descrizione*

Effettuando gli ordinari interventi di sfalcio e fienagione compatibili con la produttività della pianura, collina e montagna, eseguire un taglio frazionato degli appezzamenti, mantenendo fasce non falciate con il primo taglio. Il rilascio di tali fasce deve essere pari ad almeno il 10% della superficie oggetto di impegno, preservando parcelle di dimensione compresa fra 500 e 2.000 mq, distribuite a mosaico. L'area non falciata con il primo taglio può essere falciata con il taglio successivo, previo mantenimento di altrettanta superficie erbacea non sfalcata distribuita a mosaico negli appezzamenti ad impegno. L'ultimo taglio è effettuato sul 100% della SOI. L'ubicazione delle parcelle non sfalciate va riportata su apposita cartografia

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera l'inadempienza accertata che produce il punteggio più alto. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Il taglio frazionato è realizzato correttamente, ma le parcelle non sfalciate non sono riportate nell'apposita cartografia (o manca la cartografia) →Punteggio =1	Fasce non sfalciate su superficie s < 10% della SOI e s ≥ 8% della SOI o Taglio frazionato non a mosaico ma con superficie non sfalcata almeno pari al 10% o Taglio frazionato realizzato correttamente, con superficie non sfalcata pari almeno al 10%, ma parcelle non riportate nell'apposita cartografia (o manca la cartografia) →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Taglio frazionato realizzato, ma non a mosaico →Punteggio =3	Fasce non sfalciate su superficie s < 8% della SOI e s ≥ 5% della SOI →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Totale assenza di taglio frazionato →Punteggio =5	Fasce non sfalciate su superficie s < 5% della SOI (quindi è incluso il caso di totale assenza di taglio frazionato) →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5



f855f053



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 46 di 86

MANTENIMENTO DI ELEMENTI ARBOREI E ARBUSTIVI*Descrizione*

SOLO PER SUPERFICI IN PIANURA E COLLINA: mantenere gli elementi arboreo-arbustivi degli appezzamenti soggetti ad impegno che possono intralciare le operazioni di fienagione (alberi da frutto, filari, arbusti) poiché costituiscono habitat di specie ornitiche quali il Lui piccolo, la Capinera e lo Zigolo giallo

SOLO PER SUPERFICI IN MONTAGNA: mantenere gli elementi arboreo-arbustivi degli appezzamenti soggetti ad impegno che intralciano le operazioni di fienagione (alberi, filari, arbusti) qualora non si tratti di specie invasive colonizzanti. Tali elementi, tra cui rosa canina o ginepro, costituiscono infatti habitat riproduttivo rispettivamente per individui di Averla piccola e Prispolone; in generale queste tipologie vegetazionali sono utilizzate con diversi fini ecologici anche da altre importanti specie come Zigolo giallo, Stiacchino, Passera Scopaiola ed altre. Le specie invasive colonizzanti (erbacee e arboreo-arbustive), devono essere invece controllate.

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto al controllo delle specie invasive colonizzanti (solo in MONTAGNA) →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso. →Punteggio =3
Inadempienza rispetto al mantenimento di elementi arboreo-arbustivi con funzione naturalistica. →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	- (Punteggio =5 non applicato)



f855f053



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 47 di 86

IMPEGNI CONNESSI ALLA TUTELA DELLE ACQUE E DEI SUOLI*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso. →Punteggio =3
Inadempienza rispetto a 2 o più impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	- (Punteggio =5 non applicato)

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI (gruppo)*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera quella più grave. Per il criterio di entità si considera il numero complessivo delle inadempienze riscontrate (quindi anche rispetto a diversi impegni del gruppo e prendendo in considerazione anche diverse inadempienze entro lo stesso impegno). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 48 di 86

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa agli obblighi amministrativi →Punteggio =1	n. complessivo di infrazioni rilevate: 1 →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa al rispetto dei massimali e/o allo stoccaggio degli effluenti. →Punteggio =3	n. complessivo di infrazioni rilevate: 2 -3 →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Mancato rispetto dei divieti. →Punteggio =5	n. complessivo di infrazioni rilevate: 4 e oltre →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5



f855f053



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 49 di 86

QUADRO DELGI IMPEGNI: PASCOLI E PRATO-PASCOLI DI MONTAGNA

Impegno o gruppi di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Conseguenza in caso di inadempienza	Importo a cui si applica la riduzione o la revoca
DISLOCAMENTO TURNATO DELLA MANDRIA	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.
TUTELA DELLE ACQUE E DEI SUOLI Precludere al pascolamento le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio, e ripristinare le superfici visibilmente erose con interventi di recupero del cotico erboso mancante	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.
IMPEGNI CONNESSI ALLA BIODIVERSITÀ <ul style="list-style-type: none"> • Rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e di fertilizzanti di sintesi chimica. • Non eliminare i nuclei arbustivi termofili che costituiscono sito di nidificazione per l'Averla piccola; • Salvaguardare le aree nitrofile che costituiscono habitat riproduttivo del Re di quaglie. • Rispettare il divieto di spietramento in zone Natura 2000 	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.
REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI (connesso agli impegni "DISLOCAMENTO TURNATO DELLA MANDRIA" e "Rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e di fertilizzanti di sintesi chimica") Decreto interministeriale 7 aprile 2006: <ul style="list-style-type: none"> • Obblighi amministrativi. • Obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti. • Rispetto dei massimali previsti. • Divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti. BCAA 1 DM n. 3536/2016: <ul style="list-style-type: none"> • Divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua 	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014 e Allegato 7 del DM n. 3536/2016).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per coltura.



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 50 di 86

DISLOCAMENTO TURNATO DELLA MANDRIA*Descrizione*

Effettuare l'utilizzazione più favorevole del cotico erboso naturale, organizzando il dislocamento turnato della mandria al pascolo, spostando la mandria fra superfici a diversa altitudine, ovvero alla medesima altitudine sulla stessa superficie, suddivisa per aree omogenee in funzione dello stato vegetativo e di utilizzazione del cotico erboso. Nei casi in cui il carico zootecnico risulti sottodimensionato rispetto alle superfici pascolive a disposizione, l'agricoltore deve assicurare la turnazione della mandria, prevedendo annualmente di distribuirla su quota parte della superficie disponibile, al fine di garantire l'appetibilità anche riguardo alle specie erbacee meno gradite, suscettibili a svilupparsi come infestanti;

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	Inadempienza su superficie ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Si applica in ogni caso. →Punteggio =3	Inadempienza su superficie > 10% della SOI e ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso. →Punteggio =3
- (Punteggio =5 non applicato)	Inadempienza su superficie > 20% della SOI →Punteggio =5	- (Punteggio =5 non applicato)

TUTELA DELLE ACQUE E DEI SUOLI*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 51 di 86

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Mancanza di interventi di recupero del cotico erboso su superfici visibilmente erose (salvo infrazione che comporti un punteggio maggiore) →Punteggio =1	Inadempienza su superficie ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie > 10% della SOI e ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso. →Punteggio =3
Pascolamento in aree a rischio erosione →Punteggio =5	Inadempienza su superficie > 20% della SOI →Punteggio =5	- (Punteggio =5 non applicato)

IMPEGNI CONNESSI ALLA BIODIVERSITÀ (gruppo)

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa a 2 impegni →Punteggio =3	Inadempienza su superficie > 10% della SOI e ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Inadempienza relativa a 3 o più impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie > 20% della SOI →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 52 di 86

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI (gruppo)

Effetti delle inadempienze

le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera quella più grave. Per il criterio di entità si considera il numero complessivo delle inadempienze riscontrate (quindi anche rispetto a diversi impegni del gruppo e prendendo in considerazione anche diverse inadempienze entro lo stesso impegno). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa agli obblighi amministrativi →Punteggio =1	n. complessivo di infrazioni rilevate: 1 →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa al rispetto dei massimali e/o allo stoccaggio degli effluenti. →Punteggio =3	n. complessivo di infrazioni rilevate: 2 -3 →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Mancato rispetto dei divieti. →Punteggio =5	n. complessivo di infrazioni rilevate: 4 e oltre →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5

QUADRO DEGLI IMPEGNI: PRATI SEMINATURALI RICCHI DI SPECIE

Impegno o gruppi di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Conseguenza in caso di inadempienza	Importo a cui si applica la riduzione o la revoca
MODALITÀ DI SFALCIO <ul style="list-style-type: none"> Eeguire un solo sfalcio tardivo funzionale al mantenimento dell'elevata ricchezza floristica; lo sfalcio va eseguito dopo la fioritura del prato, compatibilmente al limite altimetrico in cui è localizzato; Asportare sempre l'erba tagliata mediante un cantiere di raccolta e fienagione; 	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 53 di 86

<p>IMPEGNI CONNESSI ALLA TUTELA DELLE ACQUE E DEI SUOLI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e di fertilizzanti di sintesi chimica; • Rispettare il divieto di concimazione organica di qualsiasi natura (salvo deroghe autorizzate espressamente riconducibili a documenti di pianificazione territoriale o tipologie peculiari di praterie seminaturali – Arrenatereti, Triseteti – per i quali è ammessa la concimazione con letame maturo); • Rispettare il divieto di uso di ammendanti, fanghi e correttivi di qualsiasi tipologia commerciale e non; 	<p>Amministrativo e <i>in loco</i>.</p>	<p>Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014).</p>	<p>Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.</p>
<p>REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI (connesso agli impegni "Rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e di fertilizzanti di sintesi chimica" e "Rispettare il divieto di concimazione organica di qualsiasi natura (...)")</p> <p>Decreto interministeriale 7 aprile 2006:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obblighi amministrativi. • Obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti. • Rispetto dei massimali previsti. • Divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti. <p>BCAA 1 DM n. 3536/2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua 	<p>Amministrativo e <i>in loco</i>.</p>	<p>Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014 e Allegato 7 del DM n. 3536/2016).</p>	<p>Importo ammissibile delle domande di pagamento per coltura.</p>
<p>IMPEGNI CONNESSI ALLA BIODIVERSITA'</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rispettare il divieto di drenaggio degli ambienti umidi; • Eseguire, esclusivamente in caso di necessità, interventi di semina o trasemina con fiorume proveniente da prati naturali di specie autoctone appartenenti al medesimo consorzio floristico spontaneo; • Eliminare in maniera meccanica o manuale le piante arboree-arbustive infestanti e colonizzanti e mantenere gli elementi arboreo-arbustivi degli appezzamenti soggetti ad impegno che intralciano le operazioni di fienagione (alberi, filari, arbusti) qualora non si tratti di specie invasive colonizzanti. 	<p>Amministrativo e <i>in loco</i>.</p>	<p>Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014).</p>	<p>Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.</p>



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 54 di 86

MODALITÀ DI SFALCIO (gruppo)

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). Per il criterio di durata, si considera la durata degli effetti delle inadempienze rispetto ai diversi impegni. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	Inadempienza su superficie ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa a 1 impegno →Punteggio =3	Inadempienza su superficie > 10% della SOI e ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	Inadempienza relativa al cantiere di raccolta e fienagione (salvo inadempienza che comporta punteggio maggiore) →Punteggio =3
Inadempienza relativa a 2 o più impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie > 20% della SOI →Punteggio =5	Inadempienza rispetto all'esecuzione di un solo sfalcio tardivo →Punteggio =5

IMPEGNI CONNESSI ALLA TUTELA DELLE ACQUE E DEI SUOLI (gruppo)*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa al divieto di concimazione organica (salvo deroghe autorizzate) →Punteggio =1	Inadempienza su superficie s ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 55 di 86

- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie s > 10% della SOI e s ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Inadempienza relativa al divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e di fertilizzanti di sintesi chimica e/o inadempienza relativa al divieto di utilizzo di fanghi →Punteggio =5	Inadempienza su superficie s > 20% della SOI →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5

IMPEGNI CONNESSI ALLA BIODIVERSITA' (gruppo)*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). Per il criterio di durata, si considera la durata degli effetti delle inadempienze rispetto ai diversi impegni. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	Inadempienza su superficie s ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie s > 10% della SOI e s ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	Inadempienza relativa agli interventi di semina o trasemina. →Punteggio =3
Si applica in ogni caso. →Punteggio =5	Inadempienza su superficie s > 20% della SOI →Punteggio =5	Inadempienza relativa al divieto di drenaggio e/o al controllo di infestanti e al mantenimento degli arbusti →Punteggio =5



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 56 di 86

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI (gruppo)*Effetti delle inadempienze*

le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera quella più grave. Per il criterio di entità si considera il numero complessivo delle inadempienze riscontrate (quindi anche rispetto a diversi impegni del gruppo e prendendo in considerazione anche diverse inadempienze entro lo stesso impegno). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa agli obblighi amministrativi →Punteggio =1	n. complessivo di infrazioni rilevate: 1 →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa al rispetto dei massimali e/o allo stoccaggio degli effluenti. →Punteggio =3	n. complessivo di infrazioni rilevate: 2 -3 →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Mancato rispetto dei divieti. →Punteggio =5	n. complessivo di infrazioni rilevate: 4 e oltre →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 57 di 86

TIPO DI INTERVENTO 10.1.5 - MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI SUOLI AGRICOLI E RIDUZIONE DELLE EMISSIONI CLIMALTERANTI

QUADRO DEGLI IMPEGNI

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Conseguenza in caso di inadempienza	Importo a cui si applica la riduzione o la revoca
<p>TIPI DI FERTILIZZANTE</p> <p>Fertilizzare le coltivazioni erbacee utilizzando (esclusivamente) i seguenti materiali:</p> <p>a) effluenti zootecnici classificati come materiali palabili dalla normativa in materia;</p> <p>b) effluenti di allevamento non palabili (come classificati dalla normativa in materia),</p> <p>c) il digestato da biomassa vegetale</p>	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.
<p>MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> • frazionare la distribuzione agronomica degli elementi fertilizzanti prevedendo almeno una distribuzione in copertura per i materiali b) e c); • trinciare i residui colturali e mantenerli in loco qualora distribuisca i materiali b) e c); • prevedere l'interramento contestuale alla distribuzione dei materiali a), b) e c) al fine di limitare al massimo le emissioni; nel caso dei cereali autunno vernini, dei prati avvicendati e degli erbai la distribuzione rasoterra in copertura soddisfa il presente impegno.; • rispettare, in relazione alle quantità applicate, all'epoca di distribuzione e alle colture praticate, le indicazioni riportate nella Figura 2 della scheda del tipo d'intervento del PSR. • distribuire i materiali b) e c) tramite attrezzature atte a ridurre al minimo la compattazione e la pressione sui terreni (sistemi umbilicali, distributori semoventi, iniezione sotto-superficiale con cantieri a ridotto calpestamento, botticelle con sarchiatore ...) • divieto di distribuzione degli effluenti mediante carrobotte tradizionale a piatto deviatore; 	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 58 di 86

<ul style="list-style-type: none"> • divieto di distribuzione superficiale degli effluenti ad alta pressione con irrigatore; • divieto di utilizzazione di Fosforo di sintesi chimica su qualsiasi coltura nelle superfici ad impegno. 			
<p>REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI (connesso all'impegno "frazionare la distribuzione agronomica degli elementi fertilizzanti prevedendo almeno una distribuzione in copertura (...)")</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interramento entro le 24 ore dallo spandimento nel caso di distribuzioni diverse da quelle in copertura che riguardino: <ul style="list-style-type: none"> - utilizzo di liquami e assimilati - utilizzo di effluenti palabili su terreni con pendenza superiore al 10% <p>Non è previsto l'interramento nel caso dei cereali autunno-vernini, degli erbai e delle colture foraggere anche permanenti.</p>	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014 e Allegato 7 del DM n. 3536/2016).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per coltura.
<p>APPLICATIVO WEB</p> <ul style="list-style-type: none"> • pianificare le operazioni di distribuzione della fertilizzazione e predisporre e mantenere costantemente aggiornato in linea il Registro web delle concimazioni (Applicativo web regionale), allo scopo di tracciare sistematicamente durante l'anno gli interventi di fertilizzazione via via effettuati sulle superfici ad impegno; • dimostrare il raggiungimento di una elevata efficienza di distribuzione aziendale dei materiali a) b) e c) nel quinquennio di impegno, attenendosi esclusivamente alla metodologia implementata nell'Applicativo web regionale; ciò può comportare la necessità, nel caso in cui l'andamento meteorologico anomalo non consenta il completamento delle operazioni annuali di spandimento in copertura, dell'inserimento obbligatorio, preventivamente autorizzato, di cover crops nella rotazione; 	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014)	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 59 di 86

TIPI DI FERTILIZZANTE*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	Inadempienza su superficie ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie > 10% della SOI e ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Si applica in ogni caso →Punteggio =5	Inadempienza su superficie > 20% della SOI →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5

MODALITA' DI DISTRIBUZIONE (gruppo)*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). Per il criterio di durata, si considera la durata degli effetti delle inadempienze rispetto ai diversi impegni. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	Si applica in tutti i casi, salvo presenza di inadempienze che comportano un punteggio più elevato. →Punteggio =1



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 60 di 86

Inadempienza relativa a 2 impegni →Punteggio =3	Inadempienza su superficie > 10% della SOI e ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Inadempienza relativa a più di 2 impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie > 20% della SOI →Punteggio =5	Inadempienza relativa all'interramento contestuale alla distribuzione dei materiali. →Punteggio =5

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI (gruppo)*Effetti delle inadempienze*

le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Si applica in ogni caso. →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso. →Punteggio =3
- (Punteggio =5 non applicato)	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	- (Punteggio =5 non applicato)



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 61 di 86

APPLICATIVO WEB (gruppo)*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di durata, si considera la durata degli effetti delle inadempienze rispetto ai diversi impegni. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	- (Punteggio =1 non applicato)	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza relativa al rispetto della metodologia indicata dall'applicativo web →Punteggio =3
Si applica in ogni caso →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5	Inadempienza relativa alla compilazione del registro web →Punteggio =5



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 62 di 86

TIPO DI INTERVENTO 10.1.6 -TUTELA E INCREMENTO DEGLI HABITAT SEMINATURALI

QUADRO DEGLI IMPEGNI: GESTIONE SOSTENIBILE DI PRATI UMIDI E ZONE UMIDE

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Conseguenza in caso di inadempienza	Importo a cui si applica la riduzione o la revoca
DIVIETI Divieto di impiego di fertilizzanti di sintesi chimica e organici, ammendanti, fanghi di depurazione, fitofarmaci (inclusi i diserbanti).	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.
REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI (connesso agli impegni "Rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e di fertilizzanti di sintesi chimica" e "Rispettare il divieto di concimazione organica di qualsiasi natura (...)" Decreto interministeriale 7 aprile 2006: <ul style="list-style-type: none"> • Obblighi amministrativi. • Obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti. • Rispetto dei massimali previsti. • Divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti. Rispetto dei requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014 e Allegato 7 del DM n. 3536/2016).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per coltura.
IMPEGNI GENERALI DI GESTIONE <ul style="list-style-type: none"> • Mantenere un adeguato livello idrico e profondità diversificate nelle zone umide/biotopi, dall'inizio di novembre a fine giugno di ogni anno.; • Eseguire almeno uno sfalcio annuale, nei prati umidi, e asportare l'erba sfalcata. 	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.
IMPEGNI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE IDRAULICA MINORE (cfr. tipo intervento 4.4.2) <ul style="list-style-type: none"> • Assicurare il riscontro di flusso continuo di acqua corrente nell'invaso della rete idraulica minore, anche attraverso l'utilizzo di appositi manufatti (chiaviche, sifoni e/o sostegni) come realizzati con secondo il tipo di intervento 4.4.2; 	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 63 di 86

- Eseguire operazioni di rimodellamento spondale in caso di cedimento provocato dal flusso idrico continuo o dall'azione di animali selvatici;
- Eseguire operazioni di contenimento del canneto nei biotopi, nelle zone umide e negli invasi della rete idraulica minore, tramite interventi di sfalcio al fine di impedirne il progressivo interrimento, assicurando la successiva rimozione della biomassa falciata per evitarne l'accumulo in alveo. Deve inoltre mantenere non falciato il nucleo originariamente messo a dimora mediante il tipo d'intervento 4.4.2;
- Assicurare la presenza di copertura macrofitica e di fascia riparia, sostituendo le fallanze in caso di mancato attecchimento o deperimento;
- Rispettare il divieto di dragaggio e rimozione di detriti grossolani e della copertura vegetale macrofitica, salvo problematiche legate alla sicurezza idraulica.

IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA' connesso al gruppo "IMPEGNI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE IDRAULICA MINORE" : BCAA 5 - gestione minima delle terre che rispettino le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.	<i>In loco.</i>	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione nei casi previsti dagli art. 16 e 17 del DM n. 3536/2016 e ss.mm.ii..	Sostegno concesso nell'anno per il tipo d'intervento.
---	-----------------	--	---

DIVIETI*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	Inadempienza su superficie ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 64 di 86

- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie > 10% della SOI e ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso (salvo inadempienze che comportano un punteggio maggiore) →Punteggio =3
Si applica in ogni caso →Punteggio =5	Inadempienza su superficie > 20% della SOI →Punteggio =5	Inadempienza per utilizzo di fitofarmaci (inclusi i diserbanti) →Punteggio =5

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI (gruppo)*Effetti delle inadempienze*

le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera quella più grave. Per il criterio di entità si considera il numero complessivo delle inadempienze riscontrate (quindi anche rispetto a diversi impegni del gruppo e prendendo in considerazione anche diverse inadempienze entro lo stesso impegno). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa agli obblighi amministrativi →Punteggio =1	n. complessivo di infrazioni rilevate: 1 →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa al rispetto dei massimali e/o allo stoccaggio degli effluenti. →Punteggio =3	n. complessivo di infrazioni rilevate: 2 -3 →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Mancato rispetto dei divieti. →Punteggio =5	n. complessivo di infrazioni rilevate: 4 e oltre →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 65 di 86

IMPEGNI GENERALI DI GESTIONE (gruppo)*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). Per il criterio di durata, si considera la durata degli effetti delle inadempienze rispetto ai diversi impegni. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	Inadempienza su superficie ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa a 1 impegno →Punteggio =3	Inadempienza su superficie > 10% della SOI e ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	Inadempienza relativa all'esecuzione di almeno uno sfalcio annuale (salvo inadempienza che comporti punteggio maggiore) →Punteggio =3
Inadempienza relativa a 2 impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie > 20% della SOI →Punteggio =5	Inadempienza relativa al mantenimento di un adeguato livello idrico →Punteggio =5

IMPEGNI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE IDRAULICA MINORE (gruppo)*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). Per il criterio di durata, si considera la durata degli effetti delle inadempienze rispetto ai diversi impegni. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	Si applica in ogni caso, salvo inadempienza che comporti un punteggio maggiore. →Punteggio =1
Inadempienza relativa a 2 impegni →Punteggio =3	Inadempienza su superficie > 10% della SOI e ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 66 di 86

Inadempienza relativa a più di 2 impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie > 20% della SOI →Punteggio =5	Inadempienza relativa alle operazioni di rimodellamento spondale in caso di cedimento →Punteggio =5
---	--	---

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ: BCAAS*Effetti delle inadempienze*

L'inadempienza di un impegno pertinente di condizionalità e contestualmente dell'impegno (previsto per il tipo d'intervento) ad esso collegato, secondo le tavole di concordanza del PSR, determina gli effetti descritti al par. 3.1 del presente documento.



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 67 di 86

QUADRO DEGLI IMPEGNI: COLTURE A PERDERE

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Conseguenza in caso di inadempienza	Importo a cui si applica la riduzione o la revoca
DIVIETI Divieto di impiego di fertilizzanti di sintesi chimica e organici, ammendanti, fanghi di depurazione, fitofarmaci (inclusi i diserbanti).	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.
REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI (connesso agli impegni "Rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e di fertilizzanti di sintesi chimica" e "Rispettare il divieto di concimazione organica di qualsiasi natura (...)") Decreto interministeriale 7 aprile 2006: <ul style="list-style-type: none"> • Obblighi amministrativi. • Obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti. • Rispetto dei massimali previsti. • Divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti. Rispetto dei requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014 e Allegato 7 del DM n. 3536/2016).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per coltura.
COLTURA Seminare in primavera colture a perdere su superficie a seminativo, che devono rimanere in campo sino al 15/3 dell'anno successivo e possono riguardare l'intero appezzamento o fasce marginali agli appezzamenti della larghezza minima di 10 metri	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.
IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA' connesso all'impegno "COLTURA" : BCAA5 - gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.	<i>In loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione nei casi previsti dagli art. 16 e 17 del DM n. 3536/2016 e ss.mm.ii..	Sostegno concesso nell'anno per il tipo d'intervento.

DIVIETI

Effetti delle inadempienze



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 68 di 86

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	Inadempienza su superficie ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie > 10% della SOI e ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso (salvo inadempienze che comportano un punteggio maggiore) →Punteggio =3
Si applica in ogni caso →Punteggio =5	Inadempienza su superficie > 20% della SOI →Punteggio =5	Inadempienza per utilizzo di fitofarmaci o diserbanti →Punteggio =5

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI (gruppo)*Effetti delle inadempienze*

le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera quella più grave. Per il criterio di entità si considera il numero complessivo delle inadempienze riscontrate (quindi anche rispetto a diversi impegni del gruppo e prendendo in considerazione anche diverse inadempienze entro lo stesso impegno). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa agli obblighi amministrativi →Punteggio =1	n. complessivo di infrazioni rilevate: 1 →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa al rispetto dei massimali e/o allo stoccaggio degli effluenti. →Punteggio =3	n. complessivo di infrazioni rilevate: 2 -3 →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Mancato rispetto dei divieti. →Punteggio =5	n. complessivo di infrazioni rilevate: 4 e oltre →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 69 di 86

COLTURA*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	Inadempienza su superficie ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie > 10% della SOI e ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	Accertamento di rimozione anticipata nella primavera dell'anno successivo →Punteggio =3
Si applica in ogni caso →Punteggio =5	Inadempienza su superficie > 20% della SOI →Punteggio =5	Accertamento di rimozione anticipata nello stesso anno di semina →Punteggio =5

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ: BCAAS*Effetti delle inadempienze*

L'inadempienza di un impegno pertinente di condizionalità e contestualmente dell'impegno (previsto per il tipo d'intervento) ad esso collegato, secondo le tavole di concordanza del PSR, determina gli effetti descritti al par. 3.1 del presente documento.



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 70 di 86

QUADRO DEGLI IMPEGNI: CONVERSIONE A PRATO DELLE SUPERFICI SEMINATIVE

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Conseguenza in caso di inadempienza	Importo a cui si applica la riduzione o la revoca
DIVIETI Divieto di impiego di fertilizzanti di sintesi chimica e organici, ammendanti, fanghi di depurazione, fitofarmaci (inclusi diserbanti).	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.
REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI (connesso agli impegni "Rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e di fertilizzanti di sintesi chimica" e "Rispettare il divieto di concimazione organica di qualsiasi natura (...)") Decreto interministeriale 7 aprile 2006: <ul style="list-style-type: none"> • Obblighi amministrativi. • Obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti. • Rispetto dei massimali previsti. • Divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti. Rispetto dei requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014 e Allegato 7 del DM n. 3536/2016).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per coltura.
CONVERSIONE A PRATO Eeguire su un appezzamento a seminativo, la semina di miscuglio polifita tramite l'utilizzo di 4-5 specie erbacee autoctone con caratteristiche complementari ed un quantitativo minimo di semente pari a 50 kg/ha o fiorume di specie prative locali (80 kg/ha)	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione(art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.
MANTENIMENTO <ul style="list-style-type: none"> • Eeguire il controllo manuale o meccanico di infestanti arbustive ed arboree; • Effettuare almeno uno sfalcio all'anno 	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione(art. 35 del REG UE n. 640/2014); sospensione (art. 36 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.
IMPEGNI DERIVANTI DAGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE IDRAULICA MINORE (cfr. tipo d'intervento 4.4.2) <ul style="list-style-type: none"> • Mantenere una superficie a prato polifita della larghezza pari a 20 metri in contiguità all'infrastruttura verde; 	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione(art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 71 di 86

<ul style="list-style-type: none"> • Eseguire lo sfalcio in analogia con gli interventi manutentivi della infrastruttura verde • Eseguire il controllo manuale o meccanico di infestanti arbustive ed arboree nella superficie mantenuta a prato. 			
IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA' connesso all'impegno "Mantenere una superficie a prato polifita della larghezza pari a 20 metri in contiguità all'infrastruttura verde;" : BCAA5 - gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.	<i>In loco.</i>	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione nei casi previsti dagli art. 16 e 17 del DM n. 3536/2016 e ss.mm.ii..	Sostegno concesso nell'anno per il tipo d'intervento.

DIVIETI*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto dell'Impegno in questione (SOI). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	Inadempienza su superficie ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie > 10% della SOI e ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso (salvo inadempienze che comportano un punteggio maggiore) →Punteggio =3
Si applica in ogni caso. →Punteggio =5	Inadempienza su superficie > 20% della SOI →Punteggio =5	Inadempienza per utilizzo di fitofarmaci →Punteggio =5



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 72 di 86

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI (gruppo)*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera quella più grave. Per il criterio di entità si considera il numero complessivo delle inadempienze riscontrate (quindi anche rispetto a diversi impegni del gruppo e prendendo in considerazione anche diverse inadempienze entro lo stesso impegno). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa agli obblighi amministrativi →Punteggio =1	n. complessivo di infrazioni rilevate: 1 →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa al rispetto dei massimali e/o allo stoccaggio degli effluenti. →Punteggio =3	n. complessivo di infrazioni rilevate: 2 -3 →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Mancato rispetto dei divieti. →Punteggio =5	n. complessivo di infrazioni rilevate: 4 e oltre →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5

CONVERSIONE A PRATO*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	Inadempienza su superficie ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie > 10% della SOI e ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	Inadempienza relativa alle modalità di semina (salvo inadempienza che comporti un punteggio maggiore) →Punteggio =3



f855f053



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 73 di 86

Si applica in ogni caso →Punteggio =5	Inadempienza su superficie > 20% della SOI →Punteggio =5	Semina non eseguita. →Punteggio =5
--	--	---

MANTENIMENTO (gruppo)*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). Per il criterio di durata, si considera la durata degli effetti delle inadempienze rispetto ai diversi impegni. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	Inadempienza su superficie ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa a 1 impegno →Punteggio =3	Inadempienza su superficie > 10% della SOI e ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	Inadempienza relativa al controllo delle infestanti (salvo inadempienza che comporti punteggio maggiore) →Punteggio =3
Inadempienza relativa a 2 impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie > 20% della SOI →Punteggio =5	Inadempienza relativa allo sfalcio annuale. →Punteggio =5

Sospensione

In caso di riscontro di inadempienze relative agli impegni:

- Eseguire il controllo manuale o meccanico di infestanti arbustive ed arboree;
- Effettuare almeno uno sfalcio all'anno;

l'aiuto è sospeso ai sensi dell'art. 36 del REG UE n. 640/2014, compatibilmente con le possibilità di porre rimedio all'inadempienza. La sospensione cessa qualora il beneficiario dia evidenza di aver posto rimedio all'inadempienza entro 30gg di calendario dalla comunicazione di sospensione. In caso il termine ultimo cada in sabato o in giorno festivo, il termine viene posticipato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Allo scadere del termine, le inadempienze che non risultino sanate sono considerate per il calcolo delle riduzioni.



f855f053



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 74 di 86

IMPEGNI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE IDRAULICA MINORE (gruppo)*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). Per il criterio di durata, si considera la durata degli effetti delle inadempienze rispetto ai diversi impegni. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie > 10% della SOI e ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso, salvo inadempienza che comporti un punteggio maggiore. →Punteggio =3
Inadempienza relativa a 2 o più impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie > 20% della SOI →Punteggio =5	Fascia di prato polifita assente o di dimensioni inferiori. →Punteggio =5

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ: BCAAS*Effetti delle inadempienze*

L'inadempienza di un impegno pertinente di condizionalità e contestualmente dell'impegno (previsto per il tipo d'intervento) ad esso collegato, secondo le tavole di concordanza del PSR, determina gli effetti descritti al par. 3.1 del presente documento.



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 75 di 86

TIPO DI INTERVENTO 10.1.7 - BIODIVERSITÀ - ALLEVATORI E COLTIVATORI CUSTODI

QUADRO DEGLI IMPEGNI: SPECIE ANIMALI

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Conseguenza in caso di inadempienza	Importo a cui si applica la riduzione o la revoca
CONSERVAZIONE <ul style="list-style-type: none"> per ogni anno di impegno, mantenere in purezza almeno il numero complessivo dei soggetti ammessi con la domanda di aiuto del primo anno. Tuttavia, i capi allevati possono essere sostituiti nel corso del periodo di impegno senza che ciò comporti la perdita del diritto dell'aiuto, purché le sostituzioni siano effettuate con animali iscritti agli stessi Libri Genealogici o Registri Anagrafici, entro il termine di 90 giorni a decorrere dall'evento che le ha rese necessarie, comunicandole per iscritto ad AVEPA entro lo stesso termine 	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 30-31 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento dell'anno.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE <ul style="list-style-type: none"> rispetto delle prescrizioni dettate dai piani di selezione/conservazione quando previsti dai Libri Genealogici o Registri Anagrafici. 	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento dell'anno
IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ connesso all'impegno "CONSERVAZIONE" : CGO 7-8 (identificazione e registrazione degli animali)	<i>In loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione nei casi previsti dagli art. 16 e 17 del DM n. 3536/2016 e ss.mm.ii..	Sostegno concesso nell'anno per il tipo d'intervento.

CONSERVAZIONE

Effetti dell'inadempienza

Qualora si riscontri una differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati, si applica la metodologia di sanzione di cui all'art. 31 del REG UE n. 640/2014, riportata al cap.1 per la "Dichiarazione del numero di animali ai fini della misura di sostegno".

Il numero di UBA è considerato solo per il calcolo dell'importo annuo spettante dell'aiuto (non per il calcolo della riduzione). A detto importo, si applica la l'eventuale riduzione calcolata in base al numero di animali.



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 76 di 86

PRESCRIZIONI SPECIFICHE*Effetti dell'inadempienza*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	Inadempienza su n. di capi ≤ 10% degli animali accertati →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza n. capi > 10% degli animali accertati ≤ 20% degli animali accertati →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Si applica in ogni caso →Punteggio =5	Inadempienza su n. di capi > 20% degli animali accertati →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ: CGO 7-8*Effetti delle inadempienze*

L'inadempienza di un impegno pertinente di condizionalità e contestualmente dell'impegno (previsto per il tipo d'intervento) ad esso collegato, secondo le tavole di concordanza del PSR, determina gli effetti descritti al par. 3.1 del presente documento.



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 77 di 86

QUADRO DEGLI IMPEGNI: SPECIE VEGETALI

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Conseguenza in caso di inadempienza	Importo a cui si applica la riduzione o la revoca
CONSERVAZIONE <ul style="list-style-type: none"> le cultivar dovranno essere mantenute, anche su parcelle diverse, per tutto il periodo di impegno di 5 anni (rispettare l'estensione di superficie richiesta con la domanda del primo anno, anche se su parcelle diverse, per ogni anno di impegno). 	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 18-19 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.
REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI (connesso agli impegni "Rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e di fertilizzanti di sintesi chimica" e "Rispettare il divieto di concimazione organica di qualsiasi natura (...)") Decreto interministeriale 7 aprile 2006: <ul style="list-style-type: none"> Obblighi amministrativi. Obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti. Rispetto dei massimali previsti. Divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti. BCAA 1 DM n. 3536/2016: <ul style="list-style-type: none"> Divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua 	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014 e Allegato 7 del DM n. 3536/2016).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per coltura.
REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI PRODOTTI FITOSANITARI <ul style="list-style-type: none"> Obbligo di controllo funzionale delle attrezzature (art. 12. D.Lgs. N. 150/2012). Obblighi relativi alla difesa integrata obbligatoria (DM 22 gennaio 2014). Possesso di certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo di prodotti fitosanitari (DM 22 gennaio 2014). Rispetto delle disposizioni del DM 22 gennaio 2014 relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari. Rispetto delle disposizioni della normativa vigente relative all'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili. 	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014 e Allegato 7 del DM n. 3536/2016).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per coltura.



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 78 di 86

CONSERVAZIONE*Effetti dell'inadempienza*

Qualora si riscontri una differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati, si applica la metodologia di riduzione di cui all'art. 19 del REG UE n. 640/2014.

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI (gruppo)*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera quella più grave. Per il criterio di entità si considera il numero complessivo delle inadempienze riscontrate (quindi anche rispetto a diversi impegni del gruppo e prendendo in considerazione anche diverse inadempienze entro lo stesso impegno). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa agli obblighi amministrativi →Punteggio =1	n. complessivo di infrazioni rilevate: 1 →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa al rispetto dei massimali e/o allo stoccaggio degli effluenti. →Punteggio =3	n. complessivo di infrazioni rilevate: 2 -3 →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Mancato rispetto dei divieti. →Punteggio =5	n. complessivo di infrazioni rilevate: 4 e oltre →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 79 di 86

RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI (gruppo)*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera quella più grave. Per il criterio di entità si considera il numero complessivo delle inadempienze riscontrate (quindi anche rispetto a diversi impegni del gruppo e prendendo in considerazione anche diverse inadempienze entro lo stesso impegno). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa agli obblighi di difesa integrata obbligatoria. →Punteggio =1	n. complessivo di infrazioni rilevate: 1 →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa al controllo funzionale delle attrezzature. →Punteggio =3	n. complessivo di infrazioni rilevate: 2 -3 →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Inadempienza relativa al possesso dell'abilitazione, allo stoccaggio sicuro, alle disposizioni circa l'uso di prodotti fitosanitari nella vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili. →Punteggio =5	n. complessivo di infrazioni rilevate: 4 e oltre →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 80 di 86

MISURA 11 - AGRICOLTURA BIOLOGICA

TIPO DI INTERVENTO 11.1.1 - PAGAMENTO PER LA CONVERSIONE IN PRATICHE E METODI DI AGRICOLTURA BIOLOGICA

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Conseguenza in caso di inadempienza	Importo a cui si applica la riduzione o la revoca
REGIME DI CONVERSIONE Mantenere l'adesione al regime di conversione all'agricoltura biologica ai sensi del REG (CE) n. 834/2007 per 3 anni (cioè non incorrere nell' <i>esclusione dell'operatore</i> ai sensi dell'art. 5, comma 4 del DM n. 15962/2013).	Amministrativo	Revoca totale dell'aiuto esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per coltura.
NOTIFICA BOPV Notificare l'attività assoggettata al metodo di produzione biologico all'Autorità competente (con la/le notifica/he di variazione) tramite il sistema informatizzato regionale "BOPV", ai sensi della lettera a), p. 1 art. 28 del Regolamento (CE) n. 834/2007.	Amministrativo	Revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile per l'operazione.
FERTILITÀ DEL SUOLO: la fertilità e l'attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate mediante la rotazione pluriennale delle colture e la concimazione con concime naturale di origine animale o con materia organica, preferibilmente compostati, di produzione biologica; l'uso di concimi e ammendanti è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati per l'impiego nella produzione biologica;	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile della domanda di pagamento per coltura.
LOTTA FITOSANITARIA: la difesa fitoiatrica è ottenuta attraverso nemici naturali, la scelta di specie e varietà resistenti, la rotazione colturale, le tecniche colturali e i processi termici; in caso di determinazione di grave rischio per una coltura, l'uso di prodotti fitosanitari è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, ai sensi dell'articolo 16 del Reg. CE 834/07;	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile della domanda di pagamento per coltura.
SEMENTI E MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE: sono ammessi soltanto sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente;	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile della domanda di pagamento per coltura.
SEPARAZIONE: mantenere una separazione tra le produzioni in conversione e le eventuali produzioni biologiche già in essere ai sensi dell'art. 17, lett. d, del REG (CE) n. 834/2007.	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile della domanda di pagamento per coltura.



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 81 di 86

IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ connesso all'impegno di "LOTTA FITOSANITARIA": CGO 10 (Impegni connessi al PAN fitosanitari)	<i>In loco.</i>	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione nei casi previsti dagli art. 16 e 17 del DM n. 3536/2016 e ss.mm.ii..	Sostegno concesso nell'anno per il tipo d'intervento.
--	-----------------	--	---

REGIME DI CONVERSIONE*Effetti dell'inadempienza*

In caso il beneficiario dovesse incorrere nell'*esclusione dell'operatore* ai sensi dell'art. 5, comma 4 del DM n. 15962/2013, si applica la revoca totale dell'aiuto ammissibile per l'operazione.

IMPEGNI DI CONFORMITÀ AL REG (CE) n. 834/2007: FERILITÀ DEL SUOLO - LOTTA FITOSANITARIA - SEMENTI E MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE - SEPARAZIONE (valutazione e riduzione per ogni impegno)*Descrizione*

Rispetto a questi impegni, si considerano inadempienze le non conformità di livello superiore alle *inosservanze* ai sensi del DM n. 15962/2013 (quindi le *inosservanze* non sono considerate ai fini della sanzione).

Effetti dell'inadempienza

Le inadempienze rilevate, rispetto ogni singolo impegno, sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1 (le riduzioni sono applicate per singolo impegno oggetto di inadempienza).

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
-(Punteggio =1 non applicato)	Inadempienza su superficie ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
1 non conformità nell'anno pertinente l'impegno considerato →Punteggio =3	Inadempienza su superficie > 10% della SOI e ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso. →Punteggio =3



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 82 di 86

2 o più non conformità nell'anno pertinente l'impegno considerato →Punteggio =5	Inadempienza su superficie > 20% della SOI →Punteggio =5	- (Punteggio =5 non applicato)
---	--	---------------------------------------

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ: CGO 10*Effetti delle inadempienze*

L'inadempienza di un impegno pertinente di condizionalità e contestualmente dell'impegno (previsto per il tipo d'intervento) ad esso collegato, secondo le tavole di concordanza del PSR, determina gli effetti descritti al par. 3.1 del presente documento.



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 83 di 86

TIPO DI INTERVENTO 11.2.1 - PAGAMENTO PER IL MANTENIMENTO DI PRATICHE E METODI DI AGRICOLTURA BIOLOGICA

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Conseguenza in caso di inadempienza	Importo a cui si applica la riduzione o la revoca
<p>MANTENIMENTO Mantenere l'adesione al regime di agricoltura biologica ai sensi del REG (CE) n. 834/2007 (cioè non incorrere nell'esclusione dell'operatore ai sensi dell'art. 5, comma 4 del DM n. 15962/2013):</p> <ul style="list-style-type: none"> - per 5 anni in caso di adesione esclusiva al tipo di intervento 11.2.1 - per 2 anni nel caso di adesione successiva alla conversione oggetto di sostegno nell'ambito del tipo di intervento 11.1.1. 	Amministrativo	Revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per coltura.
<p>NOTIFICA BOPV Notificare l'attività assoggettata al metodo di produzione biologico all'Autorità competente (con la/le notifica/he di variazione) tramite il sistema informatizzato regionale "BOPV", ai sensi della lettera a), p. 1 art. 28 del Regolamento (CE) n. 834/2007.</p>	Amministrativo	Revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile per l'operazione.
<p>FERTILITÀ DEL SUOLO: la fertilità e l'attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate mediante la rotazione pluriennale delle colture e la concimazione con concime naturale di origine animale o con materia organica, preferibilmente compostati, di produzione biologica; l'uso di concimi e ammendanti è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati per l'impiego nella produzione biologica;</p>	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile della domanda di pagamento per coltura.
<p>LOTTA FITOSANITARIA: la difesa fitoiatrica è ottenuta attraverso nemici naturali, la scelta di specie e varietà resistenti, la rotazione colturale, le tecniche colturali e i processi termici; in caso di determinazione di grave rischio per una coltura, l'uso di prodotti fitosanitari è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, ai sensi dell'articolo 16 del Reg. CE 834/07;</p>	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile della domanda di pagamento per coltura.
<p>SEMENTI E MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE: sono ammessi soltanto sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente;</p>	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile della domanda di pagamento per coltura.
<p>IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ connesso all'impegno di "LOTTA FITOSANITARIA": CGO 10 (Impegni connessi al PAN fitosanitari)</p>	<i>In loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione nei casi previsti dagli art. 16 e 17 del DM n. 3536/2016 e ss.mm.ii..	Sostegno concesso nell'anno per il tipo d'intervento.



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 84 di 86

MANTENIMENTO*Effetti dell'inadempienza*

In caso il beneficiario dovesse incorrere nell'*esclusione dell'operatore* ai sensi dell'art. 5, comma 4 del DM n. 15962/2013, si applica la revoca totale dell'aiuto ammissibile per l'operazione.

IMPEGNI DI CONFORMITA' AL REG (CE) n. 834/2007: FERILITA' DEL SUOLO - LOTTA FITOSANITARIA - SEMENTI E MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE (valutazione e riduzione per ogni impegno)*Descrizione*

Rispetto a questi impegni, si considerano inadempienze le non conformità di livello superiore alle *inosservanze* ai sensi del DM n.15962/2013 (quindi le *inosservanze* non sono considerate ai fini della sanzione).

Effetti dell'inadempienza

Le inadempienze rilevate, rispetto ogni singolo impegno, sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1 (le riduzioni sono applicate per ogni singolo impegno oggetto di inadempienza).

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	Inadempienza su superficie ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
1 non conformità nell'anno pertinente l'impegno considerato →Punteggio =3	Inadempienza su superficie > 10% della SOI e ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso. →Punteggio =3
2 o più non conformità nell'anno pertinente l'impegno considerato →Punteggio =5	Inadempienza su superficie > 20% della SOI →Punteggio =5	- (Punteggio =5 non applicato)



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 85 di 86

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ: CGO 10*Effetti delle inadempienze*

L'inadempienza di un impegno pertinente di condizionalità e contestualmente dell'impegno (previsto per il tipo d'intervento) ad esso collegato, secondo le tavole di concordanza del PSR, determina gli effetti descritti al par. 3.1 del presente documento.



f855f053



ALLEGATO A DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 86 di 86

MISURA 13 - INENNITA' A FAVORE DELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI O AD ALTRIVINCOLI SPECIFICI

TIPO DI INTERVENTO 13.1.1 - INDENNITÀ COMPENSATIVA IN ZONA MONTANA

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Conseguenza in caso di inadempienza	Importo a cui si applica la riduzione o la revoca
PROSEGUIMENTO DELL'ATTIVITA' AGRICOLA IN ZONA MONTANA Proseguire l'attività agricola in zona montana nell'anno di presentazione della domanda di aiuto.	Amministrativo .	Revoca totale dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile della domanda annuale di indennità.
ATTIVITÀ ZOOTECNICA Solo per le aziende zootecniche: condurre superfici foraggere utilizzate per l'allevamento per un periodo minimo di 3 mesi l'anno e seminativi destinati all'alimentazione del bestiame, correlati al carico minimo per ettaro di 0,2 UBA, a partire da una consistenza minima aziendale di 1 UBA.	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Revoca totale dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile della domanda annuale di indennità.



f855f053





REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 1 di 77

PSR 2014-2020: RIDUZIONI E SANZIONI

Documento contenente le Norme attuative regionali, contenenti l'individuazione del tipo di sanzione e le procedure di calcolo delle riduzioni dell'aiuto, per ogni tipo di intervento del PSR.

MISURE DEL PSR 2007-2013 CONNESSE ALLA SUPERFICIE O AGLI ANIMALI CON IMPEGNI IN ATTO SUCCESSIVAMENTE AL 31/12/2014

(Decreto MIPAAAF n. 3536/2016, sez.2, s.sez.1, misure connesse alla superficie e agli animali di cui al regolamento n. 1305/2013)

Sommario

Nota sull'ordine delle sanzioni e delle riduzioni.....	3
1. SANZIONI CONNESSE ALLA DICHIARAZIONE DELLE SUPERFICIE E DEL NUMERO DI ANIMALI (REG UE n. 640/2014)	3
2. RIDUZIONI CONNESSE A NORME GENERALI E OBBLIGHI COMUNI	7
3. IMPEGNI SPECIFICI PER TIPO D'INTERVENTO	11
3.1. PROCEDURA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI	11
3.2. VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE PER LE MISURE PSR 2007-2013	13
MISURA 211.....	13
MISURA 214 - PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	14
SOTTOMISURA 214/A - CORRIDOI ECOLOGICI, FASCE TAMPONE, SIEPI, BOSCHETTI.....	14
SOTTOMISURA 214/B - MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI SUOLI.....	19
SOTTOMISURA 214/C - AZIONE 1 - INTRODUZIONE DELLE TECNICHE DI AGRICOLTURA BIOLOGICA	25
SOTTOMISURA 214/C - AZIONE 2 - MANTENIMENTO DELLE TECNICHE DI AGRICOLTURA BIOLOGICA	25
SOTTOMISURA 214/D - AZIONE 1 - MANTENIMENTO BIOTOPOLI E ZONE UMIDE	27
SOTTOMISURA 214/D - AZIONE 2 - MANTENIMENTO DELLE POPOLAZIONI DELLA FAUNA SELVATICA.....	30



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 2 di 77

SOTTOMISURA 214/E - AZIONE 1 - MANTENIMENTO DI PRATI STABILI IN ZONE NON VULNERABILI	36
SOTTOMISURA 214/E - AZIONE 2 - MANTENIMENTO DI PRATI STABILI IN ZONE VULNERABILI.....	36
SOTTOMISURA 214/E - AZIONE 3 - MANTENIMENTO DI PASCOLI E PRATIPASCOLI	39
SOTTOMISURA 214/F - AZIONE 1 - ALLEVATORI CUSTODI.....	42
SOTTOMISURA 214/G - SALVAGUARDIA E MIGLIORAMENTO DELLA RISORSA IDRICA	45
SOTTOMISURA 214/I - AZIONE 1 - ADOZIONE DI TECNICHE DI AGRICOLTURA CONSERVATIVA	47
SOTTOMISURA 214/I - AZIONE 2 - COPERTURA CONTINUATIVA DEL SUOLO.....	52
SOTTOMISURA 214/I - AZIONE 3 - OTTIMIZZAZIONE AMBIENTALE DELLE TECNICHE AGRONOMICHE IRRIGUE	57
MISURA 215 - BENESSERE ANIMALE	66
SOTTOMISURA 215 - AZIONE 1 - ALLEVAMENTO ESTENSIVO DI SPECIE RUMINANTI	66
SOTTOMISURA 215 - AZIONE 4 - INCREMENTO DELLA LETTIERA PERMANENTE NELL'ALLEVAMENTO DELLE BOVINE DA LATTE.....	69
MISURA 221 - PRIMO IMBOSCHIMENTO DI TERRENI AGRICOLI (impegni connessi ai premi annuali)	71
AZIONE 1 - BOSCHI PERMANENTI.....	71
AZIONE 2 - FUSTAIE A CICLO LUNGO.....	71
MISURA 223 - PRIMO IMBOSCHIMENTO DI TERRENI NON AGRICOLI (impegni connessi ai premi annuali)	71
AZIONE 1 - BOSCHI PERMANENTI.....	71
AZIONE 2 - FUSTAIE A CICLO LUNGO.....	71
MISURE D'IMBOSCHIMENTO AI SENSI DEL REG CEE N.2080/1992 E DELLA MISURA H DEL PSR 2000-2006	74



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 3 di 77

Nota sull'ordine delle sanzioni e delle riduzioni

L'ordine di calcolo delle sanzioni e riduzioni per le misure connesse alla superficie o agli animali (e per i regimi di pagamento diretto) è stabilito all'art. 6 del REG UE n.809/2014.

1. SANZIONI CONNESSE ALLA DICHIARAZIONE DELLE SUPERFICIE E DEL NUMERO DI ANIMALI (REG UE n. 640/2014)

Norma/obbligo	Ambito di applicazione	Tipo di controllo	Tipo di sanzione	Importo a cui si applica la sanzione
Dichiarazione annuale di tutte le parcelle agricole aziendali (art. 72, par 1 del REG UE n. 1306/2013).	Operazioni nell'ambito di misure a superficie.	Amministrativo sulla domanda di pagamento e/o <i>in loco</i> .	Riduzione (art. 16 del REG UE n. 640/2014).	Importo complessivo dell'aiuto per le misure a superficie che spettano per l'anno considerato.
Dichiarazione delle superfici ai fini della misura di sostegno.	Operazioni nell'ambito di misure a superficie.	Amministrativo sulla domanda di pagamento e/o <i>in loco</i> .	Riduzione o non concessione dell'aiuto (art. 19 del REG UE n. 640/2014).	Importo spettante in base alla superficie determinata per gruppo di colture.
Dichiarazione del numero di animali ai fini della misura di sostegno.	Operazioni nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali.	Amministrativo sulla domanda di pagamento e/o <i>in loco</i> .	Riduzione o non concessione dell'aiuto (art. 31 del REG UE n. 640/2014).	Importo spettante in base al numero di animali accertati

DICHIARAZIONE ANNUALE DI TUTTE LE PARCELLE AZIENDALI (ART. 72, PAR 1 DEL REG UE N. 1306/2013).*Descrizione*

Ogni anno, nella domanda di pagamento, il beneficiario dichiara tutte le parcelle dell'azienda relative alle superfici di cui all'art. 72, par. 1 del REG UE n. 1306/2013).

Effetti dell'inadempienza

Ai sensi dell'art. 16 del REG UE n. 640/2014, la riduzione dell'importo spettante è così determinata:



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 4 di 77

	Rapporto (%) tra superficie non dichiarata e superficie dichiarata	Riduzione dell'importo spettante per l'anno considerato
→	Inferiore o uguale al 3%	Nessuna riduzione
→	Superiore al 3% e inferiore o uguale al 6%	1%
→	Superiore al 6%	3%

Ai sensi dell'art. 16, comma 3, del REG UE n.640/2014 le riduzioni non si applicano ai pagamenti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013.

DICHIARAZIONE DELLE SUPERFICI AI FINI DELLA MISURA DI SOSTEGNO.*Descrizione*

Il beneficiario non deve commettere sovra-dichiarazione delle superfici per gruppo di colture.

Si configura una sovra-dichiarazione qualora la superficie dichiarata per il gruppo di colture risulti superiore alla superficie determinata con i controlli (definizioni agli art. 2 e 17 del REG UE n. 640/2014).

Effetti dell'inadempienza

Ai sensi dell'art. 19 del REG UE n. 640/2014, in caso di sovra-dichiarazioni, l'aiuto è così calcolato sulla base della superficie determinata per il gruppo di colture:

Differenza tra superficie dichiarata e superficie determinata	Modalità di calcolo dell'aiuto
Inferiore o uguale a 2 ha e Inferiore o uguale al 3% della superficie determinata	Nessuna riduzione.
Superiore a 2 ha o Superiore al 3% della superficie determinata; e Inferiore o uguale 20% della superficie determinata	Aiuto calcolato sulla base della superficie determinata, diminuita di due volte la differenza constatata.



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 5 di 77

Superiore a 2 ha e Superiore al 20% della superficie determinata; Inferiore o uguale al 50% della superficie determinata	Non è concesso alcun aiuto per il gruppo di colture.
Superiore a 2 ha e Superiore al 50% della superficie determinata	Non è concesso alcun aiuto per il gruppo di colture. Inoltre si applica una sanzione supplementare, pari all'importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata.

Se l'importo calcolato non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile di accertamento, il saldo restante è azzerato

DICHIARAZIONE DEL NUMERO DI ANIMALI AI FINI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Si configura una sovra-dichiarazione qualora il numero di animali dichiarati risulti superiore al numero di animali accertati con i controlli amministrativi *in loco* (definizioni agli art. 2 e 30 del REG UE n. 640/2014; ai sensi dell'art. 31,

Effetti dell'inadempienza

Ai sensi dell'art. 31 del REG UE n. 640/2014, in caso di sovra-dichiarazioni, l'aiuto è così calcolato sulla base degli animali accertati:

Differenza tra animali dichiarati e animali accertati	Modalità di calcolo dell'aiuto
Inferiore o uguale a 3 animali o Inferiore o uguale al 10% degli animali accertati	Importo a cui il beneficiario ha diritto, ridotto di una percentuale corrispondente al rapporto tra il numero di animali dichiarati per i quali è accertata l'inadempienza e il numero di animali accertati
Superiore a 3 animali e Superiore al 10% degli animali accertati; Inferiore o uguale al 20% degli animali accertati	Importo a cui il beneficiario ha diritto, ridotto di 2 volte la percentuale corrispondente al rapporto tra il numero di animali dichiarati per i quali è accertata l'inadempienza e il numero di animali accertati
Superiore a 3 animali e Superiore al 20% degli animali accertati; Inferiore o uguale al 50% degli animali accertati;	Non è concesso alcun aiuto



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 6 di 77

Superiore a 3 animali e Superiore al 50% degli animali accertati	Non è concesso alcun aiuto. Inoltre si applica una sanzione supplementare pari all'importo dell'aiuto corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali determinati
--	---

Se l'importo calcolato non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile di accertamento, il saldo restante è azzerato.



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 7 di 77

2. RIDUZIONI CONNESSE A NORME GENERALI E OBBLIGHI COMUNI

Si riportano di seguito un riepilogo e successive specificazioni degli impegni derivati da obblighi stabiliti dalla normativa dell'Unione applicabili al sostegno del FEASR per misure connesse alla superficie e agli animali, soggette al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) ai sensi dell'art. 67 del REG UE n. 1306/2013.

Norma/obbligo	Ambito di applicazione	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Conseguenza in caso di inadempienza	Importo a cui si applica la riduzione o la revoca
Rispetto delle condizioni di ammissibilità (inclusa assenza di doppio finanziamento irregolare).	Tutte le operazioni.	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile a sostegno per l'operazione.
Attività agricola minima sulla SOI	Tutte le operazioni relative alle misure 214 e 215 soggette agli adeguamenti di cui alla DGR n. 608/2015	<i>In loco</i> .	Revoca dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014; art. 4 del Reg UE n. 1307/2013).	Importo ammissibile a sostegno per le superfici oggetto di inadempienza per l'anno di domanda
Assenza di false prove e di omissioni intenzionali.	Tutte le operazioni.	<i>In loco</i> .	Revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile a sostegno per l'operazione.
Comunicazione di cause di forza maggiore o circostanza eccezionale.	Tutte le operazioni.	Amministrativo sulla documentazione presentata e/o <i>in loco</i> .	Applicazione delle conseguenze previste per le inadempienze non giustificate da cause di forza maggiore o circostanze eccezionali (art. 4, art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile a sostegno per l'operazione.
Presentazione delle domande di pagamento entro la scadenza dei termini.	Tutte le domande annuali di pagamento.	Amministrativo.	Riduzione o irricevibilità della domanda (art. 13 del REG UE n. 640/2014)	Importo a cui il beneficiario avrebbe diritto con la presentazione della domanda nei termini.
Mantenimento da un anno all'altro del numero di ettari a cui si applicano gli impegni.	Sottomisure 214/i az.3; 214/b.	Amministrativo sulla domanda di pagamento e/o <i>in loco</i> .	Rifiuto/revoca integrale dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014 e art. 47 del REG UE n. 1305/2013).	Importo spettante relativo all'azione/sottoazione.
Mantenimento da un anno all'altro delle medesime superfici determinate a cui si applicano gli impegni.	Misura 214 eccetto le sottomisure: 214/i az.3; 214/b.	Amministrativo sulla domanda di pagamento e/o <i>in loco</i> .	Rifiuto/revoca integrale dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014 e art. 47 del REG UE n. 1305/2013).	Importo spettante relativo all'azione/sottoazione.



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 8 di 77

RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ*Descrizione*

Il richiedente deve dimostrare al momento della presentazione della domanda di aiuto il rispetto delle condizioni di ammissibilità indicate nel bando, riferite al beneficiario e/o all'intervento oggetto di aiuto (inclusa l'assenza di altro finanziamento, doppio finanziamento irregolare e di doppio finanziamento a valere sul bilancio UE, in atto per le medesime spese, di cui all'art 30 del REG UE n. 1306/2013). Il beneficiario deve assicurare il rispetto di quelle condizioni, indicate nel bando, che devono permanere successivamente alla concessione dell'aiuto in funzione delle finalità dell'operazione, che sono pertanto oggetto di controlli *in loco*. Fanno eccezione quelle condizioni che siano pertinenti solamente al momento della presentazione della domanda di aiuto e quelle che non possano essere mantenute per loro natura.

Effetti dell'inadempienza

Il mancato rispetto al momento della presentazione della domanda di aiuto preclude alla concessione dell'aiuto. In caso di accertamento in loco, le inadempienze corrispondenti al mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità che devono permanere, determinano la revoca totale dell'aiuto per l'operazione (salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali).

ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA SULLA SOI*Descrizione*

Il beneficiario deve svolgere sulla SOI almeno l' "attività agricola minima", di cui di cui al decreto MiPAAF n. 6513 del 18 novembre 2014 e al decreto MIPAAF n. 1420 del 26 febbraio 2015.

Effetti dell'inadempienza

Il mancato svolgimento dell'attività agricola minima ai sensi della citata normativa nazionale è considerata come un'assenza della *baseline* determinata dall'art. 4 del Reg UE n. 1307/2015. Poiché l'aiuto è riferito a impegni che vanno oltre tale *baseline*, non si ritiene applicabile la riduzione dell'aiuto secondo criteri di gravità, entità, durata e ripetizione. Bensì si ritengono non ammissibili all'aiuto la superfici su cui non sia stata svolta almeno l'attività minima; pertanto, in caso di mancato svolgimento di attività minima, è revocato l'aiuto per tali superfici per l'anno di domanda.

ASSENZA DI FALSE PROVE E DI OMISSIONI INTENZIONALI*Descrizione ed effetti dell'inadempienza*

ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 9 di 77

Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere l'aiuto oppure ha ommesso intenzionalmente di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Nota: eventuali errori palesi sono trattati ai sensi dell' art. 4 del REG UE n. 809/2014, che prevede la possibilità di porvi rimedio senza conseguenze per il beneficiario.

COMUNICAZIONE DI CAUSE DI FORZA MAGGIORE O CIRCOSTANZA ECCEZIONALE.

S'intendono per *cause di forza maggiore e circostanze eccezionali*, ai sensi dell'art.2 del REG UE n. 1306/2013:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Queste eventualità possono generare inadempienze, di cui il beneficiario non sarebbe responsabile, relative agli impegni e ai requisiti di ammissibilità connessi alle operazioni oggetto di sostegno.

Affinché non vengano applicate sanzioni o riduzioni, la segnalazione di cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente (AVEPA), devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

La mancata segnalazione con relativa documentazione determina l'applicazione delle sanzioni o riduzioni previste dal presente allegato per le inadempienze rilevate.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO ENTRO LA SCADENZA DEI TERMINI.*Descrizione*

Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, le domande annuali di pagamento devono essere presentate entro il termine del 15 maggio (salvo altro termine eventualmente determinato dalla Commissione Europea).



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 10 di 77

Effetti dell'inadempienza

Ai sensi dell'art. 13 del REG UE n. 640/2014, si applica una riduzione, pari all' 1% per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di cui sopra, degli importi a cui il beneficiario avrebbe avuto diritto. Se il ritardo è superiore ai 25 giorni di calendario, la domanda è considerata irricevibile, quindi non presentata.

In caso il termine per la presentazione della domanda, o il termine massimo di ritardo della presentazione, cada in sabato o in giorno festivo, detto termine viene posticipato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

In caso di ritardo superiore al termine massimo appena individuato, al beneficiario non è concesso l'aiuto per l'annualità corrispondente alla domanda non presentata/irricevibile. Il beneficiario inoltre è sottoposto a controllo obbligatorio relativamente agli impegni previsti per lo specifico tipo d'intervento del PSR, ai sensi dell'art. 35 del REG UE n. 640/2014. L'eventuale accertamento di inadempienze produce gli effetti previsti nell'ambito del presente documento.

MANTENIMENTO DA UN ANNO ALL'ALTRO DEL NUMERO DI ETTARI A CUI SI APPLICANO GLI IMPEGNI

In ragione dell'art. 47 del REG UE n. 1305/2013, il beneficiario delle misure poliennali a superficie 214/i3 e 214/b deve indicare nella domanda annuale di pagamento la superficie sottoposta a impegno per un numero di ettari non inferiore a quello risultante dalla superficie determinata dell'anno precedente. In caso di dichiarazione di un numero di ettari inferiore, decorsi i termini previsti dagli indirizzi procedurali entro cui è possibile presentare una modifica della domanda di pagamento, l'aiuto per l'azione pertinente è revocato.

Tuttavia l'aiuto non è revocato in caso di una dichiarazione di un numero di ettari inferiore, rispetto a quello risultante dalla superficie determinata dell'anno precedente, che sia riconducibile a trasformazioni d'uso del suolo agricolo autorizzate e funzionali all'attività agricola del beneficiario per la realizzazione o l'ampliamento di fabbricati rurali in zona agricola o per la realizzazione di viabilità interpodereale.

MANTENIMENTO DA UN ANNO ALL'ALTRO DELLE MEDESIME SUPERFICI DETERMINATE A CUI SI APPLICANO GLI IMPEGNI

I beneficiari della misura poliennale a superficie 214, ad eccezione delle sottomisure 214/i3 e 214/b, devono dichiarare nella domanda annuale di pagamento le medesime superfici sottoposte a impegno determinate nell'anno precedente. Il mantenimento di dette superfici comporta il rispetto dell' art. 47 del REG UE n. 1305/2013 relativamente al mantenimento del numero di ettari a cui si applicano impegni, nell'ambito delle misure a superficie poliennali. In caso di mancata dichiarazione (incluso il caso di dichiarazione di superfici diverse di quelle determinate nell'anno precedente), decorsi i termini previsti dagli indirizzi procedurali entro cui è possibile presentare una modifica della domanda di pagamento, l'aiuto per l'azione pertinente è revocato.

Tuttavia l'aiuto non è revocato in caso di una dichiarazione di un numero di ettari inferiore, rispetto a quello risultante dalla superficie determinata dell'anno precedente, che sia riconducibile a trasformazioni d'uso del suolo agricolo autorizzate e funzionali all'attività agricola del beneficiario per la realizzazione o l'ampliamento di fabbricati rurali in zona agricola o per la realizzazione di viabilità interpodereale.



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 11 di 77

3. IMPEGNI SPECIFICI PER TIPO D'INTERVENTO**3.1. PROCEDURA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI****(ai sensi dell'art. 15 e all'Allegato 4 del D.M. n. 3536/2016)**

Per ciascun tipo di intervento, vengono di seguito elencati gli impegni specifici (che in alcuni casi possono essere espressi in forma di divieti, o da un gruppo di prescrizioni) da rispettare e le possibili conseguenze in caso di inadempienza.

Relativamente a ciascun impegno o gruppo di impegni, l'inadempienza è valutata rispetto ai seguenti criteri:

- *Gravità* - le conseguenze dell'inadempienza sugli obiettivi perseguiti dall'impegno;
- *Entità* - gli effetti dell'inadempienza sull'operazione nel suo insieme;
- *Durata* - periodo di tempo in cui perdura l'effetto dell'inadempienza.

All'inadempienza è attribuito un punteggio in base alla sua rilevanza (1= bassa; 3= media; 5= alta) per ciascuno dei criteri di *gravità*, *entità* e *durata*, compatibilmente con la natura dell'impegno e dell'inadempienza.

Per ciascun impegno o gruppo di impegni, si calcola la media aritmetica dei punteggi attribuiti ai diversi criteri. Il punteggio medio ottenuto (arrotondabile secondo le modalità previste all'Allegato 4 del DM n. 3536/2016) sarà impiegato per ottenere la percentuale della riduzione attraverso la seguente tabella:

Punteggio medio (x)	Percentuale di riduzione
$1 \leq x < 3$	3 %
$3 \leq x < 5$	5 %
$5 \leq x$	10 %

Le percentuali si applicano all'importo spettante secondo le indicazioni riportate per lo specifico impegno (es. per misura, operazione o gruppo di coltura), determinando così il valore degli importi delle riduzioni. Le riduzioni per inadempienze rispetto a ciascun impegno o gruppo di impegni vengono sommate, comunque fino al limite massimo pari al 100% dell'importo spettante. Ai sensi dell'art 15 del DM n. 3536/2016, la violazione di impegni pluriennali determina la riduzione anche degli importi degli anni precedenti, ove dimostrato che la stessa violazione sia avvenuta anche in tali anni.



025f2a4a



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 12 di 77

Riduzioni in caso di ripetizione dell'inadempienza

Ove si accerti la *ripetizione* di un'inadempienza (negli ultimi 4 anni o nel periodo di programmazione), sempre rispetto al medesimo impegno e da parte del medesimo beneficiario, che non raggiunga il punteggio massimo per tutti e tre i criteri, la percentuale di riduzione calcolata secondo la precedente tabella è **raddoppiata**.

Ove si accerti la *ripetizione* di un'inadempienza (una o più reiterazioni dell'inadempienza negli ultimi 4 anni o nel periodo di programmazione), rispetto al medesimo impegno nell'ambito di un tipo d'intervento del PSR e da parte del medesimo beneficiario, di punteggio massimo per tutti e tre i criteri, l'aiuto è revocato integralmente; inoltre il beneficiario è escluso dal sostegno, per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo, per il tipo di intervento a cui si riferisce l'inadempienza.

Ai sensi dell'art. 35, comma 3, del Reg UE n.640/2014, circa la ripetizione di un'inadempienza da parte dello stesso beneficiario, in caso di subentro al beneficiario originale da parte di un nuovo soggetto (nei casi previsti dall'art.47 del Reg UE n.1305/2013), nei confronti del nuovo soggetto il criterio di ripetizione non si considerano le inadempienze analoghe commesse dal beneficiario originale.

Riduzioni in caso di inadempienze rispetto a impegni pertinenti di condizionalità

In caso di inadempienza di un impegno pertinente di condizionalità e contestualmente dell'impegno (previsto per il tipo d'intervento) ad esso collegato secondo le tavole di concordanza del PSR, la percentuale di riduzione calcolata secondo la precedente tabella (per l'impegno o per il gruppo di impegni che lo contiene) è **raddoppiata**.

Ai sensi dell'art. 16 del DM n. 3536/2016, a seguito di accertamento di questo tipo di inadempienza, l'organismo preposto informa il beneficiario sulle conseguenze di un'eventuale ripetizione.

La ripetizione di questo tipo di inadempienza (impegno del tipo d'intervento e impegno pertinente di condizionalità collegato) determina la revoca totale dell'aiuto (relativo al tipo d'intervento per l'anno di accertamento) e l'esclusione dal tipo d'intervento per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 13 di 77

3.2. VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE PER LE MISURE PSR 2007-2013

MISURA 211

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Conseguenza in caso di inadempienza	Importo a cui si applica la riduzione o la revoca
PROSEGUIMENTO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA IN ZONA MONTANA Proseguimento dell'attività agricola in zona montana per almeno un quinquennio dal primo pagamento dell'indennità	Amministrativo.	Riduzione totale dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo erogato nel quinquennio di impegno.

PROSEGUIMENTO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA IN ZONA MONTANA

Effetti dell'inadempienza

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Importo della domanda < 2500 Euro →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)	Si applica in ogni caso →Punteggio =1
Importo della domanda ≥ 2500 Euro e < 10000 Euro →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)	- (Punteggio =3 non applicato)
Importo della domanda ≥ 10000 Euro →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5	- (Punteggio =5 non applicato)

Per inadempienze accertate per più di un annualità, essendo l'impegno poliennale, si applicano le sanzioni aggiuntive connesse al criterio di ripetizione (cfr. par. 3.1), da applicarsi al totale dell'importo erogato nel quinquennio per la sola misura 211.



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 14 di 77

MISURA 214 - PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

SOTTOMISURA 214/A - CORRIDOI ECOLOGICI, FASCE TAMPONE, SIEPI, BOSCHETTI

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Conseguenza in caso di inadempienza	Importo a cui si applica la riduzione o la revoca
<p>MIGLIORAMENTO DEL GRADO DI BIODIVERSITA' DEL TERRITORIO RURALE</p> <ul style="list-style-type: none"> Eventuale rinfoltimento realizzato con le modalità specifiche previste dal bando, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> -devono essere rispettate le tipologie di specie arboree e arbustive indicate nell'allegato K alla deliberazione n. 199/2008; -utilizzo di materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato da Cartellino del Produttore e, ove necessario, del Passaporto delle piante; -adeguata preparazione del terreno, possibilmente preceduta da ripuntatura profonda; -utilizzo di materiale pacciamante Tagli eseguiti con modalità che assicurino copertura arborea stabile, agevolazione della rinnovazione naturale delle specie arboree e arbustive, buona distribuzione della luminosità Trinciatura o sfalcio della fascia erbacea solo una volta l'anno, in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica (divieto dal 1/11 al 15/6 di ogni anno) Divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari Abbattimento di soggetti arborei morti in piedi o deperienti; mantenimento in loco del 10% delle suddette piante per fini naturalistici (SOLO BOSCHETTI) 	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.
<p>RIDUZIONE DEI FENOMENI DI EROSIONE SUPERFICIALE E DI PERCOLAZIONE E DILAVAMENTO DEI COMPOSTI AZOTATI E FOSFATICI</p> <ul style="list-style-type: none"> Divieto di utilizzo di fertilizzanti di origine chimica Fascia erbacea (larghezza 5m) non sottoposta a lavorazioni superficiali o profonde, caratterizzata da costante inerbimento permanente, anche naturale (FASCE TAMPONE) Fascia erbacea di rispetto (larghezza almeno pari alla proiezione 	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 15 di 77

delle chiome sul terreno) non sottoposta a lavorazioni superficiali o profonde, caratterizzata da costante inerbimento permanente, anche naturale (BOSCHETTI)			
<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di taglio a raso delle formazioni arboreo/arbustive; 			
MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITÀ DI FISSAZIONE DELLA CO ₂	<i>In loco.</i>	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.
<ul style="list-style-type: none"> • Ripristino di una "densità colma", con rispetto delle distanze minime e massime fissate dal bando; • Esecuzione di adeguate cure colturali secondo un piano di gestione: ripuliture e decespugliamenti; • Esecuzione di adeguate cure colturali secondo un piano di gestione: riceppature delle ceppaie invecchiate • Presenza esclusiva di specie indicate nell'allegato K alla deliberazione n. 199/2008, con tolleranza fino al 5% del numero di individui di specie diverse presenti nella SOI • Potatura regolamentata in riferimento alle diverse specie che compongono le formazioni, al fine di assicurarne adeguata continuità territoriale sulla superficie oggetto di impegno 			
REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI (connesso agli impegni "Rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e di fertilizzanti di sintesi chimica" e "Rispettare il divieto di concimazione organica di qualsiasi natura (...)"	Amministrativo e <i>in loco.</i>	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 e Allegato 7 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per coltura.
Decreto interministeriale 7 aprile 2006: <ul style="list-style-type: none"> • Obblighi amministrativi. • Obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti. • Rispetto dei massimali previsti. • Divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti. BCAA 1 DM n. 3536/2016: <ul style="list-style-type: none"> • Divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua 			
REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI PRODOTTI FITOSANITARI	Amministrativo e <i>in loco.</i>	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 e Allegato 7 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per coltura.
<ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di controllo funzionale delle attrezzature (art. 12. D.Lgs. N. 150/2012). • Obblighi relativi alla difesa integrata obbligatoria (DM 22 gennaio 2014). • Possesso di certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo di 			



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 16 di 77

- prodotti fitosanitari (DM 22 gennaio 2014).
- Rispetto delle disposizioni del DM 22 gennaio 2014 relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari.
 - Rispetto delle disposizioni della normativa vigente relative all'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili.

MIGLIORAMENTO DEL GRADO DI BIODIVERSITA' DEL TERRITORIO RURALE (gruppo)*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
inadempienza rispetto a 2 impegni →Punteggio =3	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
inadempienza rispetto a 3 o più impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5

RIDUZIONE DEI FENOMENI DI EROSIONE SUPERFICIALE E DI PERCOLAZIONE E DILAVAMENTO DEI COMPOSTI AZOTATI E FOSFATICI (gruppo)*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di durata, si considera la durata degli effetti delle inadempienze rispetto ai diversi impegni. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 17 di 77

- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie s > 10% della SOI e s ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso (eccetto in presenza di inadempienza relativa al divieto di taglio raso) →Punteggio =3
inadempienza rispetto a 2 o più impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie s > 20% della SOI →Punteggio =5	Inadempienza relativa al divieto di taglio raso delle formazioni arboree/arbustive. →Punteggio =5

MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITÀ DI FISSAZIONE DELLA CO₂ (gruppo)*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di durata, si considera la durata degli effetti delle inadempienze rispetto ai diversi impegni. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie s ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie s > 10% della SOI e s ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso (eccetto in presenza di inadempienza relativa al ripristino di densità colma) →Punteggio =3
inadempienza rispetto a 2 o più impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie s > 20% della SOI →Punteggio =5	Inadempienza relativa al ripristino di densità colma. →Punteggio =5

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI (gruppo)*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera quella più grave. Per il criterio di entità si considera il numero complessivo delle inadempienze riscontrate (quindi anche rispetto a diversi impegni del gruppo e prendendo in considerazione anche diverse inadempienze entro lo stesso impegno). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 18 di 77

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa agli obblighi amministrativi →Punteggio =1	n. complessivo di infrazioni rilevate: 1 →Punteggio =1	- →Punteggio =1
Inadempienza relativa al rispetto dei massimali e/o allo stoccaggio degli effluenti. →Punteggio =3	n. complessivo di infrazioni rilevate: 2 -3 →Punteggio =3	- →Punteggio =3
Mancato rispetto dei divieti. →Punteggio =5	n. complessivo di infrazioni rilevate: 4 e oltre →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5

RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI (gruppo)

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera quella più grave. Per il criterio di entità si considera il numero complessivo delle inadempienze riscontrate (quindi anche rispetto a diversi impegni del gruppo e prendendo in considerazione anche diverse inadempienze entro lo stesso impegno). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa agli obblighi di difesa integrata obbligatoria. →Punteggio =1	n. complessivo di infrazioni rilevate: 1 →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa al controllo funzionale delle attrezzature. →Punteggio =3	n. complessivo di infrazioni rilevate: 2 -3 →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Inadempienza relativa al possesso dell'abilitazione, allo stoccaggio sicuro, alle disposizioni circa l'uso di prodotti fitosanitari nella vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili. →Punteggio =5	n. complessivo di infrazioni rilevate: 4 e oltre →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 19 di 77

SOTTOMISURA 214/B - MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI SUOLI

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Conseguenza in caso di inadempienza	Importo a cui si applica la riduzione o la revoca
<p>TUTELA DELLE RISORSE NATURALI E DELLA PREVENZIONE DAL RISCHIO DI EROSIONE DEI TERRENI DI PIANURA E COLLINA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interramento del letame nei terreni investiti a seminativo. • Impiego esclusivo di letami o materiali assimilati, così come classificati all'articolo 2, comma 1, lettera e) dell'allegato A alla DGR n. 7 agosto 2006, n. 2495, e successive modifiche ed integrazioni. • Acquisizione di letami o materiali assimilati solamente da aziende zootecniche che ottemperano ai limiti previsti dalla DGR 2495/06 in termini di carico massimo allevabile per ettaro nelle zone vulnerabili e non vulnerabili della Regione Veneto, nonché da aziende di trattamento degli effluenti zootecnici contraddistinte da apposita certificazione • Rotazione minima d'ingresso, relativamente alle colture seminatrici, che riguarda tutti gli appezzamenti oggetto di aiuto nel quinquennio. Per ogni anno di impegno: <ul style="list-style-type: none"> -La coltivazione di leguminose non dovrà superare il 50% della superficie ad impegno; -Nell'arco del quinquennio d'impegno, il numero delle colture in rotazione sulla superficie aziendale dovrà essere almeno pari a 2. Dall'obbligo di rotazione sono escluse le superfici a prato permanente; -Il beneficiario dovrà elencare, anche in forma aggregata, le colture in rotazione, e le relative estensioni. 	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per l'operazione.
<p>RIDUZIONE DEGLI APPORTI DI AZOTO E FOSFORO DI ORIGINE CHIMICA AI TERRENI AGRICOLI NELLE AZIENDE AD INDIRIZZO PREVALENTEMENTE SEMINATIVO</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'azienda beneficiaria dovrà documentare l'acquisizione del materiale organico utilizzato attraverso la conservazione delle fatture di acquisto, che verranno integrate, qualora i beneficiari risultino esonerati dalla presentazione della Comunicazione, da documento di trasporto [ai sensi del decreto del Dirigente regionale 	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per l'operazione.



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 20 di 77

<p>della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura n. 33/2007], o documento di rilascio del materiale palabile [ai sensi dell'allegato C alla DGR n. 2439/07].</p> <ul style="list-style-type: none"> • I materiali utilizzati dovranno essere stati correttamente maturati e stoccati. Nel tragitto dall'azienda di provenienza verranno accompagnati dalla necessaria documentazione di trasporto, di cui all'articolo 19, del Programma di Azione Regionale. • Redazione della Comunicazione Semplificata o Completa secondo le modalità previste dalla normativa attuativa del DM 7.4.2006 in vigore. Nei casi previsti dalle disposizioni regionali in ragione del quantitativo utilizzato, redazione del Piano di Utilizzazione Agronomica – PUA, Semplificato o Completo. • Limitazione dell'impiego di concimi minerali alla quantità corrispondente al 30% dell'azoto necessario alla coltura • Compilazione del Registro Annuale delle Concimazioni 			
<p>REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI (connesso agli impegni "Rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e di fertilizzanti di sintesi chimica" e "Rispettare il divieto di concimazione organica di qualsiasi natura (...)"</p> <p>Decreto interministeriale 7 aprile 2006:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obblighi amministrativi. • Obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti. • Rispetto dei massimali previsti. • Divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti. <p>BCAA 1 DM n. 3536/2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua 	<p>Amministrativo e <i>in loco</i>.</p>	<p>Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 e Allegato 7 del REG UE n. 640/2014).</p>	<p>Importo ammissibile delle domande di pagamento per coltura.</p>
<p>REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI PRODOTTI FITOSANITARI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di controllo funzionale delle attrezzature (art. 12. D.Lgs. N. 150/2012). • Obblighi relativi alla difesa integrata obbligatoria (DM 22 gennaio 2014). • Possesso di certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo di prodotti fitosanitari (DM 22 gennaio 2014). • Rispetto delle disposizioni del DM 22 gennaio 2014 relative allo 	<p>Amministrativo e <i>in loco</i>.</p>	<p>Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 e Allegato 7 del REG UE n. 640/2014).</p>	<p>Importo ammissibile delle domande di pagamento per coltura.</p>



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 21 di 77

<p>stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rispetto delle disposizioni della normativa vigente relative all'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili. 			
<p>IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ: Apporto di una quantità media di letame o materiale assimilato pari a: -Zone Vulnerabili ai nitrati: 30 tonnellate e, in ogni caso, una quantità di letame o materiale assimilato corrispondente a non più di 120 kg di azoto al campo. -Zone Non Vulnerabili ai nitrati: 57,5 tonnellate e, in ogni caso, una quantità di letame o di materiale assimilato pari a non più di 230 kg di azoto al campo (CGO n. 1 del DM n. 3536/2016, Art. 4 e 5 della DIR 91/676/CEE)</p>	<p><i>In loco.</i></p>	<p>Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione nei casi previsti dagli art. 16 e 17 del DM n. 3536/2016 e ss.mm.ii..</p>	<p>Sostegno concesso nell'anno per il tipo d'intervento.</p>

TUTELA DELLE RISORSE NATURALI E DELLA PREVENZIONE DAL RISCHIO DI EROSIONE DEI TERRENI DI PIANURA E COLLINA (gruppo)

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di durata, si considera la durata degli effetti delle inadempienze rispetto ai diversi impegni. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità ↓	Valutazione Entità ↓	Valutazione Durata ↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso (salvo presenza di inadempienze che comportano un punteggio maggiore) →Punteggio =3
inadempienza rispetto a 2 o più impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Inadempienza relativa all'interramento del letame. →Punteggio =5



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 22 di 77

RIDUZIONE DEGLI APPORTI DI AZOTO E FOSFORO DI ORIGINE CHIMICA AI TERRENI AGRICOLI NELLE AZIENDE AD INDIRIZZO PREVALENTEMENTE SEMINATIVO (gruppo)*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di durata, si considera la durata degli effetti delle inadempienze rispetto ai diversi impegni. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso (salvo presenza di inadempienze che comportano un punteggio maggiore) →Punteggio =3
inadempienza rispetto a 2 o più impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Inadempienza relativa alla Comunicazione Semplificata o Completa e al PUA, e/o inadempienza relativa ai limitazione nell'impiego di concimazione minerale. →Punteggio =5

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI (gruppo)*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera quella più grave. Per il criterio di entità si considera il numero complessivo delle inadempienze riscontrate (quindi anche rispetto a diversi impegni del gruppo e prendendo in considerazione anche diverse inadempienze entro lo stesso impegno). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 23 di 77

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa agli obblighi amministrativi →Punteggio =1	n. complessivo di infrazioni rilevate: 1 →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa al rispetto dei massimali e/o allo stoccaggio degli effluenti. →Punteggio =3	n. complessivo di infrazioni rilevate: 2 -3 →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Mancato rispetto dei divieti. →Punteggio =5	n. complessivo di infrazioni rilevate: 4 e oltre →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5

RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI (gruppo)

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera quella più grave. Per il criterio di entità si considera il numero complessivo delle inadempienze riscontrate (quindi anche rispetto a diversi impegni del gruppo e prendendo in considerazione anche diverse inadempienze entro lo stesso impegno). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa agli obblighi di difesa integrata obbligatoria. →Punteggio =1	n. complessivo di infrazioni rilevate: 1 →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa al controllo funzionale delle attrezzature. →Punteggio =3	n. complessivo di infrazioni rilevate: 2 -3 →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Inadempienza relativa al possesso dell'abilitazione, allo stoccaggio sicuro, alle disposizioni circa l'uso di prodotti fitosanitari nella vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili. →Punteggio =5	n. complessivo di infrazioni rilevate: 4 e oltre →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 24 di 77

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ: CGO1*Effetti delle inadempienze*

L'inadempienza di un impegno pertinente di condizionalità e contestualmente dell'impegno (previsto per il tipo d'intervento) ad esso collegato, secondo le tavole di concordanza del PSR, determina gli effetti descritti al par. 3.1 del presente documento.



025f2a4a



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 25 di 77

SOTTOMISURA 214/C - AZIONE 1 - INTRODUZIONE DELLE TECNICHE DI AGRICOLTURA BIOLOGICA

e

SOTTOMISURA 214/C - AZIONE 2 - MANTENIMENTO DELLE TECNICHE DI AGRICOLTURA BIOLOGICA

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Conseguenza in caso di inadempienza	Importo a cui si applica la riduzione o la revoca
DOCUMENTAZIONE Mantenimento in azienda di: -Copia integrale della prima notifica di produzione con metodo biologico ed eventuali aggiornamenti provvista di documentazione comprovante l'avvenuto inoltro della medesima nei termini previsti dal bando presso l'Autorità Competente -Attestato di Idoneità Aziendale	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Revoca totale dell'aiuto ed esclusione(art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per l'operazione.
CONVERSIONE Apezzamenti oggetto di periodo di conversione secondo i termini e le disposizioni del REG 834/2007 e 889/2008 salvo deroghe e modifiche o integrazioni (SOLO PER L'AZIONE 1)	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per la coltura.
FERTILIZZAZIONE Mantenimento della fertilità del suolo prioritariamente attraverso la coltivazione di leguminose e l'incorporazione di letame o altro materiale organico proveniente da aziende biologiche. (Integrazioni con fertilizzanti consentite nei limiti stabiliti dal REG 834/2007 e dal Reg 889/2008)	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per la coltura.
LOTTA FITOSANITARIA Lotta contro i parassiti, le malattie e le piante infestanti, viene attuata principalmente attraverso metodi indiretti, mezzi fisici ed il ricorso alla lotta biologica (Adozione di antiparassitari nei limiti stabiliti dal REG 834/2007 e dal Reg 889/2008)	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per la coltura.
SEMENTI E MATERIALE DI PROPAGAZIONE Utilizzo di sementi e i materiali di propagazione prodotti con metodi biologici fatte salve eventuali deroghe nel rispetto da quanto previsto dal Reg. CE 889/2008	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per la coltura.



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 26 di 77

IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ connesso all'impegno di <i>In loco</i> . "LOTTA FITOSANITARIA": CGO 10 (Impegni connessi al PAN fitosanitari)	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione nei casi previsti dagli art. 16 e 17 del DM n. 3536/2016 e ss.mm.ii..	Sostegno concesso nell'anno per il tipo d'intervento.
--	--	---

IMPEGNI: FERTILIZZAZIONE - LOTTA FITOSANITARIA - SEMENTI E MATERIALI DI PROPAGAZIONE*Effetti delle inadempienze*

Rispetto a ciascun impegno, le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati, per ciascuno dei tre impegni, nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza su superficie $S \leq 20$ ha →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza su superficie $S > 20$ ha e $S \leq 40$ ha →Punteggio =3	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Inadempienza su superficie $S > 40$ ha →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ: CGO 10*Effetti delle inadempienze*

L'inadempienza di un impegno pertinente di condizionalità e contestualmente dell'impegno (previsto per il tipo d'intervento) ad esso collegato, secondo le tavole di concordanza del PSR, determina gli effetti descritti al par. 3.1 del presente documento.



025f2a4a



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 27 di 77

SOTTOMISURA 214/D - AZIONE 1 - MANTENIMENTO BIOTOPHI E ZONE UMIDE

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Conseguenza in caso di inadempienza	Importo a cui si applica la riduzione o la revoca
<p>VALORIZZARE LE AREE UMIDE E I PRATI ALLAGATI IN CUI SONO GARANTITE LE CONDIZIONI DI AUTOSUSSISTENZA DELLE SPECIE DI FAUNA E FLORA SELVATICA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimento di un adeguato livello idrico (salvo a causa di siccità perdurante), ossia impedire il prosciugamento dell'area, dall'inizio di novembre al 30 giugno di ogni anno al fine di garantire un'azione efficace all'alimentazione e alla riproduzione della fauna selvatica. (Il mantenimento del livello idrico può essere ottenuto anche attraverso l'interruzione del drenaggio delle acque) • Divieto di derivazione dell'acqua necessaria al mantenimento dell'area umida tramite emungimento da falda; • Mantenimento di profondità diversificate nelle zone umide, idonee al permanere dei tipi di vegetazione esistenti e della fauna associata; • Cura e manutenzione delle eventuali arginature naturali che delimitano l'area umida; • Divieto di sbancamento; 	<i>In loco.</i>	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.
<p>CONSERVARE O AUMENTARE LA CONSISTENZA DELLE CENOSI VEGETALI UTILI AL NUTRIMENTO E ALLA RIPRODUZIONE DELLE SPECIE FAUNISTICHE DI MAGGIORE INTERESSE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divieto di immissione nella superficie oggetto d'intervento di specie vegetali alloctone, al fine di salvaguardare le specie vegetali spontanee presenti; • Regolamentazione della frequentazione e dell'accesso pedonale con divieto di accesso nei periodi di riproduzione delle specie. • Effettuazione, nei prati umidi, di almeno uno sfalcio annuale, con asportazione dell'erba sfalciata. • Divieto di abbattimento di uccelli ittiofagi, ancorché causanti danni all'itticoltura. • Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti di 	<i>In loco.</i>	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 28 di 77

sintesi chimica e organici, nonché divieto di impiego di ammendanti.			
IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ connesso all'impegno "divieto di derivazione dell'acqua(...)": BCAA 5 - gestione minima delle terre che rispettano le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.	<i>In loco.</i>	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione nei casi previsti dagli art. 16 e 17 del DM n. 3536/2016 e ss.mm.ii..	Sostegno concesso nell'anno per il tipo d'intervento.

VALORIZZARE LE AREE UMIDE E I PRATI ALLAGATI IN CUI SONO GARANTITE LE CONDIZIONI DI AUTOSUSSISTENZA DELLE SPECIE DI FAUNA E FLORA SELVATICA (gruppo)*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di durata, si considera la durata degli effetti delle inadempienze rispetto ai diversi impegni. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso (salvo presenza di inadempienze che comportano un punteggio maggiore) →Punteggio =3
Inadempienza rispetto a 2 o più impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Inadempienza relativa al Divieto di derivazione dell'acqua e/o inadempienza relativa al divieto di sbancamento. →Punteggio =5



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 29 di 77

CONSERVARE O AUMENTARE LA CONSISTENZA DELLE CENOSI VEGETALI UTILI AL NUTRIMENTO E ALLA RIPRODUZIONE DELLE SPECIE FAUNISTICHE DI MAGGIORE INTERESSE (gruppo)*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
inadempienza rispetto a 2 impegni →Punteggio =3	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
inadempienza rispetto a 3 o più impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ: BCAA 5*Effetti delle inadempienze*

L'inadempienza di un impegno pertinente di condizionalità e contestualmente dell'impegno (previsto per il tipo d'intervento) ad esso collegato, secondo le tavole di concordanza del PSR, determina gli effetti descritti al par. 3.1 del presente documento.



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 30 di 77

SOTTOMISURA 214/D - AZIONE 2 - MANTENIMENTO DELLE POPOLAZIONI DELLA FAUNA SELVATICA

SOTTOAZIONE 2a - SEMINA DI COLTURE A PERDERE E INTERCALARI

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Conseguenza in caso di inadempienza	Importo a cui si applica la riduzione o la revoca
REALIZZAZIONE Semina primaverile di colture che devono rimanere in campo (salvo cause di forza maggiore, es. mancata emergenza delle colture a seguito di eventi climatici sfavorevoli) sino al 15/3 dell'anno successivo;	<i>In loco.</i>	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione(art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.
COLTURE ATTUABILI Colture attuabili: mais, mais consociato secondo le disposizioni del bando e della scheda misura, consociazioni diverse tecnicamente giustificate.	<i>In loco.</i>	Riduzione dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.
DIVIETI Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti di sintesi chimica	Amministrativo e <i>in loco.</i>	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.

REALIZZAZIONE

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza su superficie s ≤ 2 ha →Punteggio =1	Inadempienza su superficie s ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza su superficie s > 2 ha e s ≤ 5 ha →Punteggio =3	Inadempienza su superficie s > 10% della SOI e s ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Inadempienza su superficie s > 5ha →Punteggio =5	Inadempienza su superficie s > 20% della SOI →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 31 di 77

COLTURE ATTUABILI*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza su superficie s ≤ 2 ha →Punteggio =1	Inadempienza su superficie s ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza su superficie s > 2 ha e s ≤ 5 ha →Punteggio =3	Inadempienza su superficie s > 10% della SOI e s ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso →Punteggio =3
Inadempienza su superficie s > 5ha →Punteggio =5	Inadempienza su superficie s > 20% della SOI →Punteggio =5	- (Punteggio =5 non applicato)

DIVIETI*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza su superficie s ≤ 2 ha →Punteggio =1	Inadempienza su superficie s ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza su superficie s > 2 ha e s ≤ 5 ha →Punteggio =3	Inadempienza su superficie s > 10% della SOI e s ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Inadempienza su superficie s > 5ha →Punteggio =5	Inadempienza su superficie s > 20% della SOI →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 32 di 77

SOTTOAZIONE 2b - VALORIZZAZIONE DEI BORDI DEI CAMPI COME SPAZIO VITALE PER LA FAUNA

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Conseguenza in caso di inadempienza	Importo a cui si applica la riduzione o la revoca
REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DELLE FASCE ERBACEE <ul style="list-style-type: none"> Realizzazione di fasce erbacee di larghezza compresa tra 5 e 10 m, derivanti da vegetazione spontanea; Divieto di semina di essenze prative alloctone; Trinciatura della bordura per parcelle, solo una volta l'anno e in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica, con divieto dal 1/11 al 15/7 di ogni anno; 	<i>In loco.</i>	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.
DIVIETI Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti di sintesi chimica	Amministrativo e <i>in loco.</i>	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.

REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DELLE FASCE ERBACEE

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
inadempienza rispetto a 2 impegni →Punteggio =3	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
inadempienza rispetto a 3 impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 33 di 77

DIVIETI*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza su superficie s ≤ 2 ha →Punteggio =1	Inadempienza su superficie s ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza su superficie s > 2 ha s ≤ 5 ha →Punteggio =3	Inadempienza su superficie s > 10% della SOI e s ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso →Punteggio =3
Inadempienza su superficie s > 5ha →Punteggio =5	Inadempienza su superficie s > 20% della SOI →Punteggio =5	- (Punteggio =5 non applicato)

SOTTOAZIONE 2c - CONVERSIONE DEI SEMINATIVI IN PRATI SU SUPERFICI LIMITATE E SPARSE

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Conseguenza in caso di inadempienza	Importo a cui si applica la riduzione o la revoca
CONVERSIONE <ul style="list-style-type: none"> Semina di un miscuglio polifita di specie di lunga durata, utilizzando essenze prative o fiorume di prati stabili locali Eliminazione meccanica o manuale delle piante arbustive infestanti - previa necessaria autorizzazione laddove la superficie oggetto d'impegno sia localizzata in "area vincolata" ai sensi della normativa vigente - da eseguirsi a partire dal primo anno di impegno, nel rispetto delle prescrizioni vigenti, e comunque da effettuarsi al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna (tra il 15/3 e 15/8) al fine di evitare 	<i>In loco.</i>	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014); sospensione (art. 36 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 34 di 77

danni alla fauna selvatica			
<ul style="list-style-type: none"> • La conversione a prato deve essere realizzata entro il 15 maggio del primo anno di impegno; 			
MANTENIMENTO	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014); sospensione (art. 36 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.
<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di transito ordinario di mezzi agricoli sui prati; divieto di transito e sosta di qualsiasi mezzo sulle Superfici Oggetto d'intervento • Sfalcio del prato in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica, con divieto dal 1/11 al 15/7 di ogni anno; • Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti di sintesi chimica; 			

CONVERSIONE*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie s ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
inadempienza rispetto a 2 impegni →Punteggio =3	Inadempienza su superficie s > 10% della SOI e s ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
inadempienza rispetto a 3 impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie s > 20% della SOI →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5

Sospensione

In caso di riscontro di inadempienze relative a:

- Eliminazione meccanica o manuale delle piante arbustive infestanti



025f2a4a



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 35 di 77

l'aiuto è sospeso ai sensi dell'art. 36 del REG UE n. 640/2014, compatibilmente con le possibilità di porre rimedio all'inadempienza. La sospensione cessa qualora il beneficiario dia evidenza di aver posto rimedio all'inadempienza entro 60gg di calendario dalla comunicazione di sospensione (va comunque rispettato il periodo di divieto). In caso il termine ultimo cada in sabato o in giorno festivo, il termine viene posticipato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo. Allo scadere del termine, le inadempienze che non risultino sanate sono considerate per il calcolo delle riduzioni.

MANTENIMENTO*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	Inadempienza su superficie s ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =3	Inadempienza su superficie s > 10% della SOI e s ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
inadempienza rispetto a 2 più impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie s > 20% della SOI →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5

Sospensione

Solamente in caso di riscontro di inadempienze relative a:

- Sfalci del prato in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica, con divieto dal 1/11 al 15/7 di ogni anno;

l'aiuto è sospeso ai sensi dell'art. 36 del REG UE n. 640/2014, compatibilmente con le possibilità di porre rimedio all'inadempienza. La sospensione cessa qualora il beneficiario dia evidenza di aver posto rimedio all'inadempienza entro 60gg di calendario dalla comunicazione di sospensione (va comunque rispettato il periodo di divieto). In caso il termine ultimo cada in sabato o in giorno festivo, il termine viene posticipato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Allo scadere del termine, le inadempienze che non risultino sanate sono considerate per il calcolo delle riduzioni.



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 36 di 77

SOTTOMISURA 214/E - AZIONE 1 - MANTENIMENTO DI PRATI STABILI IN ZONE NON VULNERABILI

e

SOTTOMISURA 214/E - AZIONE 2 - MANTENIMENTO DI PRATI STABILI IN ZONE VULNERABILI

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Conseguenza in caso di inadempienza	Importo a cui si applica la riduzione o la revoca
<p>MANTENIMENTO DELLA BIODIVERSITÀ</p> <ul style="list-style-type: none"> Esecuzione del primo sfalcio successivamente alla data del: <ul style="list-style-type: none"> -15 giugno per le zone di montagna e di collina (definizione ISTAT); -31 maggio per le zone di pianura (definizione ISTAT); sfalcio anticipato consentito secondo le modalità e le condizioni descritte nel bando. Nota: L'anticipazione della data del primo sfalcio potrà essere attuata su un'estensione pari al massimo al 70% della superficie oggetto di impegno di ciascun appezzamento a "pascolo permanente" [v. art. 2, punto 2, Reg. CE 796/04], esclusivamente nel rispetto delle condizioni indicate nel Bando. Esecuzione di almeno 2 sfalci per ciascun anno di impegno (in caso di fenomeni climatici eccezionali a scala regionale, è facoltà dell'Amministrazione regionale ridurre il numero minimo di sfalci annui a uno) Eliminazione meccanica o manuale delle piante arbustive infestanti - previa necessaria autorizzazione laddove la superficie oggetto d'impegno sia localizzata in "area vincolata" ai sensi della normativa vigente - a partire dal primo anno di impegno, nel rispetto delle prescrizioni vigenti, e comunque da effettuarsi al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna (tra il 15/3 e 15/8) Asportazione dell'erba sfalciata 	<i>In loco.</i>	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.
<p>TUTELA DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE SUPERFICIALI E PROFONDE</p> <ul style="list-style-type: none"> Esclusivamente nel caso dei prati irrigui di pianura e collina, adozione del "Piano di Gestione" predisposto da AVEPA, con indicazione, in particolare, delle modalità di somministrazione delle adacquate secondo i criteri stabiliti nell'Allegato VII al DM 7/4/2006. 	Amministrativo e <i>in loco.</i>	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 37 di 77

- In caso di fertilizzazione organica della superficie a prato, nel rispetto del limite di apporto di azoto pari 170 kg/ha anno, inteso come distribuzione media sulla superficie aziendale oggetto di impegno, e conservazione di copia delle fatture di acquisto, dei documenti di trasporto o della comunicazione di utilizzo agronomico trasmessa in provincia.
- Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni);
- Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti di sintesi chimica.

MANTENIMENTO DELLA BIODIVERSITÀ*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
inadempienza rispetto a 2 impegni →Punteggio =3	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
inadempienza rispetto a 3 impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 38 di 77

TUTELA DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE SUPERFICIALI E PROFONDE*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di durata, si considera la durata degli effetti delle inadempienze rispetto ai diversi impegni. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso (salvo presenza di inadempienze che comportano un punteggio maggiore) →Punteggio =3
inadempienza rispetto a 2 o più impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Inadempienza relativa al Divieto di impiego di fanghi e/o al divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti di sintesi chimica. →Punteggio =5



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 39 di 77

SOTTOMISURA 214/E - AZIONE 3 - MANTENIMENTO DI PASCOLI E PRATIPASCOLI

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Conseguenza in caso di inadempienza	Importo a cui si applica la riduzione o la revoca
<p>PROTEZIONE DA FENOMENI DI DEGRADAZIONE DEL SUOLO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obbligo all'esecuzione di almeno uno sfalcio annuo sulle superfici dichiarate a prato-pascolo • Eliminazione meccanica o manuale delle piante arbustive infestanti - previa necessaria autorizzazione laddove la superficie oggetto d'impegno sia localizzata in "area vincolata" ai sensi della normativa vigente - a partire dal primo anno di impegno, nel rispetto delle prescrizioni vigenti, e comunque da effettuarsi al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna (tra il 15/3 e 15/8) • Assicurare il pascolamento almeno per un periodo di monticazione non inferiore a 2 mesi. • Sfruttamento razionale del cotico erboso naturale, organizzando il dislocamento turnato della mandria al pascolo, con spostamento della mandria fra superfici a diversa altitudine, oppure alla medesima altitudine sulla stessa superficie, suddividendola per aree omogenee, eventualmente avvalendosi di recinzioni dislocate appositamente nell'area oggetto di impegno. • Rispetto del carico massimo, inteso come mediamente distribuito sulla su tutta la superficie aziendale: <ul style="list-style-type: none"> - 4 UBA/ha/anno nelle zone non vulnerabili ai nitrati - 2 UBA/ha/anno nelle zone vulnerabili ai nitrati 	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.
<p>TUTELA DELLA QUALITA' DELLE ACQUE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Miglioramento agronomico del pascolo con attenzione, fra l'altro: <ul style="list-style-type: none"> -al rinnovo del cotico erboso; -allo spietramento; -alla riduzione degli accumuli eccessivi di deiezioni in aree di pascolo a microclima favorevole • Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni); • Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti di 	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 40 di 77

sintesi chimica;			
IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ connesso all'impegno "Eliminazione meccanica o manuale delle piante arbustive infestanti (...)": CGO 10 (Impegni connessi al PAN fitosanitari)	<i>In loco.</i>	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione nei casi previsti dagli art. 16 e 17 del DM n. 3536/2016 e ss.mm.ii..	Sostegno concesso nell'anno per il tipo d'intervento.

PROTEZIONE DA FENOMENI DI DEGRADAZIONE DEL SUOLO*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
inadempienza rispetto a 2 impegni →Punteggio =3	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
inadempienza rispetto a 3 o più impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5

TUTELA DELLA QUALITA' DELLE ACQUE*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 41 di 77

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
inadempienza rispetto a 2 impegni →Punteggio =3	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
inadempienza rispetto a 3 impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ: CGO 10*Effetti delle inadempienze*

L'inadempienza di un impegno pertinente di condizionalità e contestualmente dell'impegno (previsto per il tipo d'intervento) ad esso collegato, secondo le tavole di concordanza del PSR, determina gli effetti descritti al par. 3.1 del presente documento.



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 42 di 77

SOTTOMISURA 214/F - AZIONE 1 - ALLEVATORI CUSTODI

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Conseguenza in caso di inadempienza	Importo a cui si applica la riduzione o la revoca
PRESCRIZIONI TECNICHE Rispetto delle eventuali prescrizioni tecniche dettate dai piani di selezione/conservazione previsti dai libri genealogici (LLGG) e registri anagrafici (RRAA)	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento dell'anno.
CONSERVAZIONE Mantenimento, per tutto il periodo di impegno, per ciascuna razza oggetto di domanda, della numerosità dei capi indicata nella domanda d'aiuto. NOTA: non si considera infrazione l'assenza temporanea di capi dovuta a sostituzioni (massimo 90gg)	Amministrativo.	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art.31 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento dell'anno.
SPECIE EQUINA Solo per specie equina, realizzazione di almeno tre interventi fecondativi in purezza delle fattrici oggetto di domanda di ampliamento, operati in anni diversi durante il periodo di impegno, e conservazione della relativa documentazione.	Amministrativo.	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art.31 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile dell'operazione.
IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA' connesso all'impegno "CONSERVAZIONE" : CGO 7-8 (identificazione e registrazione degli animali)	<i>In loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione nei casi previsti dagli art. 16 e 17 del DM n. 3536/2016 e ss.mm.ii..	Sostegno concesso nell'anno per il tipo d'intervento.

PRESCRIZIONI TECNICHE*Effetti dell'inadempienza*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 43 di 77

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	Inadempienza su n. di capi ≤ 10% degli animali accertati →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza n. capi > 10% degli animali accertati ≤ 20% degli animali accertati →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Si applica in ogni caso →Punteggio =5	Inadempienza su n. di capi > 20% degli animali accertati →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5

CONSERVAZIONE*Effetti dell'inadempienza*

Qualora si riscontri una differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati, si applica la metodologia di riduzione di cui all'art. 31 del REG UE n. 640/2014.

SPECIE EQUINA*Effetti dell'inadempienza*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza su una percentuale dei capi oggetto di impegno p ≤ 10% →Punteggio =1	Si applica in ogni caso (salvo accertamento di inadempienza che comporti un punteggio maggiore) →Punteggio =1	Inadempienza: 1 intervento mancante rispetto ai 3 obbligatori. →Punteggio =1



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 44 di 77

Inadempienza su una percentuale dei capi oggetto di impegno 10% < p ≤ 50% →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza: 2 interventi mancanti rispetto ai 3 obbligatori. →Punteggio =3
Inadempienza su una percentuale dei capi oggetto di impegno p > 50% →Punteggio =5	Riscontrata esecuzione di interventi fecondativi non in purezza (incroci) nel periodo d'impegno. →Punteggio =5	Inadempienza: 3 interventi mancanti rispetto ai 3 obbligatori. →Punteggio =5

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ: CGO 7-8*Effetti delle inadempienze*

L'inadempienza di un impegno pertinente di condizionalità e contestualmente dell'impegno (previsto per il tipo d'intervento) ad esso collegato, secondo le tavole di concordanza del PSR, determina gli effetti descritti al par. 3.1 del presente documento.



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 45 di 77

SOTTOMISURA 214/G - SALVAGUARDIA E MIGLIORAMENTO DELLA RISORSA IDRICA

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Conseguenza in caso di inadempienza	Importo a cui si applica la riduzione o la revoca
CONVERSIONE A PRATO DI SEMINATIVI <ul style="list-style-type: none"> Semina di miscuglio polifita: <ul style="list-style-type: none"> - utilizzo di miscugli costituiti da 4-5 specie con caratteristiche complementari, utilizzando graminacee in percentuale maggiore (ad esempio, Lolium perenne, Festuca rubra, F. ovina e Poa pratensis) e piccole percentuali di leguminose (ad esempio, Trifolium repens); - semina di miscuglio polifita: utilizzo di un quantitativo non inferiore a 50kg/ha di semente ai fini della riconversione a prato; Conservazione, per tutto il periodo di impegno, delle fatture d'acquisto della semente e dei cartellini indicanti la composizione del miscuglio 	Amministrativo e <i>in loco</i>	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per coltura.
MANTENIMENTO <ul style="list-style-type: none"> Controllo manuale o meccanico di infestanti arbustive ed arboree Effettuazione di almeno uno sfalcio all'anno Le superfici oggetto d'impegno non possono essere adibite al transito e alla sosta di qualsiasi mezzo 	<i>In loco.</i>	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per coltura.
IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA' connesso all'impegno "Semina di un miscuglio polifita (...)": CGO1 - Direttiva 91/676/CEE, articoli 4 e 5.	<i>In loco.</i>	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione nei casi previsti dagli art. 16 e 17 del DM n. 3536/2016 e ss.mm.ii..	Sostegno concesso nell'anno per il tipo d'intervento.

CONVERSIONE A PRATO DI SEMINATIVI

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 46 di 77

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza rispetto a 2 impegni →Punteggio =3	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
- (Punteggio =5 non applicato)	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5

MANTENIMENTO

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza rispetto a 2 impegni →Punteggio =3	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Inadempienza rispetto a 3 impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ: CGO1*Effetti delle inadempienze*

L'inadempienza di un impegno pertinente di condizionalità e contestualmente dell'impegno (previsto per il tipo d'intervento) ad esso collegato, secondo le tavole di concordanza del PSR, determina gli effetti descritti al par. 3.1 del presente documento.



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 47 di 77

SOTTOMISURA 214/I - AZIONE 1 - ADOZIONE DI TECNICHE DI AGRICOLTURA CONSERVATIVA

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Conseguenza in caso di inadempienza	Importo a cui si applica la riduzione o la revoca
<p>RIDUZIONE DELLA PERDITA DI CARBONIO ORGANICO E DELLE EMISSIONI DI CO2 DEI SEMINATIVI CAUSATA DALLE LAVORAZIONI MECCANICHE INTENSIVE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisi chimico-fisica annuale dei terreni (suddivise per appezzamenti), al fine di stabilire il loro grado di attitudine all'attivazione delle tecniche di non lavorazione e di monitorarne successivamente in corso di impegno i parametri, riportandoli nell'apposito registro degli interventi colturali • Attuare in via esclusiva la semina sul sodo • Applicare un modello di successione colturale rispettoso dei criteri dell'AGRICOLTURA BLU: alternanza di cereali autunno-vernini o colza/altre crucifere, mais, soia. • Divieto di risemina sulla medesima superficie del mais, in qualità di coltura principale, per due anni consecutivi • Comunicazione preliminare ad AVEPA dell'eventuale ricorso a decompattatori o ripuntatori in caso di condizioni pedoclimatiche sfavorevoli. • Interventi frazionati e/o localizzati di controllo delle infestanti sulla coltura seminativa principale • Somministrazione in dosi frazionate e/o localizzate azoto e fosforo, durante la stagione vegetativa della coltura principale • Redigere, annotando con cadenza almeno mensile, il Registro degli Interventi Colturali con le modalità indicate nel bando. 	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per coltura.
<p>AUMENTO DELLA BIODIVERSITÀ NELLO STRATO ATTIVO DEL TERRENO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assicurare la copertura continuativa del terreno durante tutto l'arco dell'anno, attraverso la semina, successivamente alla raccolta della coltura seminativa principale, di erbai primaverili-estivi o di cover crops autunno vernine. 	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per coltura.



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 48 di 77

- Durante il ciclo vegetativo delle cover crops autunno-vernine, divieto di utilizzo di fertilizzanti e concimi di sintesi chimica, presidi fitosanitari e diserbanti. A fine ciclo della cover crop, è permesso, in via esclusiva, l'utilizzo di disseccanti totali (es Glyphosate) preliminarmente e in modo funzionale all'avvio delle operazioni di semina della coltura seminativa principale successiva.
- Divieto di inversione degli strati del profilo attivo del terreno (aratura e lavorazioni per la preparazione del letto di semina). In casi giustificati da condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli (presenza di anossia radicale, eccessivo compattamento del suolo o evidenti fenomeni di ristagno) e preliminarmente comunicati dall'agricoltore e autorizzati, possono essere adottate tecniche di non lavorazione profonda mediante l'uso di decompattatori o ripuntatori
- Trinciatura dei residui colturali del mais e mantenimento in loco tutti i residui colturali e le stoppie delle colture seminative principali (mais, soia, frumento, colza, ...) secondo la tecnica del mulching..
- Mantenimento continuativo di tecniche di agricoltura conservativa nelle particelle catastali indicate nella domanda di aiuto

<p>REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI (connesso agli impegni "Rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e di fertilizzanti di sintesi chimica" e "Rispettare il divieto di concimazione organica di qualsiasi natura (...)")</p>	<p>Amministrativo e <i>in loco</i>.</p>	<p>Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 e Allegato 7 del REG UE n. 640/2014).</p>	<p>Importo ammissibile delle domande di pagamento per coltura.</p>
<p>Decreto interministeriale 7 aprile 2006:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obblighi amministrativi. • Obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti. • Rispetto dei massimali previsti. • Divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti. 			
<p>BCAA 1 DM n. 3536/2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua 			
<p>REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI PRODOTTI FITOSANITARI • Obbligo di controllo funzionale delle attrezzature (art. 12. D.Lgs. N. 150/2012).</p>	<p>Amministrativo e <i>in loco</i>.</p>	<p>Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 e Allegato 7 del REG UE n.</p>	<p>Importo ammissibile delle domande di pagamento per coltura.</p>



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 49 di 77

- Obblighi relativi alla difesa integrata obbligatoria (DM 22 gennaio 2014).
- Possesso di certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo di prodotti fitosanitari (DM 22 gennaio 2014).
- Rispetto delle disposizioni del DM 22 gennaio 2014 relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari.
- Rispetto delle disposizioni della normativa vigente relative all'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili.

640/2014).

RIDUZIONE DELLA PERDITA DI CARBONIO ORGANICO E DELLE EMISSIONI DI CO2 DEI SEMINATIVI CAUSATA DALLE LAVORAZIONI MECCANICHE INTENSIVE

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie s ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie s > 10% della SOI e s ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso (salvo inadempienza che comporti punteggio maggiore) →Punteggio =3
Inadempienza rispetto a 2 o più impegni , →Punteggio =5	Inadempienza su superficie s > 20% della SOI →Punteggio =5	Inadempienza relativa alla semina sul sodo. →Punteggio =5

AUMENTO DELLA BIODIVERSITÀ NELLO STRATO ATTIVO DEL TERRENO

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.



025f2a4a



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 50 di 77

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie s ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie s > 10% della SOI e s ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso (salvo inadempienza che comporti punteggio maggiore) →Punteggio =3
Inadempienza rispetto a 2 o più impegni , →Punteggio =5	Inadempienza su superficie s > 20% della SOI →Punteggio =5	Inadempienza relativa al divieto di inversione degli strati del profilo attivo del terreno. →Punteggio =5

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI (gruppo)

Effetti delle inadempienze

le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera quella più grave. Per il criterio di entità si considera il numero complessivo delle inadempienze riscontrate (quindi anche rispetto a diversi impegni del gruppo e prendendo in considerazione anche diverse inadempienze entro lo stesso impegno). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa agli obblighi amministrativi →Punteggio =1	n. complessivo di infrazioni rilevate: 1 →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa al rispetto dei massimali e/o allo stoccaggio degli effluenti. →Punteggio =3	n. complessivo di infrazioni rilevate: 2 -3 →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Mancato rispetto dei divieti. →Punteggio =5	n. complessivo di infrazioni rilevate: 4 e oltre →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 51 di 77

RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI (gruppo)*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera quella più grave. Per il criterio di entità si considera il numero complessivo delle inadempienze riscontrate (quindi anche rispetto a diversi impegni del gruppo e prendendo in considerazione anche diverse inadempienze entro lo stesso impegno). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa agli obblighi di difesa integrata obbligatoria. →Punteggio =1	n. complessivo di infrazioni rilevate: 1 →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa al controllo funzionale delle attrezzature. →Punteggio =3	n. complessivo di infrazioni rilevate: 2 -3 →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Inadempienza relativa al possesso dell'abilitazione, allo stoccaggio sicuro, alle disposizioni circa l'uso di prodotti fitosanitari nella vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili. →Punteggio =5	n. complessivo di infrazioni rilevate: 4 e oltre →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 52 di 77

SOTTOMISURA 214/I - AZIONE 2 - COPERTURA CONTINUATIVA DEL SUOLO

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Conseguenza in caso di inadempienza	Importo a cui si applica la riduzione o la revoca
RIDUZIONE DEI FENOMENI DI PERCOLAZIONE E DILAVAMENTO DEI COMPOSTI AZOTATI E FOSFATICI <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimento continuativo della copertura vegetale nelle particelle catastali indicate nella domanda di aiuto nel quinquennio. • Divieto di semina per due anni consecutivi, sulla medesima superficie, del mais in qualità di coltura principale • Applicare successioni colturali che prevedano l'alternanza di cereali autunno-vernini o colza/altre crucifere o altre colture erbacee autunno vernine, mais, soia, barbabietola. • Semina come colture principali di mais o sorgo, soia, cereali autunno vernini, colza/altre crucifere o altre colture erbacee autunno vernine, barbabietola da zucchero o da foraggio • Semina di cereali autunno vernini, colza o altre crucifere o altre colture erbacee autunno vernine almeno 2 anni nei 5 di impegno • Semina cover crops autunno vernine almeno 3 volte nei 5 anni di impegno, con le modalità e nei casi indicati dal bando • Semina di erbai primaverili-estivi almeno 2 anni sui 5 di impegno in successione a cereali autunno vernini, colza ravizzone/altre crucifere o altre colture erbacee autunno invernali • Divieto di utilizzo sulle cover crops di alcun tipo di fertilizzante, effluenti zootecnici, concimi di sintesi chimica, presidi fitosanitari o diserbanti 	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per coltura.
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLO STRATO ATTIVO DEL TERRENO <ul style="list-style-type: none"> • Sovescio delle cover crops esclusivamente prima della semina della coltura principale successiva • Divieto di asportazione delle <i>cover crops</i> • Analisi annuale chimico-fisica dei terreni (suddivise per appezzamento), al fine di determinarne le dotazioni nutrizionali nel periodo d'impegno • Redazione del Registro degli interventi colturali secondo le modalità 	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per coltura.



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 53 di 77

indicate dal bando			
<p>REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI (connesso agli impegni "Rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e di fertilizzanti di sintesi chimica" e "Rispettare il divieto di concimazione organica di qualsiasi natura (...)")</p> <p>Decreto interministeriale 7 aprile 2006:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obblighi amministrativi. • Obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti. • Rispetto dei massimali previsti. • Divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti. <p>BCAA 1 DM n. 3536/2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua 	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 e Allegato 7 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per coltura.
<p>REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI PRODOTTI FITOSANITARI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di controllo funzionale delle attrezzature (art. 12. D.Lgs. N. 150/2012). • Obblighi relativi alla difesa integrata obbligatoria (DM 22 gennaio 2014). • Possesso di certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo di prodotti fitosanitari (DM 22 gennaio 2014). • Rispetto delle disposizioni del DM 22 gennaio 2014 relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari. • Rispetto delle disposizioni della normativa vigente relative all'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili. 	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 e Allegato 7 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per coltura.



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 54 di 77

RIDUZIONE DEI FENOMENI DI PERCOLAZIONE E DILAVAMENTO DEI COMPOSTI AZOTATI E FOSFATICI

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso (salvo inadempienza che comporti punteggio maggiore) →Punteggio =3
Inadempienza rispetto a 2 o più impegni, →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Inadempienza relativa al divieto di utilizzo sulle cover crops di fertilizzanti, fitosanitari, diserbanti →Punteggio =5

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLO STRATO ATTIVO DEL TERRENO

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso (salvo inadempienza che comporti punteggio maggiore) →Punteggio =3
Inadempienza rispetto a 2 o più impegni, →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Inadempienza relativa al sovescio delle cover crops. →Punteggio =5



025f2a4a



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 55 di 77

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI (gruppo)*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera quella più grave. Per il criterio di entità si considera il numero complessivo delle inadempienze riscontrate (quindi anche rispetto a diversi impegni del gruppo e prendendo in considerazione anche diverse inadempienze entro lo stesso impegno). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa agli obblighi amministrativi →Punteggio =1	n. complessivo di infrazioni rilevate: 1 →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa al rispetto dei massimali e/o allo stoccaggio degli effluenti. →Punteggio =3	n. complessivo di infrazioni rilevate: 2 -3 →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Mancato rispetto dei divieti. →Punteggio =5	n. complessivo di infrazioni rilevate: 4 e oltre →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5

RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI (gruppo)*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera quella più grave. Per il criterio di entità si considera il numero complessivo delle inadempienze riscontrate (quindi anche rispetto a diversi impegni del gruppo e prendendo in considerazione anche diverse inadempienze entro lo stesso impegno). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa agli obblighi di difesa integrata obbligatoria. →Punteggio =1	n. complessivo di infrazioni rilevate: 1 →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)



025f2a4a



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 56 di 77

Inadempienza relativa al controllo funzionale delle attrezzature. →Punteggio =3	n. complessivo di infrazioni rilevate: 2 -3 →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Inadempienza relativa al possesso dell'abilitazione, allo stoccaggio sicuro, alle disposizioni circa l'uso di prodotti fitosanitari nella vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili. →Punteggio =5	n. complessivo di infrazioni rilevate: 4 e oltre →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 57 di 77

SOTTOMISURA 214/I - AZIONE 3 - OTTIMIZZAZIONE AMBIENTALE DELLE TECNICHE AGRONOMICHE IRRIGUE

IMPEGNI FISSI			
Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Conseguenza in caso di inadempienza	Importo a cui si applica la riduzione o la revoca
SEMINA DI COLTURE INTERCALARI ogni anno, sul 25% della SAU aziendale. La superficie minima ad impegno dev'essere almeno pari a 1 ha.	<i>In loco.</i>	Revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per coltura.
COLTURE INTERCALARI DI COPERTURA <ul style="list-style-type: none"> Non utilizzare sulle cover crops alcun tipo di fertilizzante, né effluenti zootecnici, né concimi di sintesi chimica, né presidi fitosanitari o diserbanti. Le tipologie di specie erbacee adottabili quali cover crops, se in miscuglio, devono essere costituite in prevalenza da graminacee. Sono permesse le crucifere e vietate le leguminose in purezza. Allo scopo, si rimanda ai riferimenti all'apposito Allegato Tecnico (DDR Direzione Agroambiente n. 165 del 29 aprile 2010) Per la preparazione del letto di semina, adozione esclusiva di lavorazioni di ripuntatura o scarificazione Trinciatura e sovescio della coltura di copertura entro la metà del mese di aprile 	Amministrativo e <i>in loco.</i>	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per coltura.
RIDUZIONE DEI CONCIMI AZOTATI E DISTRIBUZIONE OTTIMIZZATA DI FERTILIZZANTI <ul style="list-style-type: none"> Riduzione del 30% delle dosi di azoto apportabili, con riferimento alla scheda misura per tipo di colture, limiti massimi di concimazione e modalità di calcolo. Nei casi previsti dalle disposizioni regionali in vigore, l'azienda dovrà compilare il Piano di Utilizzazione Agronomica previsto dal DM 7.4.2006 e assicurarne il rispetto Nel caso di colture da trapianto, l'apporto di azoto deve essere assicurato nel momento di massima necessità della coltura, che corrisponde a 15-20 giorni dopo il trapianto 	Amministrativo e <i>in loco.</i>	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per coltura.



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 58 di 77

<ul style="list-style-type: none"> • I concimi azotati utilizzati per la fertilizzazione in copertura delle colture primaverili-estive devono rientrare nella categoria commerciale dei formulati azotati “a lento rilascio”, possibilmente integrati da enzimi inibitori della denitrificazione • Rispetto degli impegni specifici per determinate colture indicati nella scheda misura • La somministrazione in dosi frazionate e localizzate degli elementi fertilizzanti in copertura, durante la stagione vegetativa primaverile-estiva, comprende sempre l’interramento obbligatorio dei fertilizzanti • Le colture di secondo raccolto dovranno essere inserite nel piano di fertilizzazione annualmente predisposto e con riguardo a queste ultime è obbligatorio il frazionamento della dose dei fertilizzanti apportati • la medesima coltura seminativa oggetto di impegno agroambientale non può succedersi sulla medesima particella aziendale per più di 4 anni su 5. 			
<p>REGISTRO DI COLTIVAZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Registrazione delle operazioni di semina delle colture intercalari di copertura autunno-vernine sul 25% della superficie ad impegno, indicando gli appezzamenti interessati, le tipologie e le quantità di semente delle specie erbacee utilizzate, anche con efficacia fumigante e/o nematocida • Registrazione delle operazioni di sovescio ed eventuale preliminare trinciatura della cover crops • Registrazione delle operazioni di semina delle colture principali e, se realizzate, anche di quelle di secondo raccolto e registrazione degli interventi di frazionamento della concimazione di fondo e di copertura • Registrazione dei tempi di distribuzione, delle modalità e dei quantitativi e delle tipologie di fertilizzante di volta in volta utilizzate e verifica della corrispondenza con le indicazioni dei massimali per coltura indicati nell’impegno di riduzione del 30% delle dosi fertilizzanti 	Amministrativo.	Riduzione dell’aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per coltura.
<p>REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI (connesso agli impegni “Rispettare il divieto di impiego di prodotti</p>	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell’aiuto ed esclusione (art. 35	Importo ammissibile delle domande di pagamento



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 59 di 77

<p>fitosanitari, diserbanti e di fertilizzanti di sintesi chimica” e “Rispettare il divieto di concimazione organica di qualsiasi natura (...).”)</p> <p>Decreto interministeriale 7 aprile 2006:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obblighi amministrativi. • Obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti. • Rispetto dei massimali previsti. • Divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti. <p>BCAA 1 DM n. 3536/2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua 		e Allegato 7 del REG UE n. 640/2014).	per coltura.
<p>REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI PRODOTTI FITOSANITARI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di controllo funzionale delle attrezzature (art. 12. D.Lgs. N. 150/2012). • Obblighi relativi alla difesa integrata obbligatoria (DM 22 gennaio 2014). • Possesso di certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo di prodotti fitosanitari (DM 22 gennaio 2014). • Rispetto delle disposizioni del DM 22 gennaio 2014 relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari. <p>Rispetto delle disposizioni della normativa vigente relative all'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili.</p>	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 e Allegato 7 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per coltura.
IMPEGNI PER LA MODALITA' ASPERSIONE (mais e tabacco)			
Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Conseguenza in caso di inadempienza	Importo a cui si applica la riduzione o la revoca
Adozione della modalità di irrigazione ad aspersione (irrigazione a pioggia) con la riduzione del 25% del volume irriguo ordinario	Amministrativo	Revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per coltura.
<p>RIDUZIONE DEL VOLUME IRRIGUO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di adesione sulla SAU aziendale investita a mais e a tabacco. (Nel caso del tabacco l'adesione può essere parziale solamente se la rimanente superficie aziendale è interessata da impegni di riduzione del volume microirriguo o fertirriguo); 	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per coltura.



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 60 di 77

- Riduzione dei volumi di acqua annuali da 4300 mc/ha a 3250 mc/ha nel caso del tabacco, e da 4.660 a 3.497 nel caso del mais, applicando obbligatoriamente un limitatore di portata riferito a un fabbisogno irriguo di 0,7 l/s per ettaro; se non tecnicamente supportato dall'impianto irriguo, tale dispositivo può essere sostituito da un contatore sigillato sull'opera di presa, come già previsto nel caso di prelievi irrigui da falda
- Nel caso di prelievi autorizzati da falda, obbligo di installare un contatore sigillato sull'opera di presa di adduzione alle tubazioni fisse o mobili di ingresso alla rete di distribuzione irrigua dell'acqua ai campi, per la verifica del rispetto del massimale irriguo annuo
- Determinazione del bilancio idrico della coltura ed esecuzione degli interventi irrigui solamente quando giustificati da tale bilancio
- Tutti gli interventi irrigui devono essere registrati in uno specifico "piano di irrigazione" aziendale;

IMPEGNI PER LA MODALITA' MICROIRRIGAZIONE (tabacco)

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Conseguenza in caso di inadempienza	Importo a cui si applica la riduzione o la revoca
Adozione della modalità di irrigazione a microirrigazione (distribuzione localizzata a bassa portata e bassa pressione) con la riduzione del 25% del volume irriguo ordinario	Amministrativo	Revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per coltura.
RIDUZIONE DEL VOLUME IRRIGUO	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per coltura.
<ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di adesione sulla SAU aziendale a tabacco • (L'adesione può essere parziale solamente se la rimanente superficie aziendale è interessata da impegni di riduzione del volume microirriguo o fertirriguo); • Riduzione dei volumi di acqua annuali a disposizione delle colture aziendali da 2140 a 1.605 mc/ha, e installazione di un contatore sigillato sull'opera di presa di adduzione dell'acqua irrigua all'apezzamento; • Gestione della manutenzione delle manichette gocciolanti, spurgo e pulitura dei filtri • Presidio delle operazioni di irrigazione localizzata al fine di evitare 			



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 61 di 77

malfunzionamenti della rete distributiva a manichetta.

IMPEGNI PER LA MODALITA' FERTIRRIGAZIONE ASSOCIATA ALLA RIDUZIONE DEI VOLUMI IRRIGUI (tabacco)			
Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Conseguenza in caso di inadempienza	Importo a cui si applica la riduzione o la revoca
Adozione della tecnica fertirrigua con la riduzione del 25% del volume microirriguo ordinario	Amministrativo	Revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per coltura.
RIDUZIONE DEL VOLUME IRRIGUO <ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di adesione sulla SAU aziendale a tabacco • (L'adesione può essere parziale solamente se la rimanente superficie aziendale è interessata da impegni di riduzione del volume microirriguo o fertirriguo); • Riduzione dei volumi di acqua annuali a disposizione delle colture aziendali da 2140 a 1.605 mc/ha, e installazione di un contatore sigillato sull'opera di presa di adduzione dell'acqua irrigua all'appezzamento; • Riduzione di oltre il 30% dei quantitativi di fertilizzante ordinario apportati, che, nella forma di fertilizzanti idrosolubili, non devono superare le dosi massime annuali di 71 kg/ha di azoto, 78 kg/ha di fosforo e 131 kg/ha di potassio, quantità che devono essere adattate in funzione delle analisi chimiche dell'acqua irrigua. • Obbligo di presidio delle operazioni di irrigazione localizzata al fine di evitare malfunzionamenti della rete distributiva a manichetta. • Obbligo di gestione della stesura, manutenzione, rimozione delle manichette gocciolanti, spurgo e pulitura dei filtri; • E' obbligatoria la definizione di uno specifico "Piano di fertirrigazione" che indichi la tipologia e l'entità delle dosi di fertilizzante idrosolubile via via miscelato nei singoli interventi fertirrigui • Nel caso di attingimento da falda deve essere assicurato il rispetto dello Standard 5.1. di Condizionalità; 	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per coltura.



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 62 di 77

COLTURE INTERCALARI DI COPERTURA

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso (salvo inadempienza che comporti punteggio maggiore) →Punteggio =3
Inadempienza rispetto a 2 o più impegni , →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Inadempienza relativa al divieto di utilizzo sulle cover crops di fertilizzanti, fitosanitari, diserbanti →Punteggio =5

RIDUZIONE DEI CONCIMI AZOTATI E DISTRIBUZIONE OTTIMIZZATA DI FERTILIZZANTI

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso (salvo inadempienza che comporti punteggio maggiore) →Punteggio =3
Inadempienza rispetto a 2 o più impegni , →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Inadempienza relativa alla riduzione del 30% delle dosi di azoto apportabili. →Punteggio =5



025f2a4a



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 63 di 77

REGISTRO DI COLTIVAZIONE

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza rispetto a 2 impegni →Punteggio =3	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Inadempienza rispetto a 3 o più impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI (gruppo)*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera quella più grave. Per il criterio di entità si considera il numero complessivo delle inadempienze riscontrate (quindi anche rispetto a diversi impegni del gruppo e prendendo in considerazione anche diverse inadempienze entro lo stesso impegno). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa agli obblighi amministrativi →Punteggio =1	n. complessivo di infrazioni rilevate: 1 →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa al rispetto dei massimali e/o allo stoccaggio degli effluenti. →Punteggio =3	n. complessivo di infrazioni rilevate: 2 -3 →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)



025f2a4a



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 64 di 77

Mancato rispetto dei divieti. →Punteggio =5	n. complessivo di infrazioni rilevate: 4 e oltre →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5
--	---	---

RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI (gruppo)*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera quella più grave. Per il criterio di entità si considera il numero complessivo delle inadempienze riscontrate (quindi anche rispetto a diversi impegni del gruppo e prendendo in considerazione anche diverse inadempienze entro lo stesso impegno). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa agli obblighi di difesa integrata obbligatoria. →Punteggio =1	n. complessivo di infrazioni rilevate: 1 →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa al controllo funzionale delle attrezzature. →Punteggio =3	n. complessivo di infrazioni rilevate: 2 -3 →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Inadempienza relativa al possesso dell'abilitazione, allo stoccaggio sicuro, alle disposizioni circa l'uso di prodotti fitosanitari nella vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili. →Punteggio =5	n. complessivo di infrazioni rilevate: 4 e oltre →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5

IMPEGNI PER LA MODALITA' ASPERSIONE (mais e tabacco)

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 65 di 77

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie s ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie s > 10% della SOI e s ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso (salvo inadempienza che comporti punteggio maggiore) →Punteggio =3
Inadempienza rispetto a 2 o più impegni , →Punteggio =5	Inadempienza su superficie s > 20% della SOI →Punteggio =5	Inadempienza relativa all'obbligo di adesione sulla SAU aziendale investita a mais e tabacco. →Punteggio =5

IMPEGNI PER LA MODALITA' MICROIRRIGAZIONE (tabacco)

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie s ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie s > 10% della SOI e s ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso (salvo inadempienza che comporti punteggio maggiore) →Punteggio =3
Inadempienza rispetto a 2 o più impegni , →Punteggio =5	Inadempienza su superficie s > 20% della SOI →Punteggio =5	Inadempienza relativa all'obbligo di adesione sulla SAU aziendale investita a tabacco. →Punteggio =5

IMPEGNI PER LA MODALITA' FERTIRRIGAZIONE ASSOCIATA ALLA RIDUZIONE DEI VOLUMI IRRIGUI (tabacco)

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.



025f2a4a



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 66 di 77

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie s ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie s > 10% della SOI e s ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso (salvo inadempienza che comporti punteggio maggiore) →Punteggio =3
Inadempienza rispetto a 2 o più impegni , →Punteggio =5	Inadempienza su superficie s > 20% della SOI →Punteggio =5	Inadempienza relativa all'obbligo di adesione sulla SAU aziendale investita a tabacco. →Punteggio =5

MISURA 215 - BENESSERE ANIMALE

SOTTOMISURA 215 - AZIONE 1 - ALLEVAMENTO ESTENSIVO DI SPECIE RUMINANTI

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Conseguenza in caso di inadempienza	Importo a cui si applica la riduzione o la revoca
SPAZI DEDICATI <ul style="list-style-type: none"> Mantenimento dello spazio minimo stabilito dal bando (superfici nette utili di stalla) per i locali di stabulazione Numero di cuccette almeno pari al numero massimo di vacche in lattazione (per gli allevamenti a stabulazione libera a cuccette) Rispetto dei carichi massimi stabiliti dal bando per le superfici a pascolo (per le UBA a impegno) 	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per specie.
PASCOLO SU SUPERFICI DEDICATE <ul style="list-style-type: none"> Garantire per tutto l'anno il pascolo sulle superfici dedicate (salvo avverse condizioni ambientali) attraverso la presenza di superfici pascolabili nelle aree adiacenti al locale di stabulazione pari almeno al 50% delle superfici pascolabili indicate in domanda. 	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per specie.
REGISTRO	<i>In loco</i> .	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del	Importo ammissibile della



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 67 di 77

• Caratteristiche del pascolamento riportate nell'apposito registro		REG UE n. 640/2014);	domanda di pagamento per specie.
IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ connesso all'impegno "mantenimento dello spazio minimo (...)": CGO 7-8 (identificazione e registrazione degli animali)	<i>In loco.</i>	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione nei casi previsti dagli art. 16 e 17 del DM n. 3536/2016 e ss.mm.ii..	Sostegno concesso nell'anno per il tipo d'intervento.

SPAZI DEDICATI

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	Inadempienza su UBA oggetto d'impegno: UBA ≤ 10% →Punteggio =1	Periodo di persistenza accertata dell'infrazione inferiore a 30 gg →Punteggio =1
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =3	Inadempienza su UBA oggetto d'impegno: 10 % < UBA ≤ 20% →Punteggio =3	Periodo di persistenza accertata dell'infrazione compreso tra 31 gg e 60 gg →Punteggio =3
Inadempienza rispetto a 2 o più impegni , →Punteggio =5	Inadempienza su UBA oggetto d'impegno UBA > 20% →Punteggio =5	Periodo di persistenza accertata dell'infrazione pari o superiore a 61 gg →Punteggio =5

PASCOLO SU SUPERFICI DEDICATE

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 68 di 77

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Superfici adiacenti insufficienti ma pascolo comunque garantito sulle altre superfici (in questo caso si considera il periodo di interruzione del pascolo per il criterio di durata) →Punteggio =1	percentuale (p) di superfici adiacenti adibite al pascolo rispetto al totale delle superfici dedicate al pascolo $40 < p \leq 50\%$ →Punteggio =1	Periodo di persistenza accertata dell'infrazione inferiore a 30 gg →Punteggio =1
- (Punteggio =3 non applicato)	percentuale (p) di superfici adiacenti adibite al pascolo rispetto al totale delle superfici dedicate al pascolo $30 < p \leq 40\%$ →Punteggio =3	Periodo di persistenza accertata dell'infrazione compreso tra 31 gg e 60 gg →Punteggio =3
Superfici adiacenti insufficienti e pascolo interrotto →Punteggio =5	percentuale (p) di superfici adiacenti adibite al pascolo rispetto al totale delle superfici dedicate al pascolo $30\% > p$ →Punteggio =5	Periodo di persistenza accertata dell'infrazione pari o superiore a 61 gg →Punteggio =5

REGISTRO

L'inadempienza si considera sempre di livello minimo per tutti i tre criteri di gravità, entità, durata (punteggio = 1 per ogni criterio; tali punteggi sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1).

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ: CGO 7-8*Effetti delle inadempienze*

L'inadempienza di un impegno pertinente di condizionalità e contestualmente dell'impegno (previsto per il tipo d'intervento) ad esso collegato, secondo le tavole di concordanza del PSR, determina gli effetti descritti al par. 3.1 del presente documento.



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 69 di 77

SOTTOMISURA 215 - AZIONE 4 - INCREMENTO DELLA LETTIERA PERMANENTE NELL'ALLEVAMENTO DELLE BOVINE DA LATTE

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Conseguenza in caso di inadempienza	Importo a cui si applica la riduzione o la revoca
<p>IMPEGNI DI GESTIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo di un quantitativo giornaliero di paglia, o materiali assimilati, di almeno 2kg/UBA per il rabbocco della lettiera • Obbligo di totale ricambio della lettiera ogni 4 settimane con paglia fresca e/o materiali similari • Assicurare adeguate aree di riposo: mantenimento di uno spessore minimo di lettiera, che dia luogo a una copertura omogenea della pavimentazione.; mantenimento della lettiera ampia, adeguatamente asciutta e confortevole per l'animale. • Divieto di utilizzo di materiale umido, bagnato, fermentato o con fermentazioni in atto. Immagazzinamento in luogo coperto del materiale per la lettiera • Compilazione di un registro di gestione della lettiera, con cadenza minima di 15 giorni • Conservazione delle fatture d'acquisto, o di altri documenti contabili di forza probante, del materiale per la lettiera; corrispondenza tra annotazioni del registro e produzione di paglia o assimilati da seminativi aziendali. 	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per specie.
<p>IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ connesso all'impegno "utilizzo di un quantitativo giornaliero di paglia, o materiali assimilati, di almeno 2kg/UBA (...)": CGO 7-8 (identificazione e registrazione degli animali.</p>	<i>In loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione nei casi previsti dagli art. 16 e 17 del DM n. 3536/2016 e ss.mm.ii..	Sostegno concesso nell'anno per il tipo d'intervento.



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 70 di 77

IMPEGNI DI GESTIONE

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	Inadempienza su n. UBA oggetto d'impegno: UBA ≤ 20 →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =3	Inadempienza su n. UBA oggetto d'impegno: 20 < UBA ≤ 40 →Punteggio =3	Si applica in ogni caso (salvo inadempienza che comporti punteggio maggiore) →Punteggio =3
Inadempienza rispetto a 2 o più impegni →Punteggio =5	Inadempienza su n. UBA oggetto d'impegno UBA > 40 →Punteggio =5	Inadempienza relativa all'obbligo di totale ricambio delle lettiera ogni 4 settimane e/o al divieto di utilizzo di materiale umido, bagnato, fermentato o con fermentazioni in atto →Punteggio =5

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ: CGO 7-8*Effetti delle inadempienze*

L'inadempienza di un impegno pertinente di condizionalità e contestualmente dell'impegno (previsto per il tipo d'intervento) ad esso collegato, secondo le tavole di concordanza del PSR, determina gli effetti descritti al par. 3.1 del presente documento.



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 71 di 77

MISURA 221 - PRIMO IMBOSCHIMENTO DI TERRENI AGRICOLI (impegni connessi ai premi annuali)

AZIONE 1 - BOSCHI PERMANENTI

AZIONE 2 - FUSTAIE A CICLO LUNGO

e

MISURA 223 - PRIMO IMBOSCHIMENTO DI TERRENI NON AGRICOLI (impegni connessi ai premi annuali)

AZIONE 1 - BOSCHI PERMANENTI

AZIONE 2 - FUSTAIE A CICLO LUNGO

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Conseguenza in caso di inadempienza	Importo a cui si applica la riduzione o la revoca
<p>MANTENIMENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non utilizzo della superficie mediante altre coltivazioni, allevamenti e qualsiasi altra forma d'uso del suolo, incluso pascolo (verifica per tutto il periodo vincolativo); • Risarcimento delle fallanze con specie ammesse nel piano di Coltura e Conservazione (verifica dal 1° al 3° anno), • Risarcimento delle fallanze con specie aventi il medesimo habitus (arboreo-arbustivo) di quelle sostituite (verifica dal 1° al 3° anno); • Risarcimento delle fallanze con materiale di propagazione provvisto della documentazione richiesta dalla normativa e conforme alle disposizioni del Decreto n. 245/2010, Allegato A (verifica dal 1° al 3° anno); • Contenimento della vegetazione concorrente (verifica dal 1° al 6° anno); • Irrigazioni di soccorso (solo se necessarie) (verifica dal 1° al 5° anno); • Interventi fitosanitari e difesa dagli erbivori (solo se necessari), secondo le disposizioni del Decreto 245/2010 (verifica dal 1° al 5° anno); • Potature di formazione e sramature (verifica dal 1° al 5° anno); • Eliminazione della pacciamatura non biodegradabile (verifica dal 3° al 5° anno); 	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o revoca totale dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per coltura (premi annui per mantenimento e perdita di reddito).



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 72 di 77

-
- Sfolli e diradamenti (per tutto il periodo vincolativo);
 - Non eseguire innesti per la produzione di frutto (per tutto il periodo vincolativo);
 - Non modificare la forma di governo (da fustaia a ceduo) (per tutto il periodo vincolativo);
 - Esecuzione di altri interventi conformi al bando e/o al Piano di coltura e conservazione (per tutto il periodo vincolativo);
-

Note:

- per la misura 221 azioni 1-2 la riduzione si applica al montante costituito dal premio manutenzione e dal premio per i mancati redditi, ovvero successivamente al quinto anno esclusivamente al premio perdita di reddito. Per coloro che non beneficiano di detti premi la riduzione si applicherà sulle spese di impianto;
- per la misura 223 azioni 1-2 la riduzione si applica al premio manutenzione. Successivamente al quinto anno la riduzione si applica mediante recupero dell'ultimo premio manutenzione erogato. Per coloro che non beneficiano del premio manutenzione la riduzione si applicherà sulle spese di impianto.

MANTENIMENTO (gruppo)

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). Per il criterio di gravità si considera il punteggio totalizzato con le inadempienze accertate secondo la seguente tabella.

Impegno	Gravità
Non utilizzo della superficie mediante altre coltivazioni, allevamenti e qualsiasi altra forma d'uso del suolo (incluso pascolo)	15
Risarcimento delle fallanze con materiale di propagazione provvisto della documentazione richiesta dalla normativa e conforme alle disposizioni del Decreto n. 245/2010, Allegato A	15
Contenimento della vegetazione concorrente	15
Irrigazioni di soccorso (solo se necessarie)	15
Interventi fitosanitari e difesa dagli erbivori (solo se necessari), secondo le disposizioni del Decreto 245/2010	15
Non modificare la forma di governo (da fustaia a ceduo)	15
Eliminazione della pacciamatura non biodegradabile	15
Sfolli e diradamenti	10
Non eseguire innesti per la produzione di frutto	10
Risarcimento delle fallanze con specie ammesse nel Piano di Coltura e Conservazione	10



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 73 di 77

Risarcimento delle fallanze con specie aventi il medesimo habitus (arboreo-arbustivo) di quelle sostituite	10
Eeguire altri interventi conformi al bando e/o al Piano di coltura e conservazione	5
Potature di formazione e sramature	5

Nota: in caso di mancato risarcimento delle fallanze si considera un'unica infrazione di gravità 15. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Totale gravità (t): t ≤ 10 →Punteggio =1	Superficie (S) interessata dall'inadempienza: S ≤ 10% SOI o S ≤ 1 ha →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Totale gravità (t): 10 < t ≤ 25 →Punteggio =3	Superficie (S) interessata dall'inadempienza: 10% SOI < S ≤ 20%SOI e 1ha < S ≤ 2 ha →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Totale gravità (t): t > 25 →Punteggio =5	Superficie (S) interessata dall'inadempienza: S > 20% SOI o S > 2 ha →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 74 di 77

MISURE D'IMBOSCHIMENTO AI SENSI DEL REG CEE N.2080/1992 E DELLA MISURA H DEL PSR 2000-2006**QUADRO DEGLI IMPEGNI ANCORA SOGGETTI A CONTROLLI**

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Conseguenza in caso di inadempienza	Importo a cui si applica la riduzione o la revoca
Corretto smaltimento della pacciamatura con film plastico	<i>In loco.</i>	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014); sospensione (art. 36 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile della domanda di pagamento.
Non coltivazione delle superfici imboschite	<i>In loco.</i>	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento.
Non effettuazione del pascolo o dell'allevamento di animali (sui terreni imboschiti)	<i>In loco.</i>	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento.
MANTENIMENTO	<i>In loco.</i>	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento
<ul style="list-style-type: none"> • Conservazione della superficie imboschita (conservazione dello stato del bosco delle sue funzioni); • Assenza di altre irregolarità (es. utilizzo non autorizzato di diserbanti, taglio o estirpazione di piante senza preventiva comunicazione agli uffici competenti, negligenza nell'esecuzione degli impegni previsti nel programma di manutenzione o nel piano di coltura, mancata attuazione della difesa fitopatologica); 			

CORRETTO SMALTIMENTO DELLA PACCIAMATURA CON FILM PLASTICO*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 75 di 77

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Si applica in ogni caso →Punteggio =1	Si applica in ogni caso →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	- (Punteggio =3 non applicato)	- (Punteggio =3 non applicato)
- (Punteggio =5 non applicato)	- (Punteggio =5 non applicato)	Si applica in ogni caso →Punteggio =5

Nota: l'accertamento della presenza di pacciamatura plastica determina che l'infrazione sia considerata ripetuta, in quanto non rimossa negli anni precedenti.

Sospensione

In caso di inadempienza l'aiuto è sospeso ai sensi dell'art. 36 del REG UE n. 640/2014, compatibilmente con le possibilità di porre rimedio all'inadempienza. La sospensione cessa qualora il beneficiario dia evidenza di aver posto rimedio all'inadempienza entro 30gg di calendario dalla comunicazione di sospensione (va comunque rispettato il periodo di divieto). In caso il termine ultimo cada in sabato o in giorno festivo, il termine viene posticipato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Allo scadere del termine, le inadempienze che non risultino sanate sono considerate per il calcolo delle riduzioni.

NON COLTIVAZIONE DELLE SUPEFICI IMBOSCHITE*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	Superficie (S) interessata dall'inadempienza: $S \leq 10\% \text{ SOI}$ o $S \leq 1 \text{ ha}$ →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Si applica in ogni caso →Punteggio =3	Superficie (S) interessata dall'inadempienza: $10\% \text{ SOI} < S \leq 20\% \text{ SOI}$ e $1 \text{ ha} < S \leq 2 \text{ ha}$ →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 76 di 77

- (Punteggio =5 non applicato)	Superficie (S) interessata dall'inadempienza: S > 20% SOI o S > 2 ha →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5
--	--	---

NON EFFETTUAZIONE DEL PASCOLO O DELL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	Superficie (S) interessata dall'inadempienza: S ≤ 10% SOI o S ≤ 1 ha →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Si applica in ogni caso →Punteggio =3	Superficie (S) interessata dall'inadempienza: 10% SOI < S ≤ 20%SOI e 1ha < S ≤ 2 ha →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
- (Punteggio =5 non applicato)	Superficie (S) interessata dall'inadempienza: S > 20% SOI o S > 2 ha →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5

MANTENIMENTO*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.



ALLEGATO B DGR nr. 992 del 29 giugno 2016

pag. 77 di 77

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	Superficie (S) interessata dall'inadempienza: S ≤ 10% SOI o S ≤ 1 ha →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Singola inadempienza. →Punteggio =3	Superficie (S) interessata dall'inadempienza: 10% SOI < S ≤ 20%SOI e 1ha < S ≤ 2 ha →Punteggio =3	Si applica in ogni caso →Punteggio = 3
2 o più inadempienze. →Punteggio =5	Superficie (S) interessata dall'inadempienza: S > 20% SOI o S > 2 ha →Punteggio =5	- (Punteggio =5 non applicato)



RETTIFICHE

Avvertenza - L'avviso di rettifica dà notizia della correzione di errori contenuti nel testo del provvedimento inviato per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale. L'errata corrige dà notizia della correzione di errori verificatisi in fase di composizione o stampa del Bollettino ufficiale.

(Codice interno: 327425)

Errata corrige

Comunicato relativo alla Deliberazione della Giunta regionale n. 931 del 22 giugno 2016 "Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare "Veneto Agricoltura" in liquidazione. Approvazione delle operazioni di liquidazione e degli inventari redatti dal Commissario liquidatore con richiesta d'integrazioni e nomina del Direttore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario. Legge regionale n. 37 del 28 novembre 2014, "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario", articoli 5 e 14." (Bollettino ufficiale n. 69 del 19 luglio 2016).

Nel Bollettino ufficiale n. 69 del 19 luglio 2016 è stata pubblicata la Deliberazione della Giunta regionale n. 931 del 22 giugno 2016 "Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare "Veneto Agricoltura" in liquidazione. Approvazione delle operazioni di liquidazione e degli inventari redatti dal Commissario liquidatore con richiesta d'integrazioni e nomina del Direttore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario. Legge regionale n. 37 del 28 novembre 2014, "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario", articoli 5 e 14."

Si comunica che, per mero errore materiale, alcune parti del testo risultano incomplete, pertanto il testo integrale viene qui di seguito ripubblicato:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 931 del 22 giugno 2016

Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare "Veneto Agricoltura" in liquidazione. Approvazione delle operazioni di liquidazione e degli inventari redatti dal Commissario liquidatore con richiesta d'integrazioni e nomina del Direttore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario. Legge regionale n. 37 del 28 novembre 2014, "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario", articoli 5 e 14.

NOTA PER LA TRASPARENZA:

Il provvedimento dispone l'approvazione delle operazioni di liquidazione e degli inventari redatti dal Commissario liquidatore con richiesta d'integrazioni e la nomina del Direttore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

In data 5 dicembre 2014 è entrata in vigore la legge regionale n. 37 del 28 novembre 2014, "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario", che prevede tra l'altro la soppressione e la messa in liquidazione dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura, nonché la nomina di un Commissario liquidatore.

Al riguardo, l'articolo 14 della medesima legge reca le norme per la procedura di liquidazione della suddetta Azienda, prevedendo in particolare che la Giunta regionale, con il provvedimento di nomina del Commissario liquidatore, stabilisca i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni di liquidazione, le direttive concernenti il conferimento di attività e rami d'azienda ad enti, fondazioni o istituti contraddistinti da analoghe finalità istituzionali, le direttive concernenti la gestione ordinaria, nonché il termine, non superiore ai 180 giorni, entro il quale le operazioni di liquidazione devono concludersi.

Pertanto, con DGR n. 681 del 28 aprile 2015 è stato nominato il suddetto Commissario liquidatore, fissando quale termine per le operazioni di liquidazione i centottanta giorni successivi alla data di formale presa in consegna, da parte del Commissario medesimo, delle attività esistenti nonché dei libri contabili e degli altri documenti dell'ente soppresso, effettuata nei termini e con le modalità fissate al punto a.2 dell'Allegato A della medesima deliberazione.

Il Commissario liquidatore, insediatosi in data 26 maggio 2015, nei termini e con le modalità previsti dalla DGR n. 681/2015 e assistito dall'ufficiale rogante regionale, ha preso in consegna i beni, le scritture contabili, le raccolte ufficiali dei provvedimenti dell'ente, nonché tutti i documenti previsti dalla deliberazione suddetta in data 15 giugno 2016.

Il bilancio iniziale di liquidazione, previsto al punto a.2.2 dell'Allegato A alla DGR n. 681/2015, è stato approvato con DGR n. 106/CA del 11 agosto 2015 "Veneto Agricoltura: Disposizione del Commissario Liquidatore n. 54 del 20.07.2015 - DGRV n. 681 del 28.05.2015: Bilancio iniziale di liquidazione di Veneto Agricoltura. Integrazione DCL n. 1 del 10.06.2015".

A conclusione dell'attività di liquidazione, il Commissario liquidatore ha adottato la Disposizione n. 182 del 11.12.2015 "Approvazione relazione ricognitiva e proposta di liquidazione di Veneto Agricoltura, ai sensi dell'art. 14, comma 4 della LR 28 novembre 2014, n. 37 e della Deliberazione di Giunta regionale n. 681 del 28 aprile 2015", trasmessa con nota prot. n. 28314 del 15.12.2015 al Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, e ricevuta in pari data al protocollo regionale con n. 510141.

La relazione ricognitiva, allegata alla suddetta Disposizione, è sviluppata per punti, corrispondenti a quelli che nell'Allegato A alla DGR n. 681/2015 individuano i documenti che la Giunta regionale ha indicato dover essere ricompresi nella sopra citata relazione. Tutti i documenti, parti integranti e sostanziali della Disposizione del Commissario liquidatore n. 182/2015, sono stati acquisiti in formato elettronico dal Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale con nota prot. n. 28424 del 16.12.2015, ricevuta al protocollo regionale in pari data, prot. n. 511889.

Il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, al fine di consentire l'adozione del provvedimento di approvazione delle operazioni di liquidazione, con nota prot. n. 21925 del 20.01.2016, ha inviato alle Strutture regionali la richiesta di parere, ognuna per il proprio ambito di competenza, riguardo la congruità, la regolarità ed esaustività della documentazione prodotta dal Commissario liquidatore, in ordine agli aspetti concernenti il bilancio (Area Bilancio, Affari generali, Demanio, Patrimonio e Sedi), il personale (Sezione Risorse Umane), il demanio (Dipartimento Affari generali, Demanio, Patrimonio e Sedi), le società partecipate (Dipartimento Enti locali, Persone Giuridiche e controllo atti, Gestioni Commissariali e Post Emergenziali, Statistica e Grandi Eventi), il contenzioso (Avvocatura regionale).

In particolare, il Dipartimento Affari generali, Demanio, Patrimonio e Sedi, in relazione agli elenchi ricognitivi dei beni immobili e mobili precisa che i medesimi "appaiono esaustivi e conformi ai principi della contabilità economico patrimoniale prevista a regime per le PP.AA. dal D.Lgs. n. 118/2011", mentre l'Avvocatura regionale "conferma il quadro ricognitivo dei contenziosi legali e giudiziali in essere effettuato dal Commissario liquidatore di Veneto Agricoltura". Più articolata la risposta della Sezione Risorse Umane che "preso visione di tutto il materiale inviato, per quanto di competenza", ha "potuto verificare che trattasi principalmente di una ricognizione della situazione in essere" e che "non si rilevano elementi quali il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'accesso al pubblico impiego e l'ipotesi di redistribuzione delle risorse umane fra la nuova Agenzia, le strutture della Giunta regionale ovvero enti, fondazioni o istituti contraddistinti da analoghe finalità istituzionali".

Il medesimo Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, avvalendosi della Sezione Agroambiente, ha altresì verificato dal punto di vista formale la completezza della documentazione allegata alla Disposizione del Commissario liquidatore n. 182/2015, rispetto a quanto previsto dalla DGR n. 681/2015, riscontrando l'assenza negli inventari delle "scorte di magazzino dell'ente nonché delle aziende, centri, impianti ed istituti afferenti all'Azienda soppressa", come invece previsto dalla lettera a) del punto a.3.6 del predetto allegato A alla DGR n. 681 del 28 aprile 2015, l'omessa presentazione del "rendiconto e del bilancio finale di liquidazione" espressamente previsti alla lettera m), del medesimo allegato, nonché l'omesso inserimento, nella documentazione concernente i rapporti giuridici e passivi facenti capo all'Azienda regionale Veneto Agricoltura, dei prospetti concernenti i contratti annuali o pluriennali relativi al personale operaio a tempo determinato ed a tempo indeterminato delle aziende Diana, Sasse-Rami, Vallevecchia, Villiagio.

D'altro canto, seppure in assenza dei documenti sopra richiamati, necessita rilevare che l' "Ipotesi preliminare dell'assetto strutturale dell'Agenzia Veneta per l'innovazione del settore primario" (**allegato A**), proposta dal Commissario liquidatore già contiene i primi indispensabili elementi per il progressivo processo di riorganizzazione delle attività, per la definizione dell'assetto organizzativo, compresa la dotazione organica e la spesa ad essa correlata.

Il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale ha altresì provveduto con nota n. 95224 del 9 marzo 2016 ad inviare alle strutture afferenti una richiesta di parere, ad ognuna per il proprio ambito di competenza, senza ricevere risposte ostative.

In considerazione dei medesimi elementi, si propone pertanto alla Giunta regionale di prendere atto dell' "Ipotesi preliminare di assetto strutturale dell'Agenzia" presentata dal Commissario liquidatore in ossequio a quanto previsto dai punti a.3.5 e a.3.6. dell'Allegato A alla DGR n. 681/2015, prevedendo che con successivo provvedimento - da sottoporre al parere della Commissione Consiliare competente ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4, della LR n. 37/2014 - verranno determinati gli indirizzi e impartite le direttive a cui il Direttore dovrà attenersi per presentare la proposta di organizzazione dell'Agenzia, della dotazione organica, del Programma annuale di attività per l'esercizio in corso e del Programma triennale, nonché per lo svolgimento delle proprie attività e per il contenimento della spesa. Nel medesimo provvedimento, fermo restando il percorso di dismissione delle società partecipate già intrapreso da Veneto Agricoltura, ai sensi della LR n. 24/2011, saranno determinati gli indirizzi a cui l'Agenzia dovrà attenersi per la partecipazione ad altri enti o per la costituzione di società ai sensi dell'articolo 3 della LR n. 37/2014.

Da ultimo si segnala che con nota protocollo n. 3064 del 25 febbraio 2016, acquisita al protocollo regionale in data 26 febbraio 2016, n. 75079, il direttore della Sezione Amministrativa di Veneto Agricoltura, d'ordine del Commissario liquidatore, ha provveduto a trasmettere al Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale il prospetto concernente i contratti annuali o pluriennali relativi al personale operaio a tempo determinato ed a tempo indeterminato delle aziende Diana, Sasse-Rami, Vallevecchia, Villiagio, non presente nell'ambito della documentazione presentata dal Commissario liquidatore, con nota prot. n. 28314, del 15.12.2015.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta regionale di approvare, ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 14 della LR n. 37/2014, le operazioni di liquidazione e gli inventari redatti dal Commissario liquidatore con le indicazioni e prescrizioni riportati nell'**allegato B**, che rappresentano le direttive strettamente necessarie volte ad assicurare il subentro dell'Agenzia, nei rapporti attivi e passivi della soppressa Azienda regionale Veneto Agricoltura, e a dare continuità alle attività già intraprese dalla medesima Azienda, nonché permettere l'avvio dell'operatività della nuova Agenzia.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 del medesimo articolo 14, si propone alla Giunta regionale di nominare il Direttore dell'Agenzia per l'innovazione nel settore primario.

Si propone che al Direttore sia attribuita un trattamento economico annuo lordo pari al trattamento economico corrisposto al Direttore di area di cui al testo novellato dell'articolo 11 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".

Per il contratto di lavoro di diritto privato che sarà sottoscritto dal Direttore dell'Agenzia e dal Presidente della Giunta regionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 5 della citata legge regionale n. 37 del 2014, si fa riferimento al contratto dei Direttori di Area della Giunta regionale incaricati il 27/05/2016, incaricando il Direttore della Sezione competente per la vigilanza sull'Agenzia di provvedere ad eventuali adeguamenti di dettaglio, in ragione della specificità dell'ente.

Al riguardo, si rammenta che in data 16 luglio 2015, con avviso pubblico n.18, pubblicato sul BUR n. 73 del 24/07/15, è stato reso noto che la Giunta regionale deve provvedere alla nomina del Direttore dell'Agenzia e che le relative proposte di candidatura dovevano essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 22 settembre 2015.

Con successivo decreto n. 122 del 2 novembre 2015, sono pertanto state approvate le risultanze dell'istruttoria relativa alle 27 candidature pervenute, riportando rispettivamente nell'allegato A al medesimo decreto le proposte di candidatura ammesse, e nell'allegato B le proposte di candidatura escluse.

Nel contempo, a fronte della formale assenza negli inventari delle "scorte di magazzino dell'ente nonché delle aziende, centri, impianti ed istituti afferenti all'Azienda soppressa", nonché del "rendiconto e del bilancio finale di liquidazione", nell'ambito della documentazione presentata dal Commissario liquidatore, con nota prot. n. 28314, del 15.12.2015, si dispone che il Commissario medesimo - avvalendosi del personale dell'Azienda - predisponga con urgenza la documentazione medesima, riferita alla data del passaggio delle consegne tra il Commissario liquidatore ed il nuovo Direttore, stabilita nel trentesimo giorno successivo alla data di approvazione del presente provvedimento.

Il medesimo Commissario liquidatore, tenuto conto dei tempi intercorsi tra la data di adozione della disposizione n. 182/2015 sopra richiamata e la data di approvazione del presente provvedimento - causa principalmente l'intervenuta approvazione della Lr n. 7/2016 di modifica della Lr n. 37/2014 - dovrà inoltre provvedere ad effettuare l'eventuale aggiornamento della rimanente documentazione ricompresa nel paragrafo a.3.6 dell'allegato A alla deliberazione n. 681/2015, riferito anch'esso alla data del passaggio delle consegne tra il Commissario liquidatore e il nuovo Direttore. Tutta la predetta documentazione predisposta dal Commissario liquidatore dovrà risultare oggetto di formale passaggio di consegne al nuovo Direttore, e per quanto attiene il rendiconto ed il bilancio finale di liquidazione, (Bilancio consuntivo 2015 e conto consuntivo relativo al periodo 1° semestre 2016) previo esame del revisore dei conti, di cui all'art. 6 della Lr n. 37/2014, dovrà essere sottoposta al controllo previsto dalla Lr n. 53/1993.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1;

VISTA la Legge regionale n. 37 del 28 novembre 2014 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario";

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi".

VISTO il D. Lgs n. 39 dell'8 aprile 2013;

VISTA la deliberazione n. 83 del 11 febbraio 2014 "Patrocinatura e difesa di Veneto Agricoltura. Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Veneto e Veneto Agricoltura ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), legge regionale 16 agosto 2001, n. 24.";

VISTA la deliberazione n. 407 del 4 aprile 2014 "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziari regionale per l'esercizio 2011", art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. Ricognizione delle partecipazioni degli Enti strumentali regionali in società, organismi, centri e/o aziende pilota rientranti nel bilancio consolidato degli stessi. Presa d'atto del Piano operativo di Veneto Agricoltura.";

VISTA la deliberazione n. 681 del 28 aprile 2015 "Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare "Veneto Agricoltura" in liquidazione. Nomina del commissario liquidatore ed approvazione dei criteri, delle direttive e delle modalità per lo svolgimento delle operazioni di liquidazione. Legge regionale n. 37 del 28 novembre 2014, "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario", articolo 14." ;

VISTA la deliberazione n. 106/CA dell'11 agosto 2015 "Veneto Agricoltura: Disposizione del Commissario Liquidatore n. 54 del 20.07.2015 - DGRV n. 681 del 28.05.2015: Bilancio iniziale di liquidazione di Veneto Agricoltura. Integrazione DCL n. 1 del 10.06.2015".

VISTA la nota prot. n. 28314 del 15/12/15 dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura prot. regionale n. 510141;

VISTA la nota prot. n. 28424 del 16/12/15 dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura prot. regionale n. 511889;

VISTA la nota del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale prot. n. 21925 del 20/01/2016;

VISTA la deliberazione n. 1/CR del 23 febbraio 2016 "Partecipazioni societarie detenute direttamente ed indirettamente dall'Azienda regionale Veneto Agricoltura in liquidazione. Richiesta di parere alla Commissione consiliare."; Art. 3, comma 2, L.R. n. 24/2014;

VISTO il decreto del Direttore della Sezione Agroambiente n. 122 del 2 novembre 2015, pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 108 del 13/11/2015 "Nomina del Direttore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario. Approvazione esiti istruttori a seguito avviso pubblico n. 18 del 16 luglio 2015. (Lr 28 novembre 2014, n.37, art. 5).";

delibera

1. di approvare quanto esposto nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell' "Ipotesi preliminare di assetto strutturale dell'Agenzia" (**allegato A**), presentata dal Commissario liquidatore in ossequio a quanto previsto dalla DGR n. 681/2015, prevedendo che con successivo provvedimento - da sottoporre al parere della Commissione Consiliare competente ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4, della LR n. 37/2014 - verranno determinati gli indirizzi e impartite le direttive a cui il Direttore dovrà attenersi per presentare la proposta di organizzazione dell'Agenzia, della dotazione organica, del Programma annuale di attività per l'esercizio in corso e del Programma triennale, nonché per lo svolgimento delle proprie attività e per il contenimento della spesa;
3. di approvare le operazioni di liquidazione e l'inventario redatti dal Commissario liquidatore, come risultanti dalla documentazione agli atti degli uffici della competente struttura regionale, a seguito della trasmissione da parte del Commissario medesimo, con note prot. n. 28314 del 15.12.2015, nonché prot. n. 3064 del 25/02/2016, disponendo nel contempo, in ordine agli elementi documentali assenti od incompleti, le necessarie integrazioni;
4. di approvare l'**allegato B**) "Operazioni di liquidazione dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura di cui alla DGR n.681/2015 e prime direttive al Direttore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario";
5. di assegnare all'Agenzia regionale i beni necessari all'espletamento delle funzioni costituiti - nella prima fase transitoria - dai beni già in disponibilità della soppressa Azienda regionale Veneto Agricoltura;
6. di nominare il Signor NEGRO Alberto, nato a Padova il 31 marzo 1956, direttore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, in possesso di comprovata esperienza e competenza, come desumibile dal curriculum vitae conservato agli atti presso la Sezione Agroambiente;

7. di subordinare l'efficacia della nomina all'attestazione dell'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs n. 39 dell'8 aprile 2013;
8. di attribuire al Direttore dell'Agenzia un trattamento economico annuo lordo pari al trattamento economico corrisposto al Direttore di area di cui al testo novellato dell'art. 11 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
9. di fare riferimento per il contratto di diritto privato fra il Direttore dell'Agenzia e il Presidente della Giunta regionale al contratto dei Direttori di Area della Giunta regionale, incaricando il Direttore della Sezione competente per la vigilanza sull'Agenzia di provvedere ad eventuali adeguamenti di dettaglio, in ragione della specificità dell'ente;
10. di disporre che il contratto di lavoro di cui al precedente punto avrà la durata di tre anni, decorrente dal trentesimo giorno successivo alla data di approvazione del presente provvedimento;
11. di incaricare il Commissario liquidatore dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura dell'adempimento di quanto prescritto in capo al medesimo nel paragrafo "Direttive per lo svolgimento degli adempimenti connessi all'avvio delle attività dell'Agenzia" di cui all'**allegato B**) alla presente deliberazione;
12. di disporre che il passaggio formale di consegne fra Commissario liquidatore e nuovo Direttore sia stabilito nel trentesimo giorno successivo alla data di approvazione del presente provvedimento;
13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
14. di incaricare la Sezione Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;
15. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale - 10^a legislatura**Allegato A alla DGR n. 931 del 22 giugno 2016**

IPOTESI PRELIMINARE

di assetto strutturale dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel
Settore Primario

(ai sensi della DGRV 681 del 28.04.2015)

PROGETTO DI PIANO INDUSTRIALE

11.12.2015


REGIONE DEL VENETO

 giunta regionale - 10^a legislatura

Allegato A alla DGR n. 931 del 22 giugno 2016

Indice

Premessa	2
1 - L'Agenzia per l'innovazione che serve al settore primario del Veneto	3
2 - Le funzioni dell'Agenzia	6
3 - La natura giuridica dell'Agenzia e il contesto normativo di riferimento	7
4 - Le risorse economiche dell'Agenzia	8
5 - Aree funzionali e ambiti di azione da presidiare	10
5.1 - Area dell'Innovazione	11
5.1.1 - Coordinamento operativo del Sistema della conoscenza	11
5.1.2 - Produzione e implementazione dell'innovazione	13
5.1.3 - Diffusione dell'innovazione	16
5.2 - Area della messa a disposizione di know-how innovativo	18
5.2.1 - Attività e "servizi" di affidamento regionale (<i>ope-legis e in house</i>)	19
5.2.2 - "Servizi" forniti ad altri soggetti pubblici o a soggetti privati	20
6 - L'organizzazione funzionale per "poli tematici di ricerca, collaudo e trasferimento dell'innovazione"	21
7 - Primi elementi per la definizione dell'assetto organizzativo	23
8 - Piano di Azione	24
8.1 - Analisi economica	27
8.2 - Proposta	27
9 - Gestione Risorse	32
10 - Commesse progettuali	32
11 - Denominazione	33
Appendice : Tabelle dati su Veneto Agricoltura	34



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^a legislatura

Allegato A alla DGR n. 931 del 22 giugno 2016

Premessa

Il presente documento rappresenta la relazione prevista dall'Allegato A alla DGR 681 del 28.04.15 come *"ipotesi preliminare di assetto strutturale della Agenzia, funzionale al migliore espletamento della mission del nuovo ente ..."* o in altri termini del **"piano industriale"** della Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario, di seguito denominata: *Agenzia*.

Ci si soffermerà in particolare sulle funzioni dell'Agenzia, così come individuate dalla Legge istitutiva 37/2014, e su come l'assetto strutturale ne possa essere conseguente attuazione.

In premessa si richiamano **tre elementi caratterizzanti**:

- la LR 37/14 afferma e sollecita un fattore di **discontinuità** rispetto alla LR 35/97: non è una legge di "riordino" ma di costituzione di un nuovo ente;
- la LR 37/14 e i successivi orientamenti della Giunta (DGR 681/15) indicano una precisa **mission** dell'ente strumentale focalizzandone l'attenzione non sulla *"erogazione di servizi specialistici .."* (LR 35/97), ma sulla *"ricerca applicata e sperimentazione (...) collaudo e diffusione (...) dell'innovazione"* con funzione di *"raccordo fra strutture di ricerca"* [(art. 2 lettere a, b e d) LR 37/14]; si tratta quindi di un soggetto che, pur svolgendo anche funzioni dirette nella produzione e diffusione dell'innovazione, caratterizza il suo ruolo nel coordinamento operativo del Sistema della conoscenza regionale;
- terzo elemento che contraddistingue la nuova Agenzia è il carattere di **unicità** delle sue funzioni; in altre parole l'Agenzia fa quello che nessun altro soggetto pubblico o privato può o vuole fare; lo stesso suo ruolo di coordinatore operativo del Sistema della conoscenza ne è elemento distintivo; nei confronti degli omologhi soggetti del Sistema della conoscenza (Università, Centri ricerca, ecc.) il discrimine sarà quello di svolgere quelle attività non realizzate da altro soggetto dello stesso Sistema se non all'interno di una progettualità condivisa; nei confronti dei soggetti privati (sia associativi che singoli) il discrimine sarà quello di svolgere attività a finalità collettive e pubbliche e che il privato non realizza per mancanza di convenienza tecnica o economica.

Il presente documento si sviluppa svolgendo innanzitutto alcune considerazioni circa la **natura dell'innovazione** che più necessita al sistema produttivo veneto (la cd. "innovazione collaborativa") e al suo raccordo con i documenti di **programmazione europea e regionale**.

Vengono quindi individuati i tre pilastri su cui far poggiare l'attività dell'Agenzia: il ruolo di soggetto che mette in sinergia le attività e le competenze dei diversi soggetti del **Sistema** della conoscenza, il ruolo di **produttore** e di **diffusore** di innovazione.

Rispetto a questi tre pilastri vengono ricondotte le funzioni assegnate dalla LR 37/14, di cui ne vengono analizzati e sviluppati gli ambiti di azione complessivi da presidiare e come l'organizzazione funzionale possa articolarsi secondo la matrice dei **"poli tematici di ricerca, collaudo e trasferimento dell'innovazione"**, già individuati dall'Allegato A alla DGRV 681/2015 come elementi funzionali dell'Agenzia.

Completano il documento un'analisi economica e la proposta di Piano Industriale dell'Agenzia.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^a legislatura

Allegato A alla DGR n. 931 del 22 giugno 2016

1 - L'Agenzia per l'innovazione che serve al settore primario del Veneto

L'innovazione nelle politiche europee e regionali

L'evoluzione dinamica del quadro economico, socio-politico e ambientale a livello internazionale, europeo e nazionale, pone nuove sfide al mondo imprenditoriale veneto e nello specifico nei settori agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca.

A questa evoluzione rispondono gli obiettivi dello **sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo** della Strategia Europa 2020. Obiettivi che caratterizzano **tutti i Fondi di intervento europei** (FEASR, FESR, FSE, FEAMP, FC) e i rispettivi Programmi regionali che sono stati redatti anche a livello veneto per la loro attuazione.

A tali obiettivi non può che fare riferimento anche il processo di definizione di un ente strumentale della Regione Veneto come la nuova Agenzia, ente che richiama **l'innovazione** per la **competitività** e la **sostenibilità** del settore, sia nel nome sia nelle funzioni assegnate dalla Legge istitutiva.

Nello specifico, si ricorda che nella elaborazione del Programma a cui fa maggior riferimento il settore primario, il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, la Regione e il partenariato hanno individuato insieme una serie di *Fabbisogni*¹ per la cui risoluzione sono determinanti le strategie dell'innovazione e quindi il ruolo di una Agenzia a ciò dedicata.

Il ruolo dell'impresa e l'"innovazione collaborativa"

Il processo di definizione dei programmi europei e regionali evidenzia come l'**impresa** debba svolgere **un ruolo sempre più proattivo nel processo di innovazione**. È ciò che viene definita innovazione collaborativa, richiamata anche nel FEASR e nel PSR veneto con la mis 16 e i Partenariati Europei dell'Innovazione.

Un ruolo che vede l'impresa partecipe e attiva all'interno di un sistema multi-attore e interdisciplinare. Secondo questa accezione l'innovazione non è il prodotto di un'azione svolta in un determinato luogo (la ricerca) e poi "trasferita" nell'impresa, quasi si trattasse di un mero problema di "logistica". L'innovazione è viceversa un processo complesso che comporta una evoluzione delle fasi gestionali dell'impresa con il coinvolgimento del capitale umano quanto e più del capitale materiale investito.

Il superamento del termine, pur ampiamente utilizzato e comprensibile ai più, di "*trasferimento dell'innovazione*", in favore dei concetti di *innovazione collaborativa*, riequilibra il baricentro del processo sull'impresa riconoscendone il ruolo di soggetto "produttore dell'innovazione". Questa

¹ L'elenco dei 32 fabbisogni è riportato a pag 162 del PSR 2014-2020 Regione del Veneto.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^a legislatura

Allegato A alla DGR n. 931 del 22 giugno 2016

affermazione riconduce il settore primario nell'alveo dei più avanzati concetti dell' "economia della conoscenza e della costruzione condivisa del futuro"².

Nel 6° rapporto di valutazione dell'innovazione regionale (RIS – Regional Innovation Scoreboard) 2014, **il Veneto risulta particolarmente debole proprio nell'indicatore della *innovazione collaborativa***, vale a dire nella propensione ad attuare processi innovativi in collaborazione con altre aziende o con Centri di ricerca e Dipartimenti universitari³. I fattori limitanti sono individuati nelle piccole dimensioni delle imprese, nella bassa consapevolezza dell'importanza del progresso tecnologico come leva di competitività e nello scarso collegamento con i produttori di ricerca. **Questi fattori ostativi possono essere contrastati anche mettendo in campo un soggetto che svolga la funzione di *facilitatore*** di quel ruolo proattivo richiesto all'impresa nel processo di innovazione.

La nuova "Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario" si propone come soggetto in grado di agire in tal senso, anche attraverso l'attivazione di un sistema strutturato e continuativo di interlocuzione con l'intero sistema delle filiere produttive per far emergere la cosiddetta "*domanda di innovazione*".

Il Sistema della conoscenza

In Veneto non mancano i soggetti produttori di ricerca e innovazione del settore primario (Università, CREA, CNR e la stessa Veneto Agricoltura) ma il fattore limitante (più volte evidenziato anche nell'analisi di contesto per il PSR⁴) è la difficoltà da parte del "Sistema della conoscenza" di essere vero e proprio sistema. In altri termini, si può affermare che in Veneto esistano ottimi soggetti capaci di produrre *elementi* di ricerca, di conoscenza, di formazione, di innovazione, ecc. ma all'insieme di questi soggetti manca la capacità di essere *sistema* di innovazione.

Anche su questo versante, quello della cosiddetta aggregazione dell' "*offerta di innovazione*", la nuova Agenzia è chiamata a svolgere un ruolo centrale, quale soggetto ***coordinatore operativo*** delle strutture di ricerca applicata e innovazione diversamente operanti nel territorio della regione (funzione prefigurata alla lettera d) art 2 della legge istitutiva). Questa è una funzione caratterizzante dell'Agenzia e la distingue da tutti gli altri soggetti del Sistema (in primis Dipartimenti universitari, CREA, CNR). La sua attribuzione deriva *in primo luogo* dall'essere "ente strumentale" della Regione e *in secondo luogo* dalla sua articolazione in grado di coprire la totalità degli ambiti produttivi e tematici del settore primario regionale.

Il ruolo dell'Agenzia nel Sistema della conoscenza

In sintesi, ciò che viene richiesto alla nuova Agenzia è di essere innanzitutto ***soggetto facilitatore di innovazione*** e in particolare soggetto catalizzatore del ***sistema*** di innovazione, operando con funzioni di coordinamento operativo, per conto della Giunta regionale, sia sul versante della

² E.Rullani in "L'innovazione nelle imprese agricole - usi nuovi della conoscenza" Veneto Agricoltura (2012)

³ European Union (2014), Regional innovation scoreboard; citato in "PSR 2014-2020 Regione Veneto" (pag 33-34). Si veda anche il documento "Analisi di contesto. Priorità 1. PSR 2014-2020 Regione Veneto" (2013), la Scheda n.7 "Il confronto Veneto-Europa sul livello di innovazione" (2014) e "L'innovazione nelle imprese agricole - usi nuovi della conoscenza" Veneto Agricoltura (2012).

⁴ Si veda in particolare il Fabbisogno 01 "Migliorare governance, coordinamento e cooperazione tra gli attori del Sistema regionale della conoscenza e dell'innovazione e le imprese" e più in generale l'analisi SWOT sviluppata per la Priorità 1 (PSR 2014-2020 Regione Veneto).

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale - 10^a legislatura**Allegato A alla DGR n. 931 del 22 giugno 2016**

domanda sia dell'offerta. Un soggetto in grado di far superare quel *gap* che vede il Veneto ultimo proprio in uno dei fattori chiave della competitività internazionale, ovvero quello della "*innovazione collaborativa*". Un soggetto che fa propri i principi dell'innovazione finalizzata alla competitività e sostenibilità dell'impresa, delle filiere e dei territori.

L'Agenzia qualifica e consolida questa sua *mission* svolgendo nel contempo il ruolo di **produttore diretto di innovazione**, così come indicato all'art 2 della legge 37/2014, recuperando e valorizzando il know-how e le strutture che acquisirà dall'Azienda Veneto Agricoltura (in seguito VA).



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^a legislatura

Allegato A alla DGR n. 931 del 22 giugno 2016

2 - Le funzioni dell'Agenzia

Anche se i due ruoli di soggetto *di sistema* e *di produzione e diffusore* di innovazione non sono nettamente separabili nella declaratoria delle funzioni dell'Agenzia così come descritte all'articolo 2 della legge 37/2014, è possibile esprimerne un certo grado di prevalenza, utile per meglio esplicitare le azioni che l'Agenzia può mettere in campo.

Le funzioni prevalentemente **di sistema** sono quelle di cui

- al comma 1 dell'articolo 2, quale soggetto di “**supporto** alla Giunta regionale nell'ambito delle politiche che riguardano i settori agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca”
- alle lettere
 - b) **diffusione, supporto e trasferimento** al sistema produttivo delle innovazioni (...), anche tramite l'avvalimento di strutture produttive private (...);
 - d) **raccordo fra strutture** di ricerca ed attività didattiche e sperimentali degli istituti di indirizzo agrario, presenti sul territorio regionale, al fine di **trasferire e testare la domanda** di innovazione proveniente dagli operatori.

Le funzioni prevalentemente **di produzione di innovazione** sono quelle di cui

- alle lettere
 - a) **ricerca applicata e sperimentazione** finalizzate al **collaudo e alla diffusione** in ambito regionale delle innovazioni (...);
 - c) **salvaguardia e tutela delle biodiversità** vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché **gestione del demanio forestale** regionale (...);
 - c bis) censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, studiarne lo stato (...);
- al comma 2, in riferimento alla fattispecie che la Giunta regionale possa “*affidare all'Agenzia l'attuazione di progetti*” (...)
- al comma 3, relativamente alla previsione che “*l'Agenzia, previa autorizzazione della Giunta regionale*” possa svolgere “*attività di propria competenza, a favore di enti pubblici o privati*”.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^a legislatura

Allegato A alla DGR n. 931 del 22 giugno 2016

3 - La natura giuridica dell'Agenzia e il contesto normativo di riferimento

L'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario è stata costituita con legge regionale n. 37 del 2014 nella forma dell'ente pubblico economico; teoricamente, quindi, una impresa pubblica dotata di propria autonomia gestionale e negoziale, capace di operare sul mercato, secondo logiche di natura commerciale.

Per meglio delineare il quadro normativo di riferimento e conseguentemente il perimetro dei principi generali e delle norme all'interno del quale l'Agenzia potrà svolgere la sua azione è necessario considerare anche le altre previsioni di cui alla legge regionale 37/2014.

In particolare la legge all'art. 1, alle parole "*ente pubblico economico*" aggiunge la parola "*strumentale*"; inoltre all'art. 2 individua funzioni aventi un rilevante contenuto pubblicistico, rivolte cioè a perseguire scopi ed obiettivi orientati a soddisfare fabbisogni ed interessi a favore della collettività. Ciò peraltro è strettamente coerente con la relazione di strumentalità, cioè il perseguimento di fini propri e/o rientranti in quelli dell'ente di cui è emanazione.

A ciò va inoltre aggiunto che analizzando le entrate finanziarie che la legge prevede per la nuova Agenzia, come prima voce di entrata è citato il "contributo annuale della Regione del Veneto" e come seconda "i contributi derivanti da normative comunitarie, statali e regionali";

Considerando quindi la natura strumentale, le funzioni ad essa attribuite, le principali fonti di finanziamento, si deve concludere che l'Agenzia opererà nei confronti della Regione, secondo modalità *in house*, cioè svolgendo attività in modo prevalente a favore della stessa e utilizzando prevalentemente finanza pubblica.

Va infine considerato che la legge regionale n. 37 all'art. 13 c.2, prevede che "*L'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, concorre al contenimento della spesa pubblica, osservando le medesime disposizioni di riduzione della spesa applicabili alla Regione*", con ciò estendendo alla nuova Agenzia tutti i vincoli di finanza pubblica cui è soggetto l'ente di emanazione.

Tutto ciò brevemente analizzato si può dedurre che l'Agenzia sarà:

- **ente pubblico** che nel perseguimento delle proprie funzioni concorre alla realizzazione delle politiche regionali;
- soggetto che opera ***in house*** nei confronti della Regione;
- soggetto sottoposto ai vincoli di finanza pubblica e alle procedure di funzionamento proprie della **Pubblica Amministrazione**;
- soggetto che può **operare anche verso altri soggetti pubblici e privati** mettendo loro disposizione le strutture e il know-how innovativo sviluppato.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^a legislatura

Allegato A alla DGR n. 931 del 22 giugno 2016

4 - Le risorse economiche dell'Agenzia

Prima di affrontare il tema di *come* (ovvero con *quali attività specifiche* e con che *assetto organizzativo*) l'Agenzia possa adempiere alle funzioni e alla *mission* definite dalla legge, va chiarito su quali flussi di risorse economiche possa contare l'Agenzia.

Il riferimento è l'**art. 9** della LR 37/2014 che distingue al comma 2, quattro tipologie di risorse finanziarie:

- a) *contributo annuale della Regione Veneto;*
- b) *contributi derivanti da normative comunitarie, statali e regionali;*
- c) *proventi da attività e servizi svolti ai sensi dell'art 2;*
- d) *eventuali rendite patrimoniali, donazioni e legati.*

Per quanto attiene alla **lettera a)** va considerato che - nel generale spirito di contenimento della spesa pubblica che ha ispirato la stessa Legge istitutiva al fine di **limitare l'impegno finanziario della Regione** - tale sforzo va proporzionato alle stesse funzioni che la legge affida all'Agenzia. Tali funzioni non fanno unicamente riferimento a competenze del solo Assessorato all'agricoltura e alle risorse per il settore primario, ma anche **ad altri settori**, quali l'ambiente e la conservazione della natura, parchi e foreste, promozione turistica, energia, commercio e altre attività produttive correlate alle filiere agroalimentari e alla gestione del territorio rurale. Tale differenziazione delle fonti di finanziamento regionale risponde alle linee delle politiche di sviluppo integrato e trova conferma nel ruolo multifunzionale delle imprese del settore primario sempre più operanti nel campo dell'ambiente, dell'inclusione sociale, della produzione di servizi turistici, energetici, ecc. Tali contributi di fonte diversa rispetto alle risorse di natura agricola potrebbero derivare anche da assegnazioni di cui alla successiva lettera b) dell'art. 2.

Nell'analisi delle fonti di finanziamento regionali che possono caratterizzare l'Agenzia può essere di riferimento il "**Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2016-2018**" della Regione del Veneto nel quale l'Agenzia è individuata tra i soggetti attuatori delle Missioni:

- 16 – Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca
- 9 – Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente

al pari di come era stata individuata Veneto Agricoltura nell'analogo documento dell'anno 2015.

Si può prefigurare che nei DEFR degli anni successivi il ruolo e l'attività della nuova Agenzia possa essere ricompresa anche in altre Missioni.

Anche quanto previsto dalla **lettera b)** rientra nella direzione di diversificare le fonti di finanziamento pubblico.

Tali risorse possono derivare innanzitutto da particolari **compiti affidati** direttamente all'Agenzia da autorità comunitarie, nazionali o regionali in attuazione di specifiche normative.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^a legislatura**Allegato A alla DGR n. 931 del 22 giugno 2016**

Inoltre, in qualità di ente strumentale della Regione Veneto, l’Agenzia potrà partecipare a “**progetti comunitari, statali, interregionali o regionali**” sia direttamente affidati all’Agenzia dalla Giunta regionale (comma 2 art. 2 LR 37/14) sia proposti dalla stessa Agenzia nel quadro di Piani strategici e di indirizzo regionali. Tale operatività sottende:

- una organizzazione interna con risorse umane e forme organizzative a ciò dedicate,
- un sistema di relazioni consolidato e strutturato con la Regione Veneto al fine di garantire la capacità di rispondere con immediatezza ed efficacia alla forte dinamicità dei bandi pubblici, specie comunitari,
- una ampia capacità di interlocuzione con gli altri soggetti del sistema regionale.

La tipologia di risorse finanziarie cui alla **lettera c)** (“*proventi da attività e servizi svolti ai sensi dell’art 2*”) è infine una opportunità che può contribuire alla limitazione dell’impegno finanziario pubblico. Questo non può però contraddire la natura di ente strumentale operante *in house*. In questo senso, l’art. 1 della legge 37/2014 (nella riformulazione di cui alla LR 57/2015) conferma la natura giuridica di “ente pubblico economico”, trovando riscontro in quanto previsto al comma 3 dell’art. 2 (“*attività di propria competenza, a favore di enti pubblici o privati*”). Questo può prefigurare una gamma di “servizi” strettamente correlati alle specifiche funzioni istituzionali (e in particolare alla *mission* di supporto all’*innovazione*), che possano garantire un flusso di risorse da reinvestire nelle stesse funzioni che motivano tali servizi.

Per inciso si rileva che il termine “servizi” è citato nel testo di legge solo all’art. 9, prevalendo nel resto del testo il termine “attività”. In realtà se il termine “servizi” può rendere con immediatezza la tipologia di tale attività, il termine “attività”, meglio se integrato dalla qualificazione di “attività di messa a disposizione a titolo oneroso di know-how innovativo”, sembra più coerente con la *mission* dell’Agenzia. Ciò detto, nel prosieguo del presente documento il termine “servizi” verrà utilizzato secondo questa accezione.

Nel capitolo successivo si forniscono ulteriori elementi per l’individuazione di tali attività e per definire i principi che assicurino che l’acquisizione di tali risorse non confligga con principi di concorrenza nei confronti dei soggetti privati presenti sul libero mercato.

Per quanto riguarda la **lettera d)** “*rendite patrimoniali, donazioni e legati*” non si esclude che l’assetto strutturale e le attività dell’Agenzia possono determinare tale tipologia di entrate.


REGIONE DEL VENETO

 giunta regionale - 10^a legislatura

Allegato A alla DGR n. 931 del 22 giugno 2016

5 - Aree funzionali e ambiti di azione da presidiare

Prima di definire uno specifico assetto organizzativo è opportuno tracciare il quadro delle **aree funzionali** che la nuova Agenzia è chiamata a presidiare e che possono essere sintetizzate nello schema seguente:

Area dell'Innovazione	Area della messa a disposizione di know-how innovativo
Coordinamento operativo del Sistema della conoscenza	Attività e servizi di affidamento regionale (<i>ope-legis</i> e <i>in house</i>)
Produzione e implementazione dell'innovazione	Servizi forniti ad altri soggetti pubblici
Diffusione dell'innovazione	Servizi forniti a soggetti privati

In questo capitolo viene posta attenzione solamente alle funzioni tecniche caratteristiche e non viene sviluppata una analisi delle funzioni di gestione amministrativa che una struttura come l'Agenzia dovrà ovviamente presidiare; l'analisi di tali funzioni sarà sviluppata successivamente.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^a legislatura**Allegato A alla DGR n. 931 del 22 giugno 2016****5.1 - Area dell'Innovazione**

L'area dell'Innovazione è quella che risponde in primis alla *mission* innovativa dell'Agenzia e comprende **tre macro ambiti di azione** che possono esser messe in diretta relazione ai citati riferimenti dell'art 2 della LRV 37/2014:

- Coordinamento operativo del Sistema della conoscenza [lettera d) art.2]
- Produzione e implementazione dell'innovazione [lettera a) art.2]
- Diffusione dell'innovazione [lettera b) art.2].

5.1.1 - Coordinamento operativo del Sistema della conoscenza

È l'ambito caratteristico della nuova Agenzia, quale soggetto facilitatore dell'innovazione regionale [*lettera d) art 2*].

Tale funzione viene perseguita dall'Agenzia attraverso l'attivazione di **luoghi virtuali e reali di incontro e confronto** dei diversi soggetti del Sistema della conoscenza sia tra i soggetti che esprimono domanda di innovazione sia tra quelli che esprimono l'offerta di innovazione. Vengono così messi in relazione tra loro gli enti della ricerca e tutti i diversi stakeholder delle filiere produttive.

In tale funzione l'Agenzia opera:

- **a supporto della Giunta** regionale nella definizione della programmazione regionale, con particolare riferimento alle politiche dell'innovazione (comma 1, art 2 LR 37/14),
- **a supporto del Sistema** della conoscenza e degli operatori delle filiere nella definizione e sviluppo di specifiche progettualità innovative.

Questi luoghi di incontro saranno organizzati in forma stabile e continuativa per "**poli tematici di ricerca, collaudo e trasferimento dell'innovazione**" (Allegato A alla DGRV 681/2015) e potranno a loro volta generare specifici e temporanei *focus-group* su particolari tematiche, similmente all'esperienza europea dei *focus-group* dei Partenariati Europei dell'Innovazione (EIP).

L'affermazione dell'Agenzia come soggetto di "raccordo" o di "coordinamento operativo" del Sistema della conoscenza nasce dal riconoscimento *ope legis* nella LR 37/14 e dovrà essere confermata negli atti amministrativi conseguenti che definiranno le regole costitutive dei "poli" e dei rispettivi "luoghi" di confronto. Ciò non toglie che tale funzione dovrà concretizzarsi nell'acquisizione di quella autorevolezza che solo la capacità di sviluppare con efficacia tale ruolo potrà dare.

Strumentali a questa funzione sono l'attivazione di due sistemi di relazione e rilevazione:

- una piattaforma per l'interlocuzione con i soggetti del sistema della conoscenza e in generale con gli stakeholder del settore;
- un sistema di rilevazione tecnico-economica dell'offerta e della domanda di innovazione.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^a legislatura

Allegato A alla DGR n. 931 del 22 giugno 2016

La **piattaforma di interlocuzione** con i soggetti del sistema dovrà fornire:

- un dettagliato database dei soggetti del sistema dell'innovazione e del sistema produttivo veneto (e non solo) costantemente aggiornato e completo di riferimenti, organigrammi, indirizzi, contatti ecc.
- un ampio indirizzario delle imprese del settore agricolo, forestale, agroalimentare e della pesca, qualificato per alcuni elementi caratteristici affinché possa essere utilizzato per ogni opportuna azione comunicativa regionale
- un sistema digitale per la comunicazione in diretta tra le sedi dell'Agenzia e tra queste e gli altri soggetti del sistema, in primis le strutture regionali
- una segreteria organizzativa per le riunioni dei "poli tematici di ricerca, collaudo e trasferimento dell'innovazione"

È evidente che i primi tre punti devono essere attivati di concerto e con il supporto del sistema informatico regionale, del database di AVEPA (e di altre strutture regionali) e più in generale con gli altri dispositivi attivati dall'Agenda digitale regionale.

Con il presidio di ciò che è stata definita "segreteria organizzativa", si garantisce che il flusso informativo di diffusione dell'innovazione (vedi poi) sia coerente con quanto si genera lungo tutta la filiera del processo innovativo, fin dalle sue prime fasi. Ciò non vuol dire *comunicare-tutto-a-tutti-sempre*, per ovvie ragioni di opportunità e riservatezza di alcune fasi di elaborazione, ma di avere esatta comprensione del valore e dello stato di attuazione del processo.

Per questa funzione l'Agenzia acquisirà utili indicazioni anche attraverso il monitoraggio della interlocuzione che potrà avvenire tramite i *social-network*, strumento in grado di esprimere se pur empiricamente e per certi versi in forma parziale, un certo *sentiment*, trend e segnali di tendenza molto interessanti. L'uso dei social, pur attualmente ancora poco presidiato, non potrà che essere ampiamente coperto in tutte le sue articolazioni (vedi 4.1.3 Diffusione dell'innovazione).

Secondo importante strumento per la funzione di coordinamento operativo è l'attivazione di un **sistema di rilevazione continua** dell'offerta e della domanda di innovazione, operando attraverso:

- periodici monitoraggi statistici socio-economici e tecnici del sistema agroalimentare veneto nel suo complesso e per specifiche filiere/tematiche
- periodici monitoraggi delle politiche dell'Unione Europea con elaborazione di report e valutazioni di impatto
- studi di *benchmarking* e raccolta di *best-practice*
- analisi previsionali e di tendenza, sondaggi e indagini.

Tale sistema di rilevazione potrà fornire quel "cruscotto" di indicatori (tecnici ed economici) per orientare e sviluppare gli specifici progetti di innovazione regionale. Pur non potendo, per la complessità del sistema primario regionale, svolgere una "scannerizzazione" automatica dell'universo dell'innovazione, dovrà essere in grado di garantire continuità di rilevazione e tempestività di risposta a specifici fabbisogni di conoscenza dei principali settori produttivi. In tal senso dovrà contare su una fitta rete di relazioni e una adeguata dotazione in risorse umane e infrastruttura tecnologica.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^a legislatura

Allegato A alla DGR n. 931 del 22 giugno 2016

5.1.2 - Produzione e implementazione dell'innovazione

È l'ambito nel quale l'Agenzia opera direttamente nella *ricerca applicata e sperimentazione* [lettera a) art. 2] nei diversi comparti produttivi con proprie strutture, ma anche con la collaborazione di altre strutture pubbliche e soggetti privati (*on-farm research*).

Non si tratta solo dello sviluppo di progetti finalizzati alla individuazione di soluzioni tecnologiche o gestionali innovative finalizzate alla risoluzione di specifiche criticità del settore primario veneto (**produzione** di innovazione di prodotto e di processo). Ci si riferisce anche ad un processo di **implementazione** dell'innovazione nella realtà imprenditoriale, delle filiere e dei territori. In tale processo assumono particolare rilevanza la valutazione della sostenibilità economica, ambientale e sociale dell'innovazione e la sua reale applicazione nella realtà produttiva, ma anche e soprattutto la capacità di facilitare l'individuazione della "soluzione innovativa" più adeguata al quel specifico contesto imprenditoriale, di filiera, di territorio. In tale direzione l'Agenzia svolge anche una funzione di facilitatore di innovazione o per meglio dire di *broker dell'innovazione* facendo da ponte tra produzione e ricerca, cogliendo le esigenze dell'impresa e ricercando le soluzioni innovative disponibili più opportune, individuando da un lato gli aspetti scientifici rilevanti per l'impresa (*technology watching*) e dall'altro i ricercatori in grado di risolvere i problemi tecnologici (*technology scouting*). In questa funzione l'Agenzia potrà favorire, su particolari tematiche, l'avvio di *start-up* innovative

La fase di produzione e soprattutto la fase di implementazione (così come la fase di diffusione) richiedono una stretta interazione con tutti gli operatori delle filiere, interazione che potrà efficacemente svilupparsi all'interno del coordinamento del sistema di cui al punto precedente.

In questo ambito va innanzitutto valorizzato il ruolo che l'Agenzia può svolgere attraverso le risorse delle **strutture di proprietà pubblica** di cui l'Agenzia si doterà, anche tra quelle oggi a disposizione dell'Azienda VA.

La funzione di soggetto produttore di innovazione non può che fondarsi su unità operative dotate di terreni, strutture, laboratori, ecc. in grado di svolgere alcune operatività che solo tali dotazioni possono garantire e tra cui si possono citare le seguenti.

- **Sperimentazioni di lungo periodo:** emerge sempre più rafforzata, sia dalla Commissione Europea sia dalle istituzioni scientifiche, l'importanza delle sperimentazioni di lungo periodo sulle strategie di risoluzione delle problematiche agricole e ambientali, tra loro strettamente correlate. Soluzioni innovative di contrasto alle principali emergenze, quali ad esempio il contrasto al cambiamento climatico attraverso l'organizzazione del carbonio o la razionalizzazione dell'uso dell'acqua, richiedono una valutazione sugli stessi siti per diversi anni consecutivi mantenendo costanti tecniche di base ed osservazioni. Nel privato tali condizioni sono molto difficili da trovare e soprattutto da garantire nel tempo (cessioni, successioni, cambiamenti del mercato,...). L'individuazione di aziende private disponibili a ospitare prove di lungo periodo nonché garantire continuativamente le condizioni per la corretta conduzione e i rilievi di queste ultime, non solo è difficile (e onerosa) ma di per sé mette a rischio pesantemente l'investimento pubblico. Sono esemplificativi in questo senso gli investimenti di lungo periodo già realizzati nelle Aziende pilota e dimostrative di Veneto Agricoltura, in grado, tra l'altro, di attirare risorse sia pubbliche sia private. Ad esempio, gli


REGIONE DEL VENETO

 giunta regionale - 10^a legislatura

Allegato A alla DGR n. 931 del 22 giugno 2016

apezzamenti di lungo periodo destinati all'agricoltura conservativa, ben caratterizzati al momento zero e assoggettati a un rigido protocollo che ne garantisce il mantenimento delle caratteristiche principali nel tempo, sono unici per la realizzazione di diverse sperimentazioni agronomiche e ambientali e rappresentano un'opportunità con pochissimi concorrenti a livello europeo. Analoga considerazione può essere fatta con riferimento ai laboratori strumentali pubblici che permettono lo sviluppo di attività altrimenti non perseguibili presso laboratori aziendali o privati e/o connotati da impegni finanziari non sostenibili direttamente dal comparto produttivo, ancorché promettenti sotto il profilo delle prospettive di sviluppo.

- **Sperimentazioni complesse ad elevato investimento:** progetti ad alto contenuto innovativo e complessità (si vedano ad esempio i Progetti LIFE WSTORE2 e AGRICARE in conduzione da parte di Veneto Agricoltura) non si potrebbero realizzare senza la disponibilità, già ai tempi della presentazione degli stessi, di superfici agricole di proprietà pubblica; molto difficilmente gli oneri e gli obblighi connessi ai progetti potrebbero essere stati accettati da una azienda privata e l'ottenimento dell'assenso da una ditta privata costituirebbe di per sé un notevole aggravio amministrativo e fonte di incertezza, incompatibile con i tempi di predisposizione ed inoltro dei progetti.
- **Sostegno alla applicazione di nuove normative:** l'applicazione delle nuove normative caratterizzate da una significativa componente tecnica (si pensi alle diverse normative agro-ambientali), oltre a prevedere specificamente un sostegno e un ruolo di controllo alle istituzioni pubbliche, richiedono verifiche applicative per una corretta e non penalizzante applicazione nelle aziende agricole. In molti casi è necessario agire in scala reale su superfici significative, condizione che difficilmente si può individuare nelle aziende private. Ad esempio, per la Difesa Integrata si è potuto verificare su ampie superfici delle aziende pubbliche l'incidenza di alcune avversità fornendo dati utili per la messa a punto di strumenti assicurativi finalizzati al mantenimento del reddito delle aziende agricole obbligate all'introduzione di nuove tecniche. È stato inoltre possibile verificare e trasferire le nuove tecniche testandole in condizioni diverse tali da coprire la gran parte della variabilità del territorio veneto.
- **Taratura indipendente delle innovazioni:** le innovazioni tecnologiche in agricoltura sono oggi prevalentemente messe a punto da soggetti privati, spesso società multinazionali. A parte le aziende agricole che attribuiscono valore alla consulenza, attualmente la valutazione e diffusione dell'innovazione è lasciata alla plurima azione di privati, lasciando le singole aziende nella difficoltà di scelta degli investimenti innovativi da realizzare. Appare fondamentale per l'interesse generale una valutazione indipendente delle innovazioni che consenta:
 - a) lo screening delle più adatte al territorio veneto;
 - b) l'individuazione dei modi più adatti all'applicazione nelle diverse condizioni;
 - c) dare alle aziende i criteri per la scelta in un panorama molto variegato e confuso.

Per molte innovazioni (ad es. tecnologie delle macchine, agenti biostimolanti,...) le verifiche per rispondere ai tre precedenti punti devono essere fatte a scala reale su superfici significative, difficilmente ottenibili, senza restrizioni significative, al di fuori delle aziende pubbliche. Le azioni svolte presso i terreni di proprietà pubblica, come quelle presso i laboratori di natura pubblica che operano in assoluta trasparenza nei processi



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^a legislatura**Allegato A alla DGR n. 931 del 22 giugno 2016**

selezione, valutazione, validazione ed applicazione delle innovazioni, garantiscono una affidabilità e "terzietà" difficilmente riscontrabili in strutture private.

Non va inoltre sottovalutato il fatto che la disponibilità di aziende, centri e laboratori sperimentali pubblici costituisce il potenziale per poter sviluppare due ulteriori azioni:

- **il trasferimento di know how innovativo al comparto produttivo** a costi privi di marginalità profittuale: si pensi alle conoscenze tecnologiche e di processo, ai servizi analitici e/o tecnologici, ai materiali vegetali da riproduzione, ai pool di microrganismi frutto di selezioni e caratterizzazioni da ecotipi locali da impiegare quali starter nei processi di fermentazione e di trasformazione dell'industria agroalimentare, ecc. ecc. Le strutture pubbliche possono coniugare profili di sperimentazione ed applicazione di innovazioni di processo e di prodotto a piccole produzioni dimostrative, prima di estendere il "pacchetto tecnologico" alla larga scala produttiva agricola ed agroalimentare
- **usufruire di diverse tipologie di risorse europee** altrimenti non acquisibili; con uno staff altamente qualificato e manageriale si può ipotizzare un significativo sviluppo di progettualità di interesse per il settore primario veneto che acquisiscono risorse finanziarie dall'Unione Europea, piuttosto che gravare su risorse regionali.

La dotazione da parte dell'Agenzia di un proprio patrimonio di aziende, centri e laboratori non può esaurire lo sviluppo progettuale innovativo che deve poter attivare sinergie con:

- altri soggetti pubblici del Sistema della conoscenza
- imprese e soggetti privati del mondo produttivo.

Il coinvolgimento di altri soggetti pubblici del Sistema della conoscenza (Università, CREA, CNR, ecc.) potrà avvenire attraverso progettualità condivise gestite con forme contrattuali molto snelle, nell'ambito di più ampi accordi quadro, evitando di appesantire e rallentare l'azione tecnica.

Nel quadro di una più efficace integrazione di Sistema potrà maturare l'acquisizione in gestione diretta di competenze e know-how oggi afferenti a strutture nella disponibilità di altri enti pubblici. Ci si riferisce in particolare a unità operative che per diversi motivi hanno difficoltà di prosecuzione della loro attività pur in presenza di un loro alto valore tecnico scientifico per il contesto regionale. È il caso delle competenze di strutture delle ex-Provincie come il Centro sperimentale vitivinicolo di S.Floriano (Vr) e la Banca del germoplasma dell'Istituto Strampelli di Lonigo (Vi). Il primo nel quadro di una più ampia integrazione con altre strutture dedicate a questo primario settore produttivo veneto. Il secondo per la collezione genetica il cui mantenimento è imprescindibile per il perseguimento della stessa funzione di "*salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali ... di interesse agrario ...*" assegnata all'Agenzia con la LR 37/14, lettera c) art.2. Un altro caso è quello della Sezione Specializzata per la Bachicoltura dell'ex-Istituto sperimentale per la zoologia agraria (Isza) di Padova, fondata nel 1871, ora accorpata al CRA. Essa custodisce una collezione unica al mondo di germoplasma di baco da seta e di gelso, per lo più costituita da materiale tipico regionale, essenziale anche per il rilancio della filiera bachisericola nel Veneto. Tale attività sta avendo in questi ultimi anni una interessante ripresa per l'economia del nostro territorio.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^a legislatura

Allegato A alla DGR n. 931 del 22 giugno 2016

Altri casi potranno essere analizzati in seguito, anche attraverso una specifica ricognizione di tutte le strutture presenti nel territorio regionale.

Il coinvolgimento di aziende agricole, forestali, ittiche e agroalimentari private per azioni di sperimentazione e collaudo risulta strategico:

- per una maggiore rappresentatività dell'azione, coinvolgendo un numero maggiore e più diversificato di ambiti territoriali e produttivi,
- per una verifica nel reale contesto di impresa delle ipotesi sperimentali,
- per un maggior coinvolgimento e quindi motivazione dell'impresa nel processo innovativo.

Il coinvolgimento di queste imprese secondo la metodologia della cosiddetta "*on farm-research*" da decenni diffusa in diversi contesti internazionali, avverrà sulla base di specifiche procedure trasparenti "a manifestazione di interesse" che garantiscano la partecipazione di imprese collaboratrici in grado di soddisfare i parametri tecnici e di gestione riportati nei protocolli sperimentali o di collaudo.

5.1.3 - Diffusione dell'innovazione

La diffusione dell'innovazione non rappresenta solamente l'insieme delle funzioni che permettono all'Agenzia di "affermare" l'innovazione nella realtà produttiva veneta, così come di "far sapere" al "mondo" cosa essa fa. La diffusione, come la comunicazione in genere, non è più monodirezionale. Come detto in precedenza a riguardo del concetto di "trasferimento dell'innovazione" che va superato a favore di quello di "innovazione collaborativa", anche per la comunicazione le nuove parole guida sono oggi:

- il *dialogo* con gli stakeholder,
- la *condivisione* di esperienze, dati, documenti,
- l'*aggregazione* in community, social o professionali che siano.

Tutto ciò è ancor più vero per il settore primario che sta vivendo un processo continuo di apertura, mettendosi sempre più in *relazione* (anche con un conseguente contaminazione di linguaggi e modalità comunicative) con gli altri settori produttivi (es. turismo, distribuzione, ecc.), con la società civile (si pensi all'agricoltura sociale e alle fattorie didattiche), con il consumatore (si pensi ai mercati contadini, al prodotto kmzero, ma soprattutto alle strategie di marketing che ormai almeno le imprese più *market-oriented* sono in grado di presidiare più o meno direttamente). Anche la stessa crescita professionale avviene per più ampie fasce di imprenditori e tecnici attraverso la condivisione delle conoscenze nei canali del web e delle ITC.⁵

Tutto ciò per sottolineare come anche per la nuova Agenzia non si pone solo il tema di come "portar fuori" ciò che viene fatto al suo "interno" (output divulgativo), ma anche (e forse soprattutto) di interloquire nella fase di input con i diversi soggetti del sistema della conoscenza e più in generale con tutto il mondo produttivo e sociale. Tenendo soprattutto in considerazione che

⁵ S. Barbieri "Come misurare l'investimento ICT in ottica di competitività del territorio per le imprese Agricoltura/Alimentare/Rurale" in "Misurare l'innovazione digitale" AA.VV. Ed. Ca'Foscari Digital Publishing (2015)

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale - 10^a legislatura**Allegato A alla DGR n. 931 del 22 giugno 2016**

anche su questo versante l'Agencia opera "a supporto" della Giunta regionale e delle strutture regionali, fornendo quindi strumenti e servizi per connettere le istituzioni regionali con il mondo produttivo.

Un'azione che è quindi essenzialmente di "relazione"; che deve prevedere canali di entrata (già descritti nel paragrafo dedicato ai "luoghi" di interlocuzione del Sistema della conoscenza) e di uscita, presidiando il processo innovativo fin dalle fasi iniziali di generazione della "innovazione collaborativa", svolgendo una importante funzione di supporto strategico.

Questo ambito presidia quindi le azioni di diffusione e divulgazione di quanto l'Agencia, la Regione Veneto e l'insieme del Sistema della conoscenza (coordinato operativamente dalla stessa Agencia) produce per il sistema produttivo e per la società civile veneta.

È l'ambito in grado di attivare in maniera integrata i diversi strumenti della comunicazione e della divulgazione tecnico-scientifica.

In un sistema divulgativo integrato, tutti gli strumenti dovranno essere utilizzati (considerando peraltro la variabilità degli operatori del settore primario veneto per età, familiarità e uso dei mezzi di comunicazione, ecc.) a partire da quelli più tradizionali (eventi convegnistici e corsi di formazione in presenza, messaggistica via SMS, pubblicazioni cartacee, ecc.), privilegiando gli strumenti, le metodologie e i linguaggi più innovativi (almeno per il settore primario) quali quelli declinati nelle diverse forme del web (siti, social-network, newsletter, streaming, e-learning, webinar, teleconferenze, webtv, video, ecc.).

L'Agencia dovrà, anche in questo campo, caratterizzarsi per portare **innovazione nelle modalità comunicative e divulgative**: attraverso l'utilizzo di nuovi linguaggi, di "nuove" strumentazioni, l'attivazione di nuove iniziative (es. organizzazione di eventi quali "festival dell'innovazione rurale" per la conoscenza reciproca in forma pubblica dei diversi soggetti del sistema, l'apertura delle sedi dell'Agencia a stage e percorsi formativi non solo per studenti ma anche per giovani imprenditori, ecc.)

In questo ambito un'ampia azione potrà essere svolta a **supporto del Sistema della formazione e della consulenza**, attraverso:

- la formazione e aggiornamento dei tecnici, consulenti e formatori,
- la predisposizione di materiale didattico,
- l'accompagnare gli operatori della formazione e consulenza nel processo di innovazione della loro attività.

Le "nuove" tecnologie digitali rendono più "facile" e "veloce" la comunicazione e la divulgazione tecnica, permettendo un coinvolgimento diretto degli stessi operatori "produttori di innovazione" (tecnici, ricercatori) quali essi stessi operatori della comunicazione. Il loro contributo, però, può essere effettivo solo in un sistema comunicativo e divulgativo che offra loro la struttura, gli strumenti, ma soprattutto l'organizzazione e la cura dei tempi e dei linguaggi che la comunicazione moderna richiede. Diversamente si rischia l'improvvisazione e conseguenti insufficienti livelli di efficacia.

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale - 10^a legislatura**Allegato A alla DGR n. 931 del 22 giugno 2016****5.2 - Area della messa a disposizione di know-how innovativo**

È questo l'ambito che raccoglie sia un insieme di funzioni di diretto affidamento regionale, sia di relazione con altri soggetti pubblici o privati e in questo secondo caso si fa riferimento al comma 3 dell'art. 2 della LR 37/2014.

Le tipologie di azioni che mettono a disposizione il know-how e le strutture in gestione diretta dell'Agenzia sono distinguibili in:

- attività e "servizi" di affidamento regionale
- "servizi" forniti ad altri soggetti pubblici
- "servizi" forniti a soggetti privati.

Circa il termine "servizi" si ricorda quanto anticipato nel capitolo 4, ovvero che tale termine è citato nel testo di legge solo all'art. 9, prevalendo nel resto del testo il termine "attività". Se il termine "servizi" può rendere con immediatezza la tipologia di tale attività, nel presente documento viene utilizzato nella accezione di "attività di messa a disposizione a titolo oneroso di know-how innovativo", più coerente con la *mission* dell'Agenzia.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^a legislatura**Allegato A alla DGR n. 931 del 22 giugno 2016****5.2.1 – Attività e “servizi” di affidamento regionale (*ope-legis* e *in house*)**

In questo ambito vanno nettamente distinte le funzioni già affidate all’Agenzia *ope-legis* da quelle che la Giunta regionale potrà affidare *in house*, per la gestione di determinati “servizi” extra l’ordinarietà dell’attività dell’Agenzia, assegnandole anche le necessarie risorse.

Tra le attività *ope-legis* si ricorda:

- la salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico [lettera c) art. 2]
- la gestione del demanio forestale regionale [lettera c) art. 2]
- le azioni di censimento e studio della fauna selvatica [lettera c)bis art. 2]
- le funzioni già affidate all’Azienda Veneto Agricoltura come la gestione degli obblighi ittiogenici e la conservazione degli alberi monumentali.

Tra i “servizi” affidabili *in house* dalla Giunta regionale, diverse possono essere le esemplificazioni:

- la gestione di speciali risorse per la conservazione della biodiversità,
- la gestione di particolari strutture o patrimoni regionali,
- l’organizzazione di attività informative e formative in attuazione del PSR,
- attività di sportello informativo o di *point-office* di programmi comunitari (come recentemente prefigurato per l’attuazione della mis.16 del PSR),
- ecc..

Un caso specifico può derivare da una valutazione della gestione del patrimonio di foreste ed alpeggi regionali e attualmente gestito da Veneto Agricoltura e che va riconsiderato alla luce della specifica e più stringente *mission* innovativa dell’Agenzia. Il vasto patrimonio si caratterizza per tre tipologie forestali:

- a) aree il cui valore è prevalente naturalistico, paesaggistico, ricreativo, la superficie è sufficientemente ampia e la forma è ben conformata, e per le quali andrebbero costituite delle riserve naturali regionali, ampliando il sistema regionale delle aree protette.
- b) aree il cui valore economico del legname, dei pascoli, dei servizi vendibili è elevato, e per le quali va fatto il possibile per farle confluire in unità gestionali più grandi, collaborando in primis con altre proprietà pubbliche e dando origine a vere e proprie unità gestionali produttive, configurabili nella categoria dei Consorzi Forestali.
- c) aree infine ove non è possibile configurare uno dei due casi di specie sopra elencati, che andrebbero cedute ad altri soggetti operanti a livello locale (ad esempio Comuni, Unioni Montane, privati, etc.) nelle diverse e più appropriate forme di possesso.

Il ruolo dell’Agenzia dovrà focalizzarsi su quelle proprietà demaniali in cui sia possibile sviluppare una gestione “innovativa” in coerenza con la sua *mission* e individuare per le restanti proprietà, in accordo con la Regione Veneto, altre modalità di gestione, compresa l’affidamento in gestione *in house* alla stessa Agenzia.

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale - 10^a legislatura**Allegato A alla DGR n. 931 del 22 giugno 2016****5.2.2 - "Servizi" forniti ad altri soggetti pubblici o a soggetti privati**

In questo ambito si prefigura la prestazione di:

- servizi "standardizzati" con un relativo "prezziario"
- servizi sviluppati su specifiche richieste di soggetti privati.

La "messa a disposizione a titolo oneroso di know-how innovativo" da parte dell'Agenzia a soggetti pubblici o privati non deve confliggere con principi di concorrenza rispetto ad omologhi soggetti privati. Il discrimine va individuato nella logica della complementarità ("fare quello che non è conveniente per i privati ma che è essenziale per la competitività del settore primario regionale").

In taluni casi potrà trattarsi di attività pur già svolte anche da soggetti privati ma che, nel contesto delle strutture operative dell'Agenzia, possono avere un alto valore scientifico e divulgativo, non confliggendo nel contempo con nicchie di mercato particolari (è il caso ad esempio delle prove di "centro di saggio" per la valutazione di efficacia dei prodotti fitosanitari).

La valutazione di convenienza può anche essere riferita ad una fase temporale, come è il caso del supporto che l'Agenzia potrà svolgere per la nascita di start-up innovative che una volta giunte a maturità potranno operare in modo del tutto autonomo sul mercato.

In questo ambito dei "servizi per l'innovazione" si possono anche ricomprendere casi di collaborazione tra l'Agenzia e altri soggetti della ricerca regionali e non, interessati a fruire delle strutture dei Centri e aziende dell'Agenzia per progetti di ricerca di comune interesse, non avendo il partner-committente le strutture in cui poterli sviluppare; casi analoghi si sono già riscontrati per i Centri di Veneto Agricoltura e sono una buona opportunità per ottimizzare l'utilizzo di tali strutture.

Altre esemplificazioni di tali attività possono essere:

- Valorizzazione della biodiversità agraria: oggi la conservazione della biodiversità (animale e vegetale) di interesse agrario è un costo; con il progetto Autoconservazione gestito da Veneto Agricoltura si è dimostrato che esiste una grande potenzialità di commercializzazione di materiali riproducibili vegetali ed animali;
- Produzione di energia da FER: varie unità dell'Agenzia potrebbero ospitare impianti di produzione di energia termica o di cogenerazione alimentati a biomasse. Un caso emblematico è il progetto di costruzione di alcuni impianti a biogas realizzabili in collaborazione con strutture associative di comparto nella logica del "*biogas done right*";
- Realizzazione di percorsi formativi a titolo oneroso su specifiche richieste di soggetti pubblici o privati, sia singoli che associati;
- Azioni di Ricerca e Sviluppo che singole imprese o associazioni di imprese, specie se operanti nel territorio regionale, possono richiedere all'Agenzia da sviluppare presso le proprie strutture operative.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^a legislatura

Allegato A alla DGR n. 931 del 22 giugno 2016

6 - L'organizzazione funzionale per "poli tematici di ricerca, collaudo e trasferimento dell'innovazione"

Nel capitoli precedenti sono stati individuati i tre assi portanti dell'attività dell'Agenzia:

- coordinamento del sistema della conoscenza,
- produzione e implementazione dell'innovazione,
- diffusione dell'innovazione.

Questi, integrati da attività e servizi specifici svolti per la Regione e per altri enti pubblici o privati, vanno contestualizzati nella struttura produttiva del territorio regionale.

Tale contestualizzazione è richiamata nell'allegato A della DGRV 681/2015 attraverso quelli che sono definiti i "poli tematici di ricerca, collaudo e trasferimento dell'innovazione".

I poli costituiscono la matrice dell'assetto organizzativo funzionale per impostare:

- da un lato le **modalità organizzative della funzione di coordinamento** operativo del sistema della conoscenza e l'interlocuzione con gli stakeholder (paragrafo 4.1.1 e lettera d) dell'art. 2 LRV 37/2015);
- dall'altro **l'insieme dell'assetto organizzativo** caratterizzando trasversalmente tutta l'Agenzia compresa l'aggregazione delle sue strutture tecniche operative, ovvero i suoi luoghi fisici.

I poli non sono però un luogo fisico, ma immateriale, all'interno del quale interagiscono sia le strutture dell'Agenzia sia i soggetti "esterni" a questa che operano nel Sistema della conoscenza, e in questo ruolo i poli sono il luogo di coordinamento tematico delle attività e dei progetti innovativi.

I poli non vanno intesi come l'organizzazione formale che i soggetti di quella filiera scelgono di darsi (associazione no profit, ATI, Rete di imprese, ecc.). I poli possono con il loro operato favorirne la formazione, ma sono altro.

I poli sono i luoghi all'interno dei quali si attiva il coordinamento operativo del sistema della conoscenza e dell'innovazione, ma non sono certo la sede della concertazione programmatica regionale, che viene viceversa riaffermata nel richiamo all'art. 7 della LRV 37/2014, al "Comitato regionale per la concertazione in agricoltura" (LRV 32/1999) che opportunamente allargato, svolge le funzioni di "avalimento tecnico-consuntivo" dell'operato dell'Agenzia.

Già in passato la Giunta regionale aveva individuato nell'organizzazione di "poli" la modalità aggregativa dei diversi stakeholder del sistema della conoscenza veneto, in quel caso per le filiere dell'ortofrutta e del vitivinicolo. Le difficoltà incontrate nell'attuazione di quel progetto dimostrano la complessità dell'iniziativa ma confermano anche l'opportunità di perseguirlo.


REGIONE DEL VENETO

 giunta regionale - 10^a legislatura


Allegato A alla DGR n. 931 del 22 giugno 2016

L'articolazione dei poli potrebbe svilupparsi secondo diverse categorie sia tematiche sia per filiere produttive. Una ipotesi di **articolazione per i comparti di riferimento** dell'Agenzia potrebbe prevedere i seguenti macro-poli:

- **Polo Agricolo**
- **Polo Agroalimentare**
- **Polo Forestale**
- **Polo Ittico**
- **Polo Faunistico.**

Al loro interno, **nell'ambito della programmazione triennale dell'Agenzia**, potranno essere individuati, di concerto con la Giunta regionale, i poli specifici sia di natura tematica (acqua, clima, mercati, ecc.) sia per filiera specifica (orticoltura, frutticoltura, viticoltura, produzioni lattiero casearie, ecc.). L'opportunità di attivazione di tali poli specifici verrà valutata in relazione alle necessità che esprimerà il sistema.

Funzioni, obiettivi ed elementi di relazione dell'Agenzia con i diversi soggetti istituzionali ed economici del settore primario fin qui espresse, possono essere sintetizzate nello schema seguente.





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^a legislatura

Allegato A alla DGR n. 931 del 22 giugno 2016

7 - Primi elementi per la definizione dell'assetto organizzativo

L'organizzazione aziendale è l'insieme delle componenti e dei meccanismi di funzionamento di una struttura economica così come di un ente pubblico.

Ogni ente pubblico ha una sua organizzazione funzionale al raggiungimento degli obiettivi e al supporto delle strategie oltre che dimensionata sulle risorse umane e finanziarie cui è dotata. L'efficacia della sua azione dipende dalle strategie gestionali, dalle competenze professionali, da una soddisfacente gestione risorse umane e da una efficiente ed efficace struttura organizzativa che definisca in modo chiaro e univoco i compiti e le responsabilità dei centri di direzione, ne regoli i rapporti e sia in relazione con l'ambiente interno ed esterno.

In altri termini, definire la struttura organizzativa (assetto strutturale e il correlato sistema organizzativo) significa stabilire le funzioni dei centri di direzione, la suddivisione del lavoro, i sistemi di controllo interno e una molteplicità di rapporti informali che sono spesso aspetti essenziali delle risorse dell'ente pubblico stesso (es. sistemi di compenso, opportunità di carriera, sistemi di controllo economico).

Ecco perché la definizione della struttura organizzativa riveste un'importanza cruciale per il processo di sviluppo sia dell'impresa sia di un ente pubblico.

Tenendo conto di quanto espresso all'art. 8 della LRV n. 37/2014, l'assetto strutturale si articolerà in Sezioni e Settori, di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54. Vi saranno due **Sezioni Tecniche**, strutture dirigenziali di primo livello, che esprimeranno i grandi ambiti funzionali ed organizzativi nei quali sarà distribuito l'insieme dei contenuti di cui alle aree descritte nel presente documento (coordinamento del Sistema Innovazione; produzione e implementazione dell'innovazione e diffusione dell'innovazione).

Alle Sezioni Tecniche si affiancherà una **Sezione Amministrativa**, destinata ad assicurare il rispetto delle norme di funzionamento degli enti pubblici con riferimento agli aspetti economico-finanziari e fiscali, di gestione del bilancio, del personale, delle norme in materia di individuazione del contraente, di assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa e anticorruzione, salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, privacy oltre che tutta la materia riguardante l'organizzazione e il controllo interno.

La successiva individuazione e ripartizione dei Settori così come l'articolazione delle strutture sotto ordinate sarà definita sulla base del progetto che sarà approvato.

Da ultimo, ma non meno importante, si sottolinea che sarà necessario programmare un **Piano di Formazione/Aggiornamento delle risorse umane** utile a riconvertire/creare le professionalità in linea con la *mission* dell'Agenzia.


REGIONE DEL VENETO

 giunta regionale - 10^a legislatura

Allegato A alla DGR n. 931 del 22 giugno 2016
8 - Piano di Azione
8.1 - Analisi economica

In questo paragrafo sono riportate alcune informazioni sulla composizione dell'entrata e della spesa del bilancio di **Veneto Agricoltura in liquidazione**, al fine di fornire il contesto economico da cui parte la nuova Agenzia. E' rappresentato l'importo del contributo ordinario regionale degli ultimi 6 anni; le voci di spesa caratteristiche dell'attività svolta dall'Azienda e la relativa dimensione economica, per arrivare ad un budget dell'Agenzia. Maggiori dettagli relativi ai dati di Veneto Agricoltura si possono trovare nelle tabelle in Appendice al presente documento.

ANALISI DELL'ENTRATA

 – **Contributo ordinario regionale**

Tale entrata rappresenta il finanziamento annuale che la Regione Veneto ha assegnato a Veneto Agricoltura per il suo funzionamento. Nel bilancio di VA questa entrata è stata storicamente dedicata alla copertura delle spese fisse e continuative quali: organi di gestione, personale impiegato e dirigente, imposte e tasse, rimborso di mutui, gestione di centri e aziende, manutenzioni ordinarie ecc. e più in generale le spese riferite alle gestioni. Ha contribuito a coprire, per quote nel tempo sempre più minimali, le spese di cui all'attività caratteristica.

Anno	Importo
2010	17.000.000
2011	14.080.000
2012	14.080.000
2013	13.175.000
2014	13.288.000
2015	12.555.000

 – **Contributi regionali, statali, comunitari, da EE.PP. su progetti**

I Contributi Finalizzati per specifici incarichi della Regione, così come da Bandi del PSR, da Progetti Europei e da convenzioni con altri Enti Pubblici hanno rappresentato importanti e significative fonti di entrata per i bilanci di VA. Questa voce, insieme alla successiva, ha contribuito, specie negli ultimi anni, a finanziare l'attività caratteristica di VA. In tale ambito sono collocate anche le spese di gestione del personale operaio OTI e OTD. L'importo accertato annualmente è stato estremamente variabile; la media degli ultimi 5 anni (2010-2014) è stata di oltre 1.800.000 euro.

 – **Proventi da Prestazioni di Servizi, Cessioni di Beni e Concessioni**

Si tratta degli introiti ormai consolidati negli anni e derivanti dalla cessione dei prodotti delle gestioni agricole e di allevamento, dalla cessione del legname delle foreste, delle piante dei vivai forestali, degli avannotti di pesce, dalla cessione di fermenti al settore agroalimentare. Vi sono inoltre ricompresi i ricavi delle prestazioni di servizi di sperimentazione conto/terzi, analisi di laboratorio, formazione e organizzazione di convegni, gestione del parcheggio di Valvecchia, manutenzione di aree verdi. Le entrate annuali derivanti dai contratti di concessione dei beni in gestione o in proprietà sono principalmente rappresentate dalle concessioni di terreni, fabbricati, aziende agricole, malghe, ecc. del Patrimonio regionale dato in gestione a VA. L'importo rilevato

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale - 10^a legislatura**Allegato A alla DGR n. 931 del 22 giugno 2016**

annualmente nei bilanci separati di Centri e Aziende è stato sempre attorno ai 3.500.000 di euro (che corrisponde anche alla media degli ultimi 5 anni: 2010-2014).

– Contributi per l'attività agricola

Nell'ambito delle gestioni agricole sono state considerate sia le entrate derivanti dal Premio Unico (PAC), in ragione delle superfici e titoli in capo attualmente a VA, sia le entrate annuali per le Misure agroambientali del PSR. Negli ultimi 5 anni (2010-2014) l'importo si è confermato sempre attorno a 500.000 euro.

– Altre Entrate

Si tratta di importi residuali di cui alle varie gestioni. Per Veneto Agricoltura ammontavano in media a 300.000 euro all'anno e comprendevano ad esempio: affitto temporaneo di locali, introiti per impianti fotovoltaici, canoni dei terreni di Riforma e Piccola Proprietà Contadina, rimborsi spese, ecc..

ANALISI DELLA SPESA**Spesa corrente**

Le spese correnti tipiche dell'attività di Veneto Agricoltura vengono di seguito elencate, raggruppandole in 12 categorie. Anche l'ipotesi di budget 2016 (pag. 31-32) che accompagna il piano industriale della nuova Agenzia utilizza la suddivisione nelle stesse categorie.

- Organi: Rappresentate Legale e Revisori dei Conti
- Personale (Impiegati e Dirigenti): comprende la spesa del personale con il contratto CCNL Federambiente a T.I. e T.D. Rappresenta la voce di spesa più significativa del bilancio. Dal 2010 al 2014 il costo annuo è passato da circa 10.000.000 a 9.300.000 euro. Nell'ipotesi di bilancio 2016 del Piano Industriale dell'Agenzia si prevede una spesa al massimo di 9.500.000 euro in relazione ad un organico di nr. 3 Direttori di Sezione, nr. 11 Dirigenti di Settore e nr. 155 Impiegati a T.I.
- Manutenzioni ordinarie di fabbricati, impianti, attrezzature tecniche e informatiche. In relazione alle sedi, agli impianti, e alle attrezzature di Veneto Agricoltura si è aggirato attorno ai 500.000 euro. Si ipotizza l'importo di circa 400.000 euro, almeno nei primi anni dell'Agenzia.
- Noleggi e leasing di attrezzature tecniche. Questi importi non sono stati significativi per V.A. e risultano fino al 2015 inferiori ad un costo annuo di 100.000 euro.
- Costo di esercizio di macchine agricole: carburanti e manutenzioni. Di importo entro i 200.000 euro circa.
- Mezzi tecnici per attività agricola, vivaistica, forestale, di allevamento e di laboratorio. In media in V.A. questa voce è stata oltre 1.000.000 di euro.
- Servizi tecnici per attività agricola, vivaistica, di allevamento, di laboratorio, di formazione, convegnistica e informazione. Questa voce è stata per Veneto Agricoltura estremamente variabile in funzione della tipologia di progetti e delle attività svolte. Un importo medio-minimo ipotizzato nel Piano industriale dell'Agenzia si aggira attorno ai 400.000 euro.
- Lavoro flessibile: lavoro interinale, Co.Co.Pro., Prestazioni Professioni, Convenzioni con Associazioni. Altra voce che è stata estremamente variabile nei Bilanci di Veneto Agricoltura, in


REGIONE DEL VENETO

 giunta regionale - 10^a legislatura

Allegato A alla DGR n. 931 del 22 giugno 2016

funzione dei progetti e attività gestite. Nel piano industriale dell'Agenzia si prevede un importo ben più basso, stimato ipoteticamente entro i 300.000 euro.

- Spese generali: imposte, utenze, assicurazioni, servizi generali per il funzionamento dell'azienda. Significativa risulta anche questa voce che nella gestione di Veneto Agricoltura ha avuto un dimensione media di circa 3.500.000. Nel budget 2016 del Piano Industriale dell'Agenzia si prevede in riduzione: circa 2.800.000 euro a seguito di un accorpamento e razionalizzazione delle sedi operative.
- Accantonamenti ai Fondi: Fondi di Riserva, per Cofinanziamento di Progetti e Fondo Svalutazione Crediti. I fondi per il cofinanziamento rappresentano una voce di bilancio non elevata (circa 250.000 euro), ma molto importante per permettere all'ente – prima a Veneto Agricoltura e poi all'Agenzia - di partecipare a progetti europei o del PSR e quindi produrre un effetto moltiplicativo sulle risorse finanziarie a disposizione e quindi sulle attività che è possibile svolgere.
- Rimborso Mutui: comprende la quota annua di rimborso di capitale e interessi. Veneto Agricoltura è scarsamente indebitata; l'importo degli ultimi bilanci ammonta a 132.000 euro. La quota di 102.000 euro attiene a beni che si propone di trasferire alla Giunta Regionale. Resterebbe in carico all'Agenzia un mutuo agevolato costituito recentemente per la realizzazione dell'impianto irriguo dell'Azienda Sasse del costo annuo di 30.000 euro.
- Manodopera: comprende il costo della manodopera a T.I. e a T.D. impiegata nei Centri e nelle Aziende di VA e ripartita *nelle rispettive assegnazioni annuali di risorse*. Il costo nel periodo 2009-2014 si è mantenuto pressoché stabile, attorno ai 2.800.000 euro. Nel budget 2016 del Piano Industriale dell'Agenzia si prevede una spesa dello stesso importo per garantire la manodopera a tempo indeterminato (nr. 36 in servizio al 1/1/2016) e la manodopera a tempo determinato nella stessa misura delle assunzioni fatte negli anni 2014-2015 (nr. 90 OTD; previsione di 11.300 giornate lavorative).

Spesa per investimenti

- Manutenzioni straordinarie ad immobili e ad impianti necessarie per il mantenimento in buono stato di conservazione e funzionali all'attività dell'ente.
- Acquisto di attrezzature, macchine e strumentazione necessarie all'attività dell'ente oltre che per il rinnovo in seguito a vetustà e/o obsolescenza.

La spesa per investimenti degli ultimi 7 anni (2008-2015) è stata per la maggior parte coperta da tre importanti contributi straordinari regionali che assommano in totale a oltre 7 milioni. Ciò ha permesso il mantenimento in buono stato gli immobili di proprietà di V.A. e i beni regionali in gestione, così come ha permesso il rinnovo delle attrezzature. Il piano industriale dell'Agenzia non prevede investimenti negli immobili, considerato che la DGRV 681/2015 stabilisce il trasferimento dell'intera proprietà immobiliare di V.A. alla Giunta Regionale; si prevede invece un importo minimo annuo di 250.000 euro per il rinnovo di macchine e attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^a legislatura**Allegato A alla DGR n. 931 del 22 giugno 2016****8.2 - Proposta**

La definizione del Piano si sviluppa in coerenza con:

- **l'analisi e le proposte sviluppate nella prima parte del presente documento** (in particolare pag. 1-22) che individuano le due aree funzionali (dell'innovazione e della messa a disposizione di know-how innovativo) articolate per "Poli tematici";
- l'attuale **previsione di risorse finanziarie** definite dalla legge istitutiva;
- gli orientamenti espressi dalle Istituzioni Regionali relativamente all'impegno di **mantenimento dell'occupazione**.

Con riferimento a questo ultimo aspetto si richiama come fin dalla presentazione della proposta di legge istitutiva dell'Agenzia - nelle fasi di discussione in Consiglio Regionale⁶, successivamente in fase di approvazione della modifica apportata con la LRV 6 del 27.04.15 (art. 57) e da ultimo nelle rassicurazioni espresse dall'Assessore regionale all'Agricoltura alle rappresentanze sindacali di Veneto Agricoltura nell'incontro del 16.11.2015 - sia emerso con grande evidenza che nella fase di istituzione dell'Agenzia dovessero essere valorizzate tutte le professionalità e le competenze del personale di Veneto Agricoltura e garantita la piena occupazione sia a impiegati e dirigenti, che agli operai a tempo determinato e indeterminato agricoli e forestali.⁷

Considerato il contratto "privatistico" di impiegati e dirigenti di Veneto Agricoltura, che impedisce di fatto e di diritto la mobilità verso altri enti pubblici⁸, ne consegue che l'impegno dell'Amministrazione Regionale di garantire l'occupazione a tutto il personale, implica il necessario passaggio di tutto il personale attualmente in carico a Veneto Agricoltura alla nascente Agenzia.

Il raggiungimento dell'obiettivo del mantenimento occupazionale andrà perseguito, coerentemente con:

- **un processo progressivo di riorganizzazione delle attività**, finalizzandole sempre più in coerenza all'assetto funzionale sopra descritto;
- **un processo di aggiornamento e riqualificazione professionale** delle risorse umane privilegiando la capacità di elaborare e proporre progetti innovativi, la capacità di comunicazione per il trasferimento e la diffusione dell'innovazione, nonché la capacità di gestione delle attività e delle risorse assegnate;
- **l'individuazione delle sedi operative** maggiormente funzionali, anche in funzione del contenimento dei costi, tramite un processo di concentrazione delle attività e delle sedi operative dell'attuale Veneto Agricoltura, valutandone le loro capacità polifunzionali, la loro capacità di essere contemporaneamente ospite e vetrina di sperimentazioni e collaudi

⁶ Vedi Atti del Consiglio Regionale su Progetto di Legge Regionale n. 275 del 2012

⁷ Comunicato stampa Regione Veneto nr. 1572 del 16.11.2015.

⁸ Gli articoli 13 e 14, comma 9, nel testo originario della LRV 37/2014 sono stati impugnati dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 21/2015 in quanto prevedevano inammissibili procedure di inquadramento e di stabilizzazione del personale, con violazione dei commi primo e terzo dell'articolo 97 della Costituzione, che prevedono il principio di buon andamento e di imparzialità delle pubbliche amministrazioni ed il principio di accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni mediante concorso, dei principi generali e in particolare dell'articolo 35, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e del comma 563 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 47 (Legge di stabilità 2014), che vieta la mobilità tra le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni e le medesime pubbliche amministrazioni. Il giudizio è tuttora pendente. Con LRV n. 6/2015 sono state apportati emendamenti al testo originario allo scopo di consentire il reimpiego del personale già in servizio presso la soppressa Veneto Agricoltura nell'ambito delle istituenda nuova agenzia.

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale - 10^a legislatura**Allegato A alla DGR n. 931 del 22 giugno 2016**

dell'innovazione in diversi settori produttivi, la loro collocazione geografica ai fini strategici, nonché la loro capacità produttiva per garantire all'Agenzia un certo livello di entrate proprie.

Questo progetto avvia quindi un percorso che da una parte svilupperà, e consoliderà, mettendolo a regime, il nuovo soggetto, che ha il suo *core business* nell'innovazione e nei servizi di natura pubblicistica ad esso affidati (vedi art. 2 LRV 37/2014); dall'altra parte avvierà un processo di progressiva e definitiva "valorizzazione" di attività e connessi beni e risorse, verso forme di gestione proprie delle "innovazioni mature", con modalità e tempi programmati e adeguati. L'obiettivo è quello di finalizzare la destinazione di queste attività in modo da garantire l'occupazione ed avviare la loro utilizzazione in una prospettiva di natura imprenditoriale, e ciò in coerenza con le finalità per le quali sono state avviate e hanno legittimato il sostegno e gli investimenti della Pubblica Amministrazione in generale e della Regione Veneto in particolare.

Si tratterà di un percorso graduale da svolgersi con il tutoraggio iniziale dell'Amministrazione Regionale e dell'Agenzia che consentirà di perseguire così due prioritarie finalità:

- il mantenimento dell'occupazione,
- la valorizzazione degli investimenti pubblici realizzati.

Tale percorso farà leva sulle diverse opportunità offerte dalla legislazione, dalle progettualità comunitarie, nazionali e dalle più recenti metodologie di business e sarà accompagnato dall'impegno dell'Agenzia, che metterà a disposizione le necessarie competenze e professionalità. I modelli di riferimento sono: i progetti di sviluppo di *start-up*, le iniziative previste per la "Banca della terra" (LRV 26/2014), o ancora la gestione in forma cooperativa di attività, quali le iniziative di *workers buyout* (previsti dal D. Lgs. 145/2013). Si valuterà la possibilità di creare cooperative agricole sociali, inizialmente "incubate" nelle sedi dell'Agenzia, per poi renderle gradualmente autonome nel tempo. In ambito forestale si considererà l'opportunità della creazione di Consorzi Forestali insieme ad altre proprietà private o pubbliche, facendo nascere soggetti di natura privatistica che potranno gestire anche parte dei beni del patrimonio regionale.

Nello schema seguente sono individuati i beni che, secondo il Piano Industriale, confluiranno nell'Agenzia - BENI FUNZIONALI ALL'ATTIVITÀ DELL'AGENZIA- e quelli che rientreranno in gestione/proprietà della Regione - BENI E ATTIVITÀ NON FUNZIONALI ALL'AGENZIA -. Segue una rappresentazione economica di sviluppo del Piano Industriale, attraverso la previsione di budget 2016.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^a legislatura

Allegato A alla DGR n. 931 del 22 giugno 2016

BENI FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' DELL'AGENZIA

Sede Centrale "Agripolis" Legnaro (PD) <i>Proprietà VA</i>	Laboratori e Centro Produzione Fermenti di Thiene (VI) <i>Proprietà VA</i>	Aziende Agricole Regionali "Diana" Mogliano V.to (TV)- "Vallevecchia" Caorle (VE) "Sasse-Rami" Ceregnano (RO) - "Villiago" Sedico (BL) <i>Proprietà RV</i>		
Centri Forestali "Cansiglio" (BL) e "Verona" <i>Proprietà RV</i>	Centro per la Biodiversità e Fuori Foresta "Montecchio P.no" (VI) e Vivaio Pian dei Spini (BL) <i>Proprietà RV - VA</i>	Riserve Naturali <i>Proprietà RV - VA</i>	Centro Vitivinicolo "Conegliano" (TV) <i>Proprietà Prov. TV</i>	Centri Ittici "Bonello" Porto Tolle (RO) "Valdastico" (VI) "Pellestrina" (VE) <i>Proprietà VA</i>
Laboratorio regionale Fitosanitario Buttapietra (VR) <i>Proprietà RV</i>	Centri Ortofloricolo e Frutticolo "Pradon" Porto Tolle (RO) e "Po di Tramontana" Rosolina (RO) <i>Proprietà VA</i>	Giardino Botanico, CENAR, Musei <i>Proprietà RV</i>	Partecipazione societaria in Bioagro srl <i>Proprietà VA</i>	

BENI E ATTIVITA' NON FUNZIONALI ALL'AGENZIA

Terreni e Fabbricati della Riforma Fondiaria comuni diversi (RO) <i>Proprietà VA</i>	Immobile Villa Rietti Rota Motta di Livenza (TV) <i>Proprietà VA</i>	Partecipazioni societarie: - CSQA Certificazioni Srl - INTERMIZOO SpA - Longarone Fiere Srl - Ente Autonomo Fiera di Verona - Società Cooperative <i>Proprietà VA</i>
Gestione Immobile "Corte Benedettina" Legnaro (PD) <i>Proprietà RV</i>		Gestione dei beni immobili all'interno delle foreste del Patrimonio Regionale (ivi compresi i contratti di concessione) <i>Proprietà RV</i>
Trasferimento dell'attività e del personale del Centro di Formazione		Ufficio Osservatorio Pesca Chioggia (VE) <i>in affitto da terzi</i>

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale - 10^a legislatura**Allegato A alla DGR n. 931 del 22 giugno 2016**

<p><i>“Corte Benedettina” presso la sede centrale di Legnaro (PD)</i></p>	<p><i>il personale già in servizio presso questa sede viene trasferito presso gli uffici in cui proseguirà l’attività</i></p>
---	---


REGIONE DEL VENETO

 giunta regionale - 10^a legislatura

Allegato A alla DGR n. 931 del 22 giugno 2016
BUDGET DELL'AGENZIA

Anno 2016		TOTALE	
ENTRATE		18.337.000	
1	Contributo Regionale	12.205.000	
1a	Contributo Ordinario Regionale	11.405.000	
1b	Contrib. Straord. Art. 14 co. 9 LRV 37/2014	800.000	
		-	
2	Progetti finanz. con ris. Regionali specifiche	600.000	
	Stima importo annuale servizi affidati da Regione Veneto	600.000	
		-	
		-	
3	Progetti finanziati dal PSR	700.000	
	Stima	700.000	
		-	
		-	
4	Progetti finanz. da UE	400.000	2.000.000
	Stima	400.000	
		-	
		-	
5	Progetti in Convenzione con Enti Pubblici	300.000	
	Stima servizi istituzionali affidati da EE.PP.	300.000	
		-	
		-	
6	Prestazioni di Servizi e Cessioni di Beni a privati	3.307.000	
6a	Cessione di Beni	1.987.000	
6b	Prestazioni di Servizi	1.010.000	
6c	Sperimentaz. c/Terzi	175.000	
6d	Concessione beni	135.000	
7	Contributi Att. Agricola	409.000	4.132.000
7.1	Premio Unico (PAC)	289.000	
7.2	PSR Agroambientale - Misure 10,11,13	120.000	
		-	
8	Rimborsi Spese	416.000	
8.1	Rimborsi spese	256.000	
8.2	Riforma Fondiaria e P.P.C.	-	
8.3	Affitto locali	160.000	


REGIONE DEL VENETO

 giunta regionale - 10^a legislatura

Allegato A alla DGR n. 931 del 22 giugno 2016
BUDGET DELL'AGENZIA

Anno 2016		TOTALE
SPESE CORRENTI		18.087.000
1	Organi	260.000
	Direttore e Revisore dei Conti	-
2	Dirigenti ed Impiegati	9.400.000
	3 Direttori di Sezione +11 Dirigenti+ Impiegati a T.I. (150 posti occupati, pari a 156 dipendenti)	
3	Operai	2.830.500
	OTI (36 operai) con IRAP su retribuzioni	1.235.500
	OTD (90 operai; 11.300 GG lav.) con IRAP su retribuz.	1.564.000
	Visite mediche e Antifortunistica	31.000
4	Manutenzioni ordinarie	400.000
	di Fabbricati, Impianti, Attrezzature tecniche e informatiche	-
5	Noleggi e Leasing	66.000
	di attrezzature tecniche	
6	Costo esercizio macchine agricole	180.000
	Carburanti e Manutenzioni	-
7	Mezzi tecnici	952.000
	per attività agricola, vivaistica, forestale, di allevamento e di laboratorio	
8	Servizi tecnici	400.000
	per attività agricola, vivaistica, di allevamento, di laboratorio, di formazione, convegnistica e informazione	
9	Lavoro Flessibile	296.000
	Lavoro Interinale, Co.Co.Pro., Prestazioni Professioni, Convenz. Associazioni	
10	Spese Generali	2.860.000
	Imposte, Utenze, Assicurazioni, Servizi generali	
11	Accantonamenti ai Fondi	412.500
	Fondi di Riserva, per Cofinanz. Progetti e F.do Svalutaz. Crediti	-
12	Rimborso Mutui	30.000
	Quota capitale e Quota Interessi annuale	
SPESA DI INVESTIMENTO		250.000
1	Manutenzioni Straord. Immobili e Impianti	-
		-
2	Acquisto Attrezzature	250.000
		-
3	Altri investimenti	-
		-
SALDO (ENTRATE - SP. CORRENTE - SP. INVESTIMENTO)		0

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale - 10^a legislatura**Allegato A alla DGR n. 931 del 22 giugno 2016****9 - Gestione Risorse**

La fase di riorganizzazione e riqualificazione delle attività, dei siti e delle risorse umane si stima possa svilupparsi su un arco temporale di 24 mesi.

Nell'arco temporale di 3 anni si prevede che l'Agenzia realizzerà un significativo contenimento della spesa di personale a tempo indeterminato, ad oggi stimato in circa 500 mila euro al 2018 e ulteriori 500 mila euro al 2020 (vedi TABELLA 1 in appendice).

Le risorse che si libereranno a seguito delle cessazioni di personale a tempo indeterminato - in parte e in misura adeguata così come verrà concordato con la Giunta regionale - saranno necessariamente impiegate, nel rispetto dei vincoli di legge, nel processo di riqualificazione della dotazione organica in linea con i compiti e funzioni della nuova Agenzia; sarà perciò assicurato il consolidamento di professionalità strategiche per il funzionamento e per il presidio dell'organizzazione, unitamente all'acquisizione di forza lavoro flessibile ove necessario.

Per dar conto della dimensione complessiva del personale proveniente dalla liquidazione e del percorso fatto per arrivare al presente Piano Industriale si riportano in appendice al documento alcuni dati relativi a Veneto Agricoltura (vedi TABELLE da 1 a 5).

10 - Commesse progettuali

Si prevede che la nuova Agenzia acquisirà e gestirà progetti finanziati da soggetti diversi: progetti europei e progetti PSR, così come progetti su specifico incarico regionale e progetti finanziati da altri Enti Pubblici. La dimensione economica annuale di tali "commesse progettuali" non è facilmente quantificabile in questo momento. Fino ad ora nella gestione di Veneto Agricoltura, l'importo annuale è stato variabile, senza una programmazione a medio-lungo periodo, specialmente per gli incarichi regionali (vedi TABELLE 6 e 7 in appendice al documento).

Va considerato che il progressivo affinamento della programmazione pluriennale di attività/servizi e compiti che potranno essere affidati All'Agenzia con l'attribuzione delle relative risorse finanziarie, *in primis* da parte dell'Amministrazione Regionale, rappresenta un'opportunità di razionalizzazione e efficientamento delle risorse impiegate contribuendo altresì a valorizzare le funzioni affidate dalla legge regionale 37/2014 all'ente strumentale nascente.

Peraltro questo impegno di programmazione - almeno triennale - delle attività e delle risorse è in linea con il dettato normativo di cui all' "Armonizzazione Contabile" ex DL.gs. 118/2011 e s.m.i.

Nel budget dell'Agenzia l'entrata da commesse progettuali è stata quantificata in 2.000.000 euro annui; di cui 600.000 da Regione Veneto e rimanenti 1.400.000 da progetti UE, PSR e da convenzioni con altri Enti Pubblici.

Tale entrata riveste per la nuova Agenzia, che opera *in house*, un'importanza strategica anche in considerazione della conseguente limitazione alla propria capacità di reperire risorse esterne.

Da ultimo si rappresenta che il Contributo Straordinario Regionale di cui art. 14 co.9 della legge istitutiva - di 800.000 euro - è riportato nel budget di dell'Agenzia (vedi prospetti di pagina 31 e 32), per sostenere il percorso di valorizzazione delle innovazioni mature e della relativa occupazione, nonché per supportare l'Agenzia nella fase iniziale di riconversione delle attività, permettendole di andare ad acquisire le nuove "commesse progettuali" sopra citate.

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale - 10^a legislatura**Allegato A alla DGR n. 931 del 22 giugno 2016****11 - Denominazione**

La Dgrv 681/2015 al punto e 11., prevede che il Commissario Liquidatore: “dovrà valutarne l’opportunità del mantenimento (*del logo Veneto Agricoltura*) anche da parte del nuovo ente”. Pertanto in considerazione del fatto che la denominazione ed il logo di Veneto Agricoltura rappresentano un valore riconosciuto ed apprezzato in ambito nazionale e internazionale, si propone di denominare l’istituenda Agenzia come segue: “ Veneto Agricoltura 2.0”mantenendo quindi il logo.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^a legislatura

Allegato A alla DGR n. 931 del 22 giugno 2016

Appendice

Tabelle dati su Veneto Agricoltura


REGIONE DEL VENETO

 giunta regionale - 10^a legislatura

Allegato A alla DGR n. 931 del 22 giugno 2016

TABELLA 1
Stima del risparmio di spesa del personale Impiegato e Dirigente fino al 2020 per pensionamento del personale di V.A.
(stipendi e relativi oneri calcolati in base al trattamento economico 2015, compreso premio incentivante e IRAP)

N.	Categoria	Data Presunta di cessazione	costo annuo fisso (con trattamento economico al 22.7.2015)	Risparmi 2015	Risparmi 2016	Risparmi 2017	Risparmi 2018	Risparmi 2019	Risparmi 2020
1	IMPIEGATO 7 LIV. CCNL	04/11/2015	57.208	9.535	57.208	57.208	57.208	57.208	57.208
2	IMPIEGATO 7 LIV. CCNL	28/02/2016	52.550		44.230	52.550	52.550	52.550	52.550
3	IMPIEGATO 4 LIV. CCNL	11/08/2016	42.753		16.389	42.753	42.753	42.753	42.753
4	IMPIEGATO 6 LIV. CCNL	31/10/2016	50.590		8.432	50.590	50.590	50.590	50.590
5	IMPIEGATO 5 LIV. CCNL	01/05/2017	49.797			33.198	49.797	49.797	49.797
6	IMPIEGATO 5 LIV. CCNL	30/06/2017	49.626			24.813	49.626	49.626	49.626
7	IMPIEGATO 2 LIV. CCNL	01/07/2017	40.409			20.205	40.409	40.409	40.409
8	IMPIEGATO 5 LIV. CCNL	01/07/2017	51.960			25.980	51.960	51.960	51.960
9	DIRIGENTE	01/08/2018	132.272				55.113	132.272	132.272
10	DIRIGENTE	01/10/2018	168.890				42.223	168.890	168.890
11	IMPIEGATO 5 LIV. CCNL	01/12/2018	45.900				3.825	45.900	45.900
22	IMPIEGATO 6 LIV. CCNL	31/08/2019	50.412					16.804	50.412
12	IMPIEGATO 5 LIV. CCNL PART TIME	01/10/2019	38.691					9.673	38.691
13	DIRIGENTE	01/12/2019	118.729					9.894	118.729
14	IMPIEGATO 5 LIV. CCNL	01/06/2020	46.216						26.959
15	IMPIEGATO 5 LIV. CCNL	01/07/2020	46.990						23.495
Totale Risparmio per Anno:				9.535	126.258	307.296	496.053	778.325	1.000.240



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^a legislatura

Allegato A alla DGR n. 931 del 22 giugno 2016

TABELLA 2
Dotazione Organica di Veneto Agricoltura a Novembre 2015

Dotazione Organica	Nr. posti Dirigenti	Nr. posti Impiegati	Nr. Posti Totali Previsti
Area Amministratore e Direzione Generale	2	3	5
Sezione Amministrativa	4	31,9	35,9
Sezione Ricerca e Gestioni Agroforestali	5	65,9	70,9
Sezione Innovazione e Sviluppo	5	67,2	72,2
Totale	16	168	184

TABELLA 3
Impiegati e Dirigenti di Veneto Agricoltura: spesa e numero dal 2010 al 2014

Dipendenti di V.A.	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Spesa per Impiegati e Dirigenti (pagamenti in c/competenza e c/residui)	€ 10.068.866	€ 9.962.035	€ 9.786.568	€ 9.442.408	€ 9.287.650 *(Rendiconto € 9.571.750)
Variazione % rispetto anno precedente		-1,06%	-1,76%	-3,52%	-1,64%
Variazione Spesa dal 2010 al 2014		-€ 781.216 (-7,76%)			
I pagamenti effettuati nell'anno 2014 da Rendiconto ammontano a 9.571.750 euro: comprendono gli oneri sociali in scadenza nel 2014 (mensilità da dic. 2013 a nov. 2014) e gli oneri relativi alla mensilità di dicembre 2014 (per l'importo di 284.100 euro) pagati in anticipo rispetto alla naturale scadenza. Questa modalità di contabilizzazione è stata necessaria ai fini dell'adeguamento al criterio della competenza finanziaria potenziata ex-D.Lgs 118/2011 e s.m.i..					

Nr. Dipendenti di V.A.	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Numero Dipendenti	177	174	176	174	173
Posti Occupati (dati da rendiconto)	171,4	168,2	170,2	168,2	167,2

Numero Posti Occupati al 31/12/2014	167,2	= 91%
Numero Posti previsti in Dotazione Organica	184	


REGIONE DEL VENETO

 giunta regionale - 10^a legislatura

Allegato A alla DGR n. 931 del 22 giugno 2016
TABELLA 4
Manodopera di Veneto Agricoltura: costo e consistenza dal 2009 al 2014

Manodopera di V.A.	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Manodopera Tempo Indeterminato (nr.)	39	38	36	36	36
Manodopera Tempo Determinato (nr.)	85	82	83	83	87
Totale Consistenza (nr.)	124	120	119	119	123
Totale GG. Lavorate	20.001	19.686	19.851	19.202	19.476
Totale Costo Manodopera T.I. e T.D.	€ 2.803.606	€ 2.831.888	€ 2.874.573	€ 2.762.664	€ 2.776.836
<i>Variazione % rispetto anno precedente</i>		1,01%	1,51%	-3,89%	0,51%
<i>Variazione sul Totale dal 2010 al 2014</i>		-	€ 26.770 (-0,95%)		

TABELLA 5
Veneto Agricoltura: Tabella Riassuntiva da 2010 al 2014

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Spesa per Impiegati e Dirigenti (criterio di cassa)	€ 10.068.866	€ 9.962.035	€ 9.786.568	€ 9.442.408	€ 9.287.650
Costo Manodopera a T.I. e T.D.	€ 2.803.606	€ 2.831.888	€ 2.874.573	€ 2.762.664	€ 2.776.836
Totale	€ 12.872.472	€ 12.793.923	€ 12.661.141	€ 12.205.072	€ 12.064.486
<i>Variaz. % rispetto a anno precedente</i>		-0,61%	-1,04%	-3,60%	-1,15%
<i>Variazione sul Totale dal 2010 al 2014</i>		-	€ 807.986 (-6,28%)		



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^a legislatura

Allegato A alla DGR n. 931 del 22 giugno 2016

TABELLA 6
Veneto Agricoltura - Risorse Finanziarie di provenienza Regionale dal 2010 al 2015

FINANZIAMENTI REGIONALI Accertati in Bilancio	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Assegnazione Regionale Ordinaria	€ 17.000.000	€ 14.080.000	€ 14.080.000	€ 13.258.000	€ 13.175.000	€ 12.555.000
<i>Variaz. % rispetto a anno precedente</i>	14%	-17%	0%	-6%	-1%	-5%
Contributo Straordinario Reg. per Investimenti	€ 3.000.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	<i>in corso</i>
<i>Variaz. % rispetto a anno precedente</i>	76%	-100%	-	-	-	-
Contributi Regionali per Progetti Specifici	€ 2.781.397	€ 543.779	€ 458.000	€ 1.140.785	€ 3.856.123	<i>in corso</i>
<i>Variaz. % rispetto a anno precedente</i>	-23%	-80%	-16%	149%	238%	-
TOTALE	€ 22.781.397	€ 14.623.779	€ 14.538.000	€ 14.398.785	€ 17.031.123	<i>in corso</i>
<i>Variaz. % rispetto a anno precedente</i>	13%	-36%	-1%	-1%	18%	-
Variazione sul Totale dal 2010 al 2014						
						- € 5.750.274 - 25%


REGIONE DEL VENETO

 giunta regionale - 10^a legislatura

Allegato A alla DGR n. 931 del 22 giugno 2016
TABELLA 7
Veneto Agricoltura - Altre Risorse Finanziarie Non di provenienza Regionale - Media dal 2010 al 2014

	Media degli ultimi 5 anni (2010 - 2014)
<i>Veneto Agricoltura - Altre Risorse Finanziarie Non di provenienza Regionale</i>	
Entrate del Bilancio Finanziario per Progetti finanziati da risorse non di provenienza regionale (Progetti Europei, Progetti PSR, Progetti finanziati da altri EE.PP.)	1.824.742
Entrate del Bilancio Civilistico di Centri e Aziende per Attività Ordinaria (cessione di beni, prestazioni di servizi e altri ricavi accessori)	4.038.914

 REGIONE DEL VENETO giunta regionale – 10 ^a legislatura	
ALLEGATO B Dgr n. 391 del 22 giugno 2016	pag. 1/12

Operazioni di liquidazione dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura di cui alla DGR n. 681/2015 e prime direttive al Direttore dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario.

Il presente documento descrive i principali contenuti della relazione ricognitiva e della proposta di liquidazione predisposte dal Commissario liquidatore dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura ai sensi di quanto previsto dall’DGR n. 681/2015 e le conseguenti verifiche effettuate da parte delle Strutture regionali, indicando nel contempo le direttive strettamente necessarie volte ad assicurare il subentro dell’Agenzia, nei rapporti attivi e passivi della soppressa Azienda regionale Veneto Agricoltura, onde dare continuità alle attività già intraprese dalla medesima Azienda, nonché permettere l’avvio dell’operatività della nuova Agenzia.

Con successivo provvedimento giuntale verrà data esecuzione all’articolo 4 della LR n. 37/2014 che prevede che: *“La Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare:*

- a) determina gli indirizzi e impartisce le direttive a cui l’Agenzia deve attenersi nello svolgimento delle proprie attività;*
- b) determina gli indirizzi in materia di organizzazione dell’Agenzia e ne approva la dotazione organica;*
- c) impartisce le direttive necessarie per il contenimento della spesa;*
- d) determina gli indirizzi a cui l’Agenzia deve attenersi per la partecipazione ad altri enti o per la costituzione di società ai sensi dell’articolo 3.”*

Ricognizione dei beni immobili di proprietà di Veneto Agricoltura e di proprietà regionale assegnati in gestione; inventario dei beni mobili (DGR n. 681/2015 punto a.3.6.a)

Gli elenchi trasmessi sono stati esaminati dal Dipartimento Affari Generali Demanio Patrimonio e Sedi che li ha valutati esaustivi e conformi ai principi della contabilità economico patrimoniale prevista a regime per le PP.AA. dal D.Lgs n. 118/2011. Gli stessi tengono, inoltre, conto – sempre ad avviso del predetto Dipartimento – delle indicazioni fornite, relativamente all’adeguamento ai rilievi ed alle osservazioni mosse dalla Sezione Controllo della Corte dei Conti in sede di parifica del rendiconto della Regione del Veneto anno 2014. (nota prot. 53029 del 11.02.2016)

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 della legge regionale n. 37/2014, l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario (di seguito Agenzia) subentra, nei limiti delle funzioni proprie, individuate all’articolo 2 della medesima legge, nei rapporti giuridici attivi e passivi della Azienda regionale Veneto Agricoltura, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale in sede di approvazione delle operazioni di liquidazione.

Il Piano industriale individua come non funzionali all’Agenzia i seguenti beni immobili di proprietà di Veneto Agricoltura: a) terreni e fabbricati della riforma fondiaria; b) villa Rieti Rota. Inoltre, il medesimo Piano individua come non funzionali all’Agenzia la gestione della Corte benedettina e dei beni immobili all’interno delle foreste del patrimonio regionale, entrambi di proprietà della Regione.

Si evidenzia che, tra le funzioni precedentemente assegnate a Veneto Agricoltura, non rientrano tra le funzioni della nuova Agenzia quelle previste dalla legge regionale n.35/1997, articolo 2, comma 2 lettere f) (*“opera quale organismo fondiario della Regione ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153 e delle altre leggi vigenti in materia”*) e g) (*“svolge le funzioni ad esaurimento relative alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere della riforma fondiaria nonché di terreni e delle*

ALLEGATO B Dgr n. 391 del 22 giugno 2016

pag. 2/12

opere di cui alla legge 9 luglio 1957, n. 600, come previsto dall'articolo 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386").

Pertanto la Regione del Veneto subentra nella proprietà dei beni immobili di Veneto Agricoltura non funzionali all'Agenzia cioè dei terreni e fabbricati della riforma fondiaria e di villa Rieti Rota.

L'Agenzia, fino a nuova determinazione della Giunta regionale, è incaricata della loro gestione, con oneri a carico del proprio bilancio, in continuità con l'utilizzazione e la destinazione d'uso attuale dei medesimi. Il Direttore dell'Agenzia e il Dipartimento Affari Generali Demanio Patrimonio e Sedi provvedono all'adozione dei provvedimenti e all'espletamento degli atti necessari all'iscrizione del subentro nella proprietà nei pubblici registri.

Il termine entro cui devono essere concluse le operazioni connesse ai passaggi di proprietà, compresa l'iscrizione ai pubblici registri è fissato al 31/12/2016.

L'Agenzia subentra, fino a nuova determinazione della Giunta regionale, nella gestione dei beni immobiliari di proprietà regionale già assegnati a Veneto Agricoltura.

L'Agenzia subentra a Veneto Agricoltura nei rapporti contrattuali attivi e passivi collegati e correlati a detti immobili, secondo quanto previsto dalla disciplina civilistica.

L'Agenzia assicura nella gestione di tutti gli immobili la loro conservazione in buono stato; gli oneri per la loro manutenzione ordinaria sono sostenuti con le risorse del bilancio dell'Agenzia. Gli indirizzi e le direttive per la manutenzione straordinaria, vengono definite dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare ai sensi dell'articolo 4 della LR n. 37/2014.

Il Dipartimento Affari Generali Demanio Patrimonio e Sedi è la Struttura regionale di riferimento per tutte le questioni riferibili al patrimonio immobiliare in gestione all'Agenzia.

L'Agenzia subentra a Veneto Agricoltura nella proprietà del patrimonio mobiliare inventariato e iscritto nei registri dei cespiti riferiti alle aziende, centri, impianti ed istituti afferenti all'Azienda soppressa.

Ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente, risultanti dalle scritture contabili e dalla documentazione agli atti (DGR n. 681/2015 punto a.3.6.b)

Gli elenchi trasmessi sono stati esaminati, per quanto riguarda i "Contratti Lavori Servizi e Forniture" e il "Registro Contratti Attivi", dal Dipartimento Affari Generali Demanio Patrimonio e Sedi che li ha valutati esaustivi e conformi ai principi della contabilità economico patrimoniale prevista a regime per le PP.AA. dal Dlgs 118/2011 (nota prot. 53029 del 11.02.2016).

La Sezione Risorse Umane ha esaminato la documentazione per quanto concerne i contratti con il personale a vario titolo, di fatto contratti di collaborazione, verificando che trattasi di una ricognizione della situazione in essere (nota prot. n. 50705 del 9.02.2016). La Sezione Agroambiente ha verificato che le collaborazioni censite fossero state autorizzate dalla Giunta regionale ai sensi della DGR n. 1841/2011 e ss.mm.ii. (nota prot. 101862 del 14.03.2016).

L'Agenzia, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 8 della LR n. 37/2014, subentra nei rapporti attivi e passivi della soppressa Azienda regionale Veneto Agricoltura.

A tal fine, si precisa che il subentro nei rapporti contrattuali avviene nel rispetto della disciplina civilistica e dalla data della consegna al Direttore dell'Agenzia, da parte del Commissario liquidatore, dei documenti indicati al seguente punto "Direttive al Direttore per lo svolgimento degli adempimenti connessi all'avvio delle attività dell'Agenzia."

ALLEGATO B Dgr n. 391 del 22 giugno 2016

pag. 3/12

Ricognizione del personale dipendente (DGR n. 681/2015 punti a.3.6.c – a.3.6.d – a.3.6.e – a.3.6.n)

Gli elenchi trasmessi son stati esaminati dalla Sezione Risorse Umane che ha verificato trattarsi di una ricognizione della situazione in essere. La medesima Sezione ha segnalato che non si rilevano alcuni degli elementi che erano stati indicati al punto a.3.1 e a.3.6.c dell'Allegato A alla DGR n. 681/2015, nonché nella richiesta di parere del Direttore del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale (nota prot. n. 50705 del 9.02.2016).

In particolare, dalla ricognizione del Commissario liquidatore non risulta personale in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa sul pubblico impiego e che sia interessato da processi di mobilità. Parimenti, nell'ipotesi preliminare di assetto strutturale dell'Agenzia non si riscontra l'ipotesi di assegnazione delle risorse umane della soppressa Azienda, in considerazione della parziale assegnazione delle medesime alla nuova Agenzia nonché alla Giunta regionale ovvero ad enti, fondazioni o istituti contraddistinti da analoghe finalità istituzionali, prevista dal punto a.3.6.n della DGR n. 681/2015.

Al riguardo giova richiamare l'articolo 14, comma 9, della LR n. 37/2015, come modificato dal comma 5 dell'articolo 57 della LR n. 6/2015, ove prevede che l'eventuale passaggio delle risorse umane dalla soppressa Azienda Veneto Agricoltura alla Regione può avvenire solo previa partecipazione a concorso pubblico nell'ambito della programmazione annuale del personale regionale. Peraltro, come evidenziato nel parere espresso dalla Sezione Risorse Umane *“qualsivoglia ipotesi di riorganizzazione che coinvolga strutture regionali non possa prescindere dal contesto di riorganizzazione in essere e dal processo di attuazione della LR n. 19/2015 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali)”*. Pertanto, la mancanza dell'ipotesi di assegnazione delle risorse umane alle strutture della Giunta regionale, di cui al punto a.3.6.n, non rileva ai fini dell'approvazione delle operazioni di liquidazione, poiché essa sarebbe stata *“meramente prognostica ed indicativa, in nessun modo da vincolare o creare alcuna forma di aspettativa nel personale circa un transito automatico tra l'ente in liquidazione e l'amministrazione regionale”* (parere dell'Avvocatura regionale prot. n. 507399 del 14.12.2015, in risposta al quesito del Commissario liquidatore prot. n. 27611 del 7.12.2015). Diversa considerazione riguarda invece l'ipotesi di assegnazione *“ad enti, fondazioni o istituti contraddistinti da analoghe finalità”* che il Commissario liquidatore, nel concreto, non ha ritenuto opportuno formulare.

Per effetto di quanto previsto dall'articolo 14, comma 8 della LR n. 37/2014, l'Agenzia subentra in tutti i rapporti contrattuali di lavoro con il personale a tempo indeterminato e determinato in essere al momento della nomina del Direttore.

Ad analoga conclusione era giunto il Commissario liquidatore nella sua proposta di Piano industriale della nuova Agenzia (Capitolo 8 – Paragrafo 8.2 pag. 27: *“Considerato il contratto “privatistico” di impiegati e dirigenti di Veneto Agricoltura, che impedisce di fatto e di diritto la mobilità verso altri enti pubblici, ne consegue che l'impegno dell'Amministrazione Regionale di garantire l'occupazione a tutto il personale, implica il necessario passaggio di tutto il personale attualmente in carico a Veneto Agricoltura alla nascente Agenzia.”*. A tal fine, si precisa che il subentro nei rapporti contrattuali dovrà avvenire nel rispetto della disciplina civilistica e del lavoro.

Nella fase di avvio dell'operatività dell'Agenzia, fino all'approvazione della dotazione organica da parte della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare (LR n. 37/2014 - articolo 4, comma 1, lettera b) non sono autorizzate nuove assunzioni a tempo indeterminato da parte dell'Agenzia. L'assunzione di personale a tempo determinato a qualsiasi

ALLEGATO B Dgr n. 391 del 22 giugno 2016

pag. 4/12

titolo è soggetta all'autorizzazione da parte della Giunta regionale ai sensi della DGR n. 1841/2011 e ss.mm.ii. Le richieste di autorizzazione dovranno essere adeguatamente giustificate ed attestare l'avvenuta verifica del rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa statale e regionale in materia di personale. Le richieste devono altresì indicare il tipo di rapporto contrattuale, la descrizione delle mansioni e dei lavori svolti, le unità richieste e il periodo, gli importi, nonché attestare la copertura finanziaria con l'indicazione della fonte.

Si rammenta che le assunzioni di personale a qualsiasi titolo dovranno essere sottoposte al controllo di legittimità ex lege n. 53/1993. La struttura di riferimento per il controllo è la Sezione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi, ai sensi della DGR n. 2611/2013.

Ricognizione dei saldi contabili e il rendiconto della gestione e il bilancio finale di liquidazione (DGR n. 681/2015 punti a.3.6.f – a.3.6.m)

Si prende atto della mancata presentazione della seguente documentazione prevista dalla DGR n. 681/2015: a) rendiconto della gestione; b) bilancio di liquidazione.

Si rileva che i medesimi documenti, pur non letteralmente riferibili agli "inventari", come individuati ai commi 3 e 5 dell'articolo 14 della LR n. 37/2014, da redigersi da parte del Commissario liquidatore, erano stati individuati come necessari per una completa ed esaustiva formalizzazione delle "operazioni di liquidazione" dalla medesima DGR n.681/2015, che al paragrafo a.3.6 m) espressamente prevedeva che il Commissario liquidatore allegasse: "il rendiconto della gestione e il bilancio finale di liquidazione".

La formale assenza di siffatta documentazione, nel caso di specie ove il Commissario liquidatore ha provveduto sostanzialmente ad una gestione meramente ordinaria dell'ente, non si ritiene possa risultare pregiudizievole riguardo alla approvazione degli inventari e di tutte le restanti operazioni di liquidazione come individuate nell'allegato A alla sopra richiamata DGR n. 681/2015, ferma restando la necessità che il Commissario medesimo predisponga entro e non oltre la data di insediamento del Direttore la documentazione medesima riferita alla data di cessazione dell'incarico commissariale.

Registro del contenzioso (DGR n. 681/2015 punto a.3.6.g)

Il quadro ricognitivo dei contenziosi legali e giudiziali effettuato dal Commissario liquidatore di Veneto Agricoltura è stato verificato e confermato dall'Avvocatura regionale (nota prot. n. 52561 del 11.02.2016).

Progetto di Piano Industriale – Ipotesi preliminare di assetto strutturale dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel settore primario (DGR n. 681/2015 punti a.3.6.h - a.3.6.i - a.3.6.j - a.3.6.k - a.3.6.l - a.3.6.n)

Si premette che la deliberazione della Giunta regionale n. 681 del 28 aprile 2015 incaricava il Commissario liquidatore della: *"stesura di un'ipotesi preliminare di assetto strutturale della Agenzia medesima, funzionale al migliore espletamento della "mission" del nuovo ente pubblico strumentale della Regione del Veneto, deputato al "raccordo tra la domanda e l'offerta di innovazione" al fine di "migliorare la competitività delle imprese e delle filiere produttive, la sostenibilità ambientale nei comparti agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca", proponendone un'articolazione in "poli tematici di ricerca, collaudo e trasferimento dell'innovazione"*.

ALLEGATO B Dgr n. 391 del 22 giugno 2016

pag. 5/12

La medesima deliberazione così proseguiva: *“parimenti, il commissario liquidatore dovrà altresì concentrare il proprio impegno sull’eventuale individuazione delle risorse umane e strumentali, non attribuite all’Agenzia e non oggetto di dismissione, direttamente coinvolte nel conferimento di attività e rami d’azienda ad enti, fondazioni o istituti contraddistinti da analoghe finalità istituzionali, ovvero oggetto di assegnazione alle competenti strutture della Giunta Regionale nella sola ipotesi di sussistenza in capo ai dipendenti eventualmente interessati di tutti i requisiti indispensabili per l’accesso al pubblico impiego.”* Per quanto, in particolare, riguarda il conferimento di attività e rami d’azienda, la DGR n. 681/2015 prevedeva che: *“il commissario liquidatore dovrà presentare alla Giunta regionale, a conclusione dell’attività, ed in particolare nell’ambito della proposta di liquidazione, dettagliate e concrete ipotesi di conferimento di attività e rami d’azienda ad enti, fondazioni o istituti contraddistinti da analoghe finalità istituzionali”*.

Al riguardo, nella relazione ricognitiva allegata alla Disposizione n. 182/2015 del Commissario liquidatore di Veneto Agricoltura, si rileva che *“Il Commissario liquidatore ha provveduto alla redazione di un documento denominato “Progetto di Piano industriale dell’Agenzia Veneta per il Settore primario: Veneto Agricoltura 2.0”*.

Tale adempimento commissariale, come precisato nell’Allegato A alla DGR n. 681/2015, era stato previsto *“al fine di consentire alla Giunta regionale, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 14, di assegnare all’Agenzia i beni necessari all’espletamento delle funzioni istituzionali”*.

Il medesimo obiettivo era sotteso altresì dalla richiesta di un’ *“ipotesi preliminare di determinazione della dotazione organica della nuova Agenzia”* (punto a.3.6.h - Allegato A alla DGR n. 681/2015), di una *“dettagliata e concreta ipotesi di conferimento di attività e rami di azienda ad enti, fondazioni o istituti contraddistinti da analoghe finalità istituzionali”* (punto a.3.6.1 - Allegato A alla DGR n. 681/2015), di un *“piano di riparto delle risorse strumentali”*, nonché di un’ *“ipotesi di assegnazione delle risorse umane della soppressa Azienda, in considerazione della parziale assegnazione delle medesime alla nuova Agenzia nonché alle strutture della Giunta regionale ovvero ad enti, fondazioni o istituti contraddistinti da analoghe finalità istituzionali”* (punto a.3.6.n - Allegato A alla DGR n. 681/2015).

Come già evidenziato nel paragrafo dedicato alla ricognizione del personale, nell’ipotesi preliminare di assetto strutturale dell’Agenzia presentata dal Commissario liquidatore non si riscontra l’ipotesi di assegnazione delle risorse umane della soppressa Azienda alle strutture della Giunta regionale né ad enti, fondazioni ed istituti contraddistinti da analoghe finalità istituzionali. Del resto, le modifiche all’articolo 13 e al comma 9 dell’articolo 14, della LR n. 37/2015, introdotte rispettivamente dai commi 4 e 5 dell’articolo 57 della legge regionale di stabilità per l’esercizio 2015, n. 6/2015, hanno determinato un cambiamento radicale del quadro legislativo per quanto riguarda le possibilità di assegnazione del personale di Veneto Agricoltura alle strutture della Giunta regionale, in assenza dei prescritti requisiti per l’accesso al pubblico impiego. Diversa considerazione riguarda, invece, – come già in precedenza rilevato – l’assenza di una qualsiasi ipotesi di assegnazione *“ad enti, fondazioni o istituti contraddistinti da analoghe finalità”* che il Commissario liquidatore, nel concreto, pur potendo, sotto il profilo giuridico legittimamente esplorare, non ha ritenuto opportuno formulare in modo espresso.

Il Progetto di Piano industriale, nei suoi primi tre capitoli, descrive di fatto le funzioni e la natura giuridica dell’Agenzia, come previste dalla LR n. 37/2015, inquadrando nel contesto europeo e regionale del sistema della conoscenza, dell’innovazione e delle imprese. I concetti sviluppati dal Commissario liquidatore sono quelli che hanno ispirato l’istituzione dell’Agenzia e che erano richiamati nella relazione di presentazione del disegno di legge n. 275 della Giunta regionale

ALLEGATO B Dgr n. 391 del 22 giugno 2016

pag. 6/12

(deliberazione n. 11/DDL del 5 giugno 2012) e ancora prima nei documenti conclusivi della Conferenza regionale dell'Agricoltura del 2011.

Infatti, il ruolo dell'Agenzia, descritto al capitolo 1, quale *“soggetto facilitatore di innovazione e in particolare soggetto catalizzatore del sistema di innovazione, operando con funzioni di coordinamento operativo, per conto della Giunta regionale, sia sul versante della domanda sia dell'offerta. Un soggetto in grado di far superare quel gap che vede il Veneto ultimo proprio in uno dei fattori chiave della competitività internazionale, ovvero quello della “innovazione collaborativa”. Un soggetto che fa propri i principi dell'innovazione finalizzata alla competitività e sostenibilità dell'impresa, delle filiere e dei territori.”* è funzionale a soddisfare il fabbisogno emerso anche nell'analisi del Programma di Sviluppo Rurale di un miglioramento della governance del sistema della conoscenza e dell'innovazione regionale. (Fabbisogno 1 del PSR 2014-2020 della Regione del Veneto - DGR n. 947 del 28 luglio 2015).

Il capitolo 4 ha l'obiettivo di inquadrare con maggior dettaglio le risorse finanziarie previste all'articolo 9, comma 2 della LR n. 37/2015. Per quanto riguarda il contributo annuale della Regione del Veneto il Commissario liquidatore evidenzia che *“va considerato che - nel generale spirito di contenimento della spesa pubblica che ha ispirato la stessa Legge istitutiva al fine di limitare l'impegno finanziario della Regione - tale sforzo va proporzionato alle stesse funzioni che la legge affida all'Agenzia. Tali funzioni non fanno unicamente riferimento a competenze del solo Assessorato all'agricoltura e alle risorse per il settore primario, ma anche ad altri settori, quali l'ambiente e la conservazione della natura, parchi e foreste, promozione turistica, energia, commercio e altre attività produttive correlate alle filiere agroalimentari e alla gestione del territorio rurale. Tale differenziazione delle fonti di finanziamento regionale risponde alle linee delle politiche di sviluppo integrato e trova conferma nel ruolo multifunzionale delle imprese del settore primario sempre più operanti nel campo dell'ambiente, dell'inclusione sociale, della produzione di servizi turistici, energetici, ecc.”*. Seppur vero che sempre maggiore è l'interdipendenza tra imprese di diversi settori e che la LR n. 6/2015 ha introdotto una nuova funzione (lettera c bis dell'articolo 2, comma 1 della LR n. 37/2014) preme alla Giunta regionale sottolineare, che l'ambito di attività prioritario dell'Agenzia, è quello previsto dal comma 1 dell'articolo 2: *“L'Agenzia svolge attività di supporto alla Giunta regionale nell'ambito delle politiche che riguardano i settori agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca”*. Anche la ricerca applicata, la sperimentazione, la diffusione e il trasferimento al sistema produttivo dell'innovazione tecnologica riguarda i comparti, agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca. Poiché l'articolo 4, della LR n. 37/2014 stabilisce che gli indirizzi e le direttive a cui l'Agenzia deve attenersi nello svolgimento delle proprie attività, nonché le direttive necessarie per il contenimento della spesa, sono definite dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, fin d'ora deve essere considerato che molti aspetti richiamati nella Proposta di Progetto di Piano Industriale andranno ripresi in quell'ambito, anche in funzione delle modifiche alla LR n. 37/2014 introdotte dalla legge di stabilità regionale per l'esercizio 2016.

Nel capitolo 5, il Commissario liquidatore traccia quelle che, a suo avviso, sono le aree funzionali che la nuova Agenzia è chiamata a presidiare. Sostanzialmente, queste sono raggruppabili in due macroaree: 1) Area dell'Innovazione; 2) Area della messa a disposizione di know-how innovativo. Gli ambiti di azione derivano dall'analisi delle possibili funzioni dell'Agenzia, come previste dall'articolo 2 della LR n. 37/2014. Le modalità di attuazione prospettate possono essere considerate la base di partenza per il suddetto provvedimento d'indirizzo da sottoporre alla commissione consiliare competente, ovviamente soppesate in relazione alla riorganizzazione degli uffici regionali, avviata con DGR n. 1197 del 15 settembre 2015 *“Ridefinizione dell'assetto organizzativo - "Assessment organizzativo" - Analisi della situazione organizzativa attuale e dei*

ALLEGATO B Dgr n. 391 del 22 giugno 2016

pag. 7/12

relativi processi - "Analisi della Macrostruttura", connessa con la razionalizzazione organizzativa delle strutture della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 54/2012 e in base alle indicazioni di cui al D.L. n. 90/2015".

Per quanto concerne il capitolo 6 "*L'organizzazione funzionale per poli tematici di ricerca, collaudo e trasferimento dell'innovazione*", deve essere ancora una volta richiamato che la DGR n. 681/2015 ha espressamente richiesto la presentazione da parte del Commissario liquidatore "*di un'ipotesi preliminare di assetto strutturale dell'Agenzia [...], proponendone un'articolazione in poli tematici di ricerca, collaudo e trasferimento dell'innovazione*". Di seguito, si riassume la chiave di lettura del Commissario riportando alcuni tratti del capitolo 6.

"I poli costituiscono la matrice dell'assetto organizzativo funzionale per impostare:

· da un lato le modalità organizzative della funzione di coordinamento operativo del sistema della conoscenza e l'interlocuzione con gli stakeholder (paragrafo 4.1.1 e lettera d) dell'art. 2 LRV 37/2015);

· dall'altro l'insieme dell'assetto organizzativo caratterizzando trasversalmente tutta l'Agenzia compresa l'aggregazione delle sue strutture tecniche operative, ovvero i suoi luoghi fisici.

I poli non sono però un luogo fisico, ma immateriale, all'interno del quale interagiscono sia le strutture dell'Agenzia sia i soggetti "esterni" a questa che operano nel Sistema della conoscenza, e in questo ruolo i poli sono il luogo di coordinamento tematico delle attività e dei progetti innovativi.

I poli non vanno intesi come l'organizzazione formale che i soggetti di quella filiera scelgono di darsi (associazione no profit, ATI, Rete di imprese, ecc.). I poli possono con il loro operato favorirne la formazione, ma sono altro.

I poli sono i luoghi all'interno dei quali si attiva il coordinamento operativo del sistema della conoscenza e dell'innovazione, ma non sono certo la sede della concertazione programmatica regionale, che viene viceversa riaffermata nel richiamo all'art. 7 della LRV 37/2014, al "Comitato regionale per la concertazione in agricoltura" (LRV 32/1999) che opportunamente allargato, svolge le funzioni di "avvalimento tecnico-consuntivo" dell'operato dell'Agenzia."

Risulta evidente quindi che l'articolazione dei macro-poli ("*- Polo Agricolo; - Polo Agroalimentare; - Polo Forestale; - Polo Ittico; - Polo Faunistico*"), che "*potrebbe svilupparsi secondo diverse categorie sia tematiche sia per filiere produttive*", non riguarda l'assetto strutturale della Agenzia "sensu strictu" bensì "*una ipotesi di articolazione per i comparti di riferimento dell'Agenzia [...]. Al loro interno, nell'ambito della programmazione triennale dell'Agenzia, potranno essere individuati, di concerto con la Giunta regionale, i poli specifici sia di natura tematica (acqua, clima, mercati, ecc.) sia per filiera specifica (orticoltura, frutticoltura, viticoltura, produzioni lattiero casearie, ecc.). L'opportunità di attivazione di tali poli specifici verrà valutata in relazione alle necessità che esprimerà il sistema.*"

Pertanto, anche in questo caso, quanto espresso dal Commissario liquidatore è da considerarsi quale base di partenza per le determinazioni d'indirizzo da assumere con il provvedimento da sottoporre alla commissione consiliare competente, con il quale verranno fornite puntuali precisazioni in merito ai contenuti della proposta di Programma triennale dell'Agenzia che il Direttore dovrà presentare ai sensi dell'articolo 10 della LR n. 37/2015. Fin d'ora, si precisa che gli indirizzi terranno conto di quanto emerso nell'analisi di contesto prodromica alla stesura del PSR 2014-2020 e degli esiti in sede consiliare della Deliberazione della Giunta regionale n. 110/CR del 09/12/2015 "Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione 2016-2018. Proposta di approvazione per il Consiglio regionale ai sensi dell'art. 11, Legge Regionale 18 maggio 2007, n. 9", nonché delle modifiche alla LR n. 37/2014 introdotte dalla legge di stabilità regionale per l'esercizio 2016.

ALLEGATO B Dgr n. 391 del 22 giugno 2016

pag. 8/12

Nel capitolo 7 *“Primi elementi per la definizione dell’assetto organizzativo”*, la proposta del Commissario liquidatore ripresenta per l’Agenzia, l’articolazione in tre Sezioni che caratterizza attualmente l’Azienda regionale Veneto Agricoltura.

“Tenendo conto di quanto espresso all’art. 8 della LRV n. 37/2014, l’assetto strutturale si articolerà in Sezioni e Settori, di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54. Vi saranno due Sezioni Tecniche, strutture dirigenziali di primo livello, che esprimeranno i grandi ambiti funzionali ed organizzativi nei quali sarà distribuito l’insieme dei contenuti di cui alle aree descritte nel presente documento (coordinamento del Sistema Innovazione; produzione e implementazione dell’innovazione e diffusione dell’innovazione). Alle Sezioni Tecniche si affiancherà una Sezione Amministrativa, destinata ad assicurare il rispetto delle norme di funzionamento degli enti pubblici con riferimento agli aspetti economico-finanziari e fiscali, di gestione del bilancio, del personale, delle norme in materia di individuazione del contraente, di assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa e anticorruzione, salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, privacy oltre che tutta la materia riguardante l’organizzazione e il controllo interno.”

Si ritiene che l’impostazione sia coerente con l’articolazione delle funzioni della nuova Agenzia. Al Direttore verranno fornite precise indicazioni in merito all’individuazione e alla ripartizione dei Settori, così come all’articolazione delle strutture sotto ordinate, nel provvedimento, più volte citato, che verrà sottoposto al parere della commissione competente, il quale dovrà peraltro tener conto delle modifiche delle denominazioni delle strutture regionali intervenute con legge regionale n. 14 del 17 maggio 2016.

Il Capitolo 8. 2 *“Piano di Azione”* è suddiviso in due paragrafi: *“8.1 Analisi economica; 8.2 Proposta”*. Senza soffermarsi nell’analisi della seppur utile sintesi (paragrafo 8.1) di dati già in possesso della Giunta regionale poiché riscontrabili nei documenti di bilancio dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura, risulta più interessante cogliere la prospettiva, anche temporale, per l’entrata a regime dell’operatività della nuova Agenzia, dal punto di vista privilegiato del Commissario liquidatore. Al riguardo, si ricordi che il Commissario liquidatore ha svolto dal 16 giugno 2013 e fino al suo insediamento in data 26 maggio 2015, la funzione di Commissario straordinario dell’Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare *“Veneto Agricoltura”* (Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 84 del 14 giugno 2013) con attribuzione dei poteri conferiti dalla LR n. 35/1997 all’Amministratore Unico di tale Azienda (DGR n. 1160 del 5 luglio 2013 *“Ratifica, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera d) della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 del decreto del Presidente della Giunta regionale del 14 giugno 2013 n. 84 concernente la nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare “Veneto Agricoltura.”*). Nel corso dei due anni circa di precedente gestione con pieni poteri, il Commissario liquidatore ha potuto, da un lato conoscere l’operatività dell’Azienda Veneto Agricoltura, dall’altro vivere dall’interno la discussione istituzionale in sede consiliare volta all’approvazione del PDL n. 275 presentato dalla Giunta regionale con DGR 11/DDL del 5 giugno 2012. Infatti, le funzioni di Commissario straordinario sono state svolte, nel rispetto del principio dell’onnicomprendività dei dirigenti regionali, contestualmente al servizio presso l’Amministrazione regionale.

Il Commissario liquidatore, infatti, precisa nella sua proposta che la medesima *“si sviluppa in coerenza con:*

- *l’analisi e le proposte sviluppate nella prima parte del presente documento (in particolare pag. 1-22) che individuano le due aree funzionali (dell’innovazione e della messa a disposizione di know-how innovativo) articolate per “Poli tematici”;*
- *l’attuale previsione di risorse finanziarie definite dalla legge istitutiva;*

ALLEGATO B Dgr n. 391 del 22 giugno 2016

pag. 9/12

- *gli orientamenti espressi dalle Istituzioni Regionali relativamente all'impegno di mantenimento dell'occupazione.*"

Come già evidenziato nel paragrafo dedicato alla Ricognizione del personale del presente Allegato, il passaggio del personale da Veneto Agricoltura all'Agenzia, dovrà avvenire nel rispetto della normativa civilistica e del lavoro e dei principi di economicità dell'azione amministrativa, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione regionale. Al fine di evitare inutili contenziosi e di assicurare la corretta applicazione dell'articolo 13 della LR n. 37/2014, il Direttore dell'Agenzia potrà avvalersi del supporto dell'Avvocatura regionale, in forza della DGR n. 83 del 11 febbraio 2014 "Patrocinatura e difesa di Veneto Agricoltura. Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Veneto e Veneto Agricoltura ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), legge regionale 16 agosto 2001, n. 24.", nonché della Sezione regionale Risorse Umane.

Secondo il Commissario liquidatore si *"avvia quindi un percorso che da una parte svilupperà, e consoliderà, mettendolo a regime, il nuovo soggetto, che ha il suo core business nell'innovazione e nei servizi di natura pubblicistica ad esso affidati (vedi art. 2 LRV 37/2014); dall'altra parte avvierà un processo di progressiva e definitiva "valorizzazione" di attività e connessi beni e risorse, verso forme di gestione proprie delle "innovazioni mature", con modalità e tempi programmati e adeguati. L'obiettivo è quello di finalizzare la destinazione di queste attività in modo da garantire l'occupazione ed avviare la loro utilizzazione in una prospettiva di natura imprenditoriale, e ciò in coerenza con le finalità per le quali sono state avviate e hanno legittimato il sostegno e gli investimenti della Pubblica Amministrazione in generale e della Regione Veneto in particolare. [...]Tale percorso farà leva sulle diverse opportunità offerte dalla legislazione, dalle progettualità comunitarie, nazionali e dalle più recenti metodologie di business e sarà accompagnato dall'impegno dell'Agenzia, che metterà a disposizione le necessarie competenze e professionalità. I modelli di riferimento sono: i progetti di sviluppo di start-up, le iniziative previste per la "Banca della terra" (LRV 26/2014), o ancora la gestione in forma cooperativa di attività, quali le iniziative di workers buyout (previsti dal D.Lgs. 145/2013). Si valuterà la possibilità di creare cooperative agricole sociali, inizialmente "incubate" nelle sedi dell'Agenzia, per poi renderle gradualmente autonome nel tempo. In ambito forestale si considererà l'opportunità della creazione di Consorzi Forestali insieme ad altre proprietà private o pubbliche, facendo nascere soggetti di natura privatistica che potranno gestire anche parte dei beni del patrimonio regionale"*.

Anche queste considerazioni sono riferibili agli indirizzi e alle direttive che la Giunta potrà valutare e proporre, se del caso, alla competente commissione consiliare ai sensi dell'articolo 4 della LR n. 37/2014.

Il paragrafo 8.2 si conclude con uno schema che individua i beni che dovrebbero confluire nell'Agenzia in quanto funzionali alle sue attività. Un ulteriore schema evidenzia invece i beni e le attività non funzionali all'Agenzia.

Al riguardo, si rimanda a quanto già indicato nel paragrafo "Ricognizione dei beni immobili di proprietà di Veneto Agricoltura e di proprietà regionale assegnati in gestione; inventario dei beni mobili (DGR n. 681/2015 punto a.3.6.a)" del presente Allegato.

Nel Capitolo 9 "*Gestione Risorse*", il Commissario liquidatore stima che l'entrata a regime dell'operatività dell'Agenzia e il suo assestamento possa svilupparsi su un arco temporale di 24 mesi. Il Commissario indica anche che *"nell'arco temporale di 3 anni si prevede che l'Agenzia realizzerà un significativo contenimento della spesa di personale a tempo indeterminato, ad oggi stimato in circa 500 mila euro al 2018 e ulteriori 500 mila euro al 2020 (vedi TABELLA 1 in appendice)"*. Trattasi in realtà di risparmio di spesa determinato esclusivamente da cessazione di personale, senza peraltro tener conto degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, pur a fronte dei

ALLEGATO B Dgr n. 391 del 22 giugno 2016

pag. 10/12

“vincoli e delle limitazioni” espressamente richiamati dagli articoli 12 e 13 della legge regionale n. 37/2014.

L'affermazione del Commissario liquidatore *“Le risorse che si libereranno a seguito delle cessazioni di personale a tempo indeterminato – in parte e in misura adeguata così come verrà concordato con la Giunta regionale – saranno necessariamente impiegate, nel rispetto dei vincoli di legge, nel processo di riqualificazione della dotazione organica in linea con i compiti e funzioni della nuova Agenzia; sarà perciò assicurato il consolidamento di professionalità strategiche per il funzionamento e per il presidio dell'organizzazione, unitamente all'acquisizione di forza lavoro flessibile ove necessario”* indirizza più verso una riqualificazione della dotazione organica e all'acquisizione di forza lavoro flessibile ove necessario ed autorizzato dalla Giunta regionale, nel rispetto dell'obbligo di assicurare la riduzione delle spese di personale, disposto dalla legge n. 296/2006 e s.m.i.

A tal proposito, sulla base degli indirizzi e direttive indicate dalla Giunta regionale nel provvedimento da sottoporre alla commissione consiliare competente, il Direttore dell'Agenzia presenterà, nell'ambito della proposta del Programma triennale, la proposta di dotazione organica.

Partecipazioni societarie (DGR n. 681/2015 punti a.3.4 – a.3.6.o)

La relazione ricognitiva allegata alla Disposizione del Commissario liquidatore (DCL) n. 182/2015 relaziona in ordine allo stato di avanzamento del piano di dismissione approvato con DGR n. 407/2014. La documentazione di dettaglio contiene i valori nominali delle partecipazioni così come rinvenienti nel Bilancio consuntivo di Veneto Agricoltura delle esercizio 2014, approvato dalla Giunta con DGR n. 78/CA del 28.07.2015. Inoltre, per le società controllate CSQA, BIOAGRO, INTERMIZOO, contiene la documentazione redatta dalle medesime società in ordine alla stima-parere valutativo del valore alla data della DCL (11.12.2015).

Recentemente, con DGR/CR del 23 febbraio 2016, per l'acquisizione del parere previsto dall'articolo 3 della LR n. 24/2014, è stata presentata alla Commissione consiliare competente la proposta del Commissario liquidatore che conferma la dismissione di tutte le partecipate ad eccezione di BIOAGRO. Nella medesima DGR/CR si prevede che, in esito al parere espresso dalla Commissione consiliare competente, con il provvedimento di approvazione delle operazioni di liquidazione di cui al comma 5, art. 14 della LR n. 37/2014, o successivi provvedimenti, compatibilmente con la “mission” della nuova Agenzia la Giunta regionale stabilisca specifiche direttive concernenti la valutazione a regime, da parte del Direttore della nuova Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, sul mantenimento della società BIOAGRO.

Fermo restando la *necessità* di acquisire il suddetto parere dalla Commissione consiliare competente, in merito al mantenimento della partecipazione della Società BIOAGRO, si rammenta che l'articolo 3, comma 3 della LR n. 24/2014 prevede che *“tutte le partecipazioni, fatta eccezione per quelle espressamente confermate, sono dismesse senza indugio”*. Peraltro, l'articolo 4, comma 1, della medesima legge regionale prevede che *“Le partecipazioni non confermate ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 sono cedute a terzi, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica”*, nel mentre, il comma 2, precisa che *“La Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, definisce indirizzi uniformi per la cessione delle partecipazioni non confermate, prevedendo la possibilità di nominare commissari ad acta per i casi di inadempimento”*.

ALLEGATO B Dgr n. 391 del 22 giugno 2016

pag. 11/12

Nelle more del suddetto provvedimento giuntale, il Direttore dell'Agenzia deve proseguire il Piano di dismissioni avviato dall'Azienda Veneto Agricoltura, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, senza onere alcuno per il bilancio regionale.

Peraltro, alla Società BIOAGRO, la cui partecipazione per ora viene confermata, si applica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 della LR n. 24/2014, la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali". Di particolare impatto, come già evidenziato dal Commissario liquidatore di Veneto Agricoltura in altre occasioni (nota prot. 18063 del 7 agosto 2015) risultano essere i vincoli in merito alle procedure per l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere da parte delle società controllate, il reclutamento del personale e il conferimento degli incarichi dirigenziali, il trattamento economico del personale, gli obblighi di trasparenza e pubblicità, che rischiano di deprimere significativamente le performance di società che operano sul mercato, con ripercussioni sulla loro efficienza e competitività.

Si rammenta che il comma 4 bis dell'articolo 16 della LR n. 37/2014, come novellata dalla LR n. 7/2016 prevede che le risorse derivanti dalle attività di dismissione delle società partecipate, di cui all'articolo 14, comma 6, sono destinate al finanziamento dei progetti di ricerca e sperimentazione dell'Agenzia e a quelli di interesse regionale, di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 "Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo", realizzati dagli enti di cui al comma 1 del medesimo articolo in collaborazione con le imprese del settore agricolo e agroalimentare.

A tal fine, i Programmi triennali e i Piani annuali di attività dovranno evidenziare le proposte progettuali dell'Agenzia, nonché la proposta per la gestione amministrativa di bandi rivolti a soggetti esterni all'Agenzia, ai sensi del suddetto articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32. La struttura regionale per il coordinamento delle attività di ricerca sopraccitate è la Sezione Agroambiente.

Direttive per lo svolgimento degli adempimenti connessi all'avvio delle attività dell'Agenzia.

Fermo restando le direttive ed indicazioni specificatamente richiamate nei paragrafi precedenti, il Direttore cura tutti gli adempimenti pertinenti e funzionali all'avvio e alla successiva gestione dell'Agenzia secondo le direttive della Giunta, mantenendo uno stretto contatto con le Strutture regionali competenti per materia.

L'insediamento del Direttore avviene il trentesimo giorno successivo dalla data di approvazione della deliberazione giuntale di nomina, onde rispettare in via prudenziale il termine ultimo per l'accettazione dell'incarico previsto dall'articolo 12 della LR n. 27/1997, fermo restando in essere fino a tale data - al fine di non comportare soluzione di continuità - l'incarico del Commissario liquidatore.

All'insediamento, il Direttore prende in consegna, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti nonché i libri contabili e gli altri documenti dell'Azienda Veneto Agricoltura e riceve dal Commissario liquidatore il bilancio consuntivo per l'esercizio 2015 e il conto consuntivo relativo al periodo tra il 1° gennaio 2016 e il giorno precedente alla data di insediamento del Direttore dell'Agenzia.

Entro il termine temporale sopraccitato e con l'aggiornamento dei dati alla data dell'insediamento il Direttore dovrà pertanto:

- ottenere dal Commissario liquidatore la consegna dei beni, nonché delle scritture contabili e delle raccolte ufficiali dei provvedimenti dell'ente;

ALLEGATO B Dgr n. 391 del 22 giugno 2016

pag. 12/12

- acquisire gli inventari disponibili dei beni mobili ed immobili (ivi comprese le biblioteche) di proprietà della soppressa Azienda, l'elenco delle partecipazioni, nonché gli elenchi dei beni immobili e mobili di proprietà regionale in gestione, oggetto di formale consegna;
- acquisire l'elenco del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato dell'ente soppresso, con relativa qualifica;
- acquisire tutti i documenti allegati alla DCL n. 182/2015 aggiornati alla data di insediamento del Direttore;
- acquisire gli inventari delle scorte di magazzino dell'ente nonché delle aziende, centri, impianti ed istituti afferenti all'Azienda soppressa, nonché il rendiconto ed il bilancio finale di liquidazione, riferiti alla data del passaggio di consegne fra il Commissario liquidatore e il Direttore dell'Agenzia;

facendo constare a verbale le relative operazioni, con l'assistenza dell'ufficiale rogante regionale.

Il Direttore, all'inizio del proprio mandato, dovrà inoltre provvedere all'adozione del bilancio iniziale, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale entro il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 53/1993.

Fermi restando gli adempimenti di cui sopra, rispettivamente in carico al Commissario liquidatore e al Direttore, entro il primo semestre dall'insediamento il Direttore medesimo dovrà completare le operazioni di chiusura e liquidazione dell'Ente soppresso già avviate a seguito della nomina del Commissario liquidatore, tra le quali vanno annoverate gli adempimenti afferenti la cancellazione delle attuali posizioni fiscali, la modificazione dell'intestazione delle utenze e ogni altro adempimento concernente le attività di gestione relative all'Ente soppresso.